

Telefisco 2014

Il Sole **24 ORE**

Il Sole **24 ORE**

Supplemento al numero odierno
del Sole 24 Ore riservato
ai partecipanti di Telefisco 2014

23° Convegno dell'Esperto risponde

Giovedì 30 Gennaio 2014
www.ilssole24ore.com/telefisco



TELEFISCO
2014

Iva, Ace, compensazioni cartelle e quadro RW: focus sulle novità fiscali

Debutteranno la Iuc sugli immobili e il restyling dell'imposta di registro

Il redditometro dice addio alle spese medie rilevate dall'Istat

Conti correnti e movimenti bancari sotto la lente dell'Amministrazione

La questione tributaria

Il confronto in attesa di un Fisco più semplice

di **Salvatore Padula**

Si aspettavano le semplificazioni. Si aspettava la delega fiscale e, perché no, i suoi primi decreti attuativi. Si aspettava un fisco più attento alle esigenze di operatori e attività economiche, alle prese con questa lunga e complessa fase congiunturale che ancora oggi mostra troppi timidi segnali incoraggianti. È stato, invece, il "solito" anno delle mille novità fiscali, dei decreti, delle modifiche continue, delle interpretazioni contrastanti, di una giurisprudenza non sempre coerente. Certo, il 2013 è stato - forse in pri-

mo luogo - l'anno della casa. Dodici mesi durante i quali la politica si è persa (letteralmente) nell'interminabile e stucchevole confronto sulla tassazione degli immobili, dell'abitazione principale in particolare. Un dibattito peraltro non ancora archiviato in modo definitivo.

Telefisco parte da qui, dalla nuova tassazione immobiliare. Per passare in rassegna - dal reddito d'impresa all'accertamento, dall'Iva al contenzioso, dai bilanci alle dichiarazioni - le principali novità con cui

i professionisti e le imprese hanno cominciato a fare i conti.

Telefisco conferma l'impegno e l'attenzione del Sole 24 Ore verso gli operatori. E conferma anche il suo primato come momento fondamentale di formazione professionale e di confronto con l'amministrazione. Nella consapevolezza che formazione e dialogo sono gli ingredienti indispensabili per un sistema fiscale meno complesso e, quindi, più efficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la settimana di
TELEFISCO

LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE / UN MESE IN PROVA GRATUITA

Il nuovo Quotidiano del Fisco

Più strumenti e più servizi - Spazio alla formazione professionale accreditata

Nuova veste grafica, nuovi servizi e nuovi contenuti per il «Quotidiano del Fisco» (www.quotidianofisco.ilsole24ore.com). Il prodotto è riservato a chi aderisce all'offerta Business Class Commercialisti e viene offerto in prova gratuita, in occasione di Telefisco 2014: per una settimana l'accesso sarà libero, ma i partecipanti a Telefisco potranno consultare gratuitamente il prodotto per 30 giorni, utilizzando il codice promozionale che viene consegnato nelle sedi e agli acquirenti dell'evento in streaming.

Nella nuova versione - online da oggi - il «Quotidiano del Fisco» presenta ogni giorno le principali novità fiscali e approfondimenti sui temi di maggior interesse. Uno strumento che raccoglie e riorganizza tutte le fonti più autorevoli in materia fiscale offerte dal Sole 24 Ore: dalle pagine di Norme e Tributi del quotidiano a Guida Normativa, dalle Riviste Frizzera alle banche dati, e che ogni giorno sarà arricchito anche con contenuti esclusivi, riservati agli abbonati. Il «Quotidiano del Fisco» diventa inoltre uno strumento di formazione professionale accreditata, con corsi e seminari tenuti dai più autorevoli autori del Sole 24 Ore, fruibile da più piattaforme, su Pc e tablet.

Per fissare un appuntamento con l'esperto Business Class Commercialisti e saperne di più sul «Quotidiano del Fisco» e su tutti gli altri prodotti dedicati ai commercialisti, è sufficiente compilare il coupon presente all'indirizzo www.ilsole24ore.com/bc-commercialisti oppure chiamare il numero 02.30.222.999.

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Iscriviti subito per una settimana di consultazione gratuita (un mese per i partecipanti a Telefisco 2014)

www.ilsole24ore.com/BCCommercialisti
Compila il coupon per saperne di più su tutti i prodotti dedicati ai commercialisti e agli specialisti del Fisco

Home

Le notizie indispensabili

La pagina iniziale del Quotidiano del Fisco contiene ogni giorno le notizie indispensabili per i professionisti del fisco, divise in otto grandi aree tematiche, ognuna con un colore chiave, dal reddito d'impresa all'accertamento

Gli articoli

Informazione integrata

Il Quotidiano del Fisco ordina e raccoglie in un unico strumento l'offerta del Sole 24 Ore (Norme e Tributi, Guida Normativa, Sistema Frizzera) ed è arricchito con contenuti esclusivi

Le analisi

La dottrina più autorevole

Ogni giorno accanto agli articoli sui temi operativi ci saranno anche le analisi e le valutazioni dei commentatori del Sole 24 Ore sui temi dell'attualità normativa e tributaria

La formazione

Aggiornamento continuo

Il Quotidiano del Fisco contiene una sezione per la formazione professionale accreditata, con video e moduli didattici multimediali



LA NEWSLETTER



Appuntamento con la newsletter

Il Quotidiano del Fisco può essere consultato su internet da Pc, tablet o smartphone, ma è anche una newsletter quotidiana, inviata alle 7.00 di ogni mattina con i titoli delle notizie di giornata, l'analisi, il quesito del giorno e gli approfondimenti

IL MOTORE DI RICERCA



L'approfondimento continuo

Il Quotidiano del Fisco integra un motore di ricerca che consente di effettuare ricerche per categoria, per «tag» e per parole chiave. Gli articoli possono essere archiviati e ogni articolo è sempre accompagnato dalla segnalazione dei contenuti correlati sullo stesso argomento e dall'offerta informativa del Gruppo 24 Ore

I QUESITI DELL'ESPERTO RISPONDE



La soluzione ai casi concreti

Ogni mattina la rubrica «Il quesito del giorno» presenta la risposta a un caso pratico d'attualità, tratto dall'Esperto risponde o dal servizio quesiti di Soluzioni 24 Fisco. I quesiti pubblicati possono anche ricercati per argomento e per data

IL CONVEGNO DELL'«ESPERTO RISPONDE»

Le tasse 2014 sotto la lente

Le relazioni degli esperti e le risposte delle Entrate per imprese e operatori

Dalle ultime modifiche sull'Iva alla tassazione sui patrimoni. Dall'Irap al redditometro. Passando per le novità delle imposte che riguardano la casa: l'Imu, la Tasi e l'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari e le operazioni societarie.

Per poi chiudere con i cambiamenti sul reddito d'impresa, la sanatoria delle cartelle, l'accertamento, il contenzioso, la tassazione sulle attività finanziarie e le regole per il rientro volontario dei capitali. Le novità fiscali del 2014 sono in primo piano a Telefisco, il convegno annuale de L'Esperto Risponde-Il Sole 24 Ore, giunto quest'anno alla 23esima edizione.

Nel corso della giornata, oltre alle relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, ci saranno anche le risposte dell'agenzia delle Entrate alle domande del pubblico, che potrà inviare i propri quesiti via email durante il convegno (all'indirizzo direttatelefisco@ilsole24ore.com) o collegandosi al Forum online (www.ilsole24ore.com/forumtelefisco) fino alle 18 di venerdì 31 gennaio. E anche dopo la conclusione dell'evento il filo diretto con gli esperti del Sole 24 Ore proseguirà sul sito dell'Esperto risponde (www.ilsole24ore.com/espertorisponde).

È possibile partecipare a Telefisco 2014 anche via internet: Telefisco può essere acquistato a 16,99 euro (Iva inclusa) sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco e il prezzo comprende la diretta dell'evento, la registrazione, le dispense e la possibilità di maturare crediti formativi.

Il pacchetto completo di Telefisco è incluso nell'abbonamento Business Class, insieme agli altri contenuti extra della formula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24

Collegamenti in diretta e, oggi alle 11, «Cuore e denari» condotto da Nicoletta Carbone e Debora Rosciani e interamente dedicato a Telefisco 2014

DOMANDE IN DIRETTA

FILO DIRETTO CON GLI ESPERTI

Invia un quesito ai relatori via email o dal Forum

Anche quest'anno durante il convegno di Telefisco è possibile inviare una domanda agli esperti.

Le domande possono essere inviate via email (durante il convegno) oppure collegandosi al sito del Forum di Telefisco (fino alle 18 di venerdì 31 gennaio):

direttatelefisco@ilsole24ore.com

www.ilsole24ore.com/forumtelefisco

Le risposte ai quesiti più interessanti saranno esaminate già nel corso del convegno, mentre le altre saranno pubblicate nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore e, a seguire, nel sito dedicato a Telefisco

I quesiti devono essere espressi in forma chiara e sintetica, evitando

casi troppo specifici, e devono riportare nell'oggetto l'argomento della domanda, tra quelli indicati di seguito:

- Immobili: Imu e Tasi
- La nuova imposta di registro
- Detrazioni su lavori e mobili (50 e 65%)
- Le novità sull'Iva
- Risparmio e attività finanziarie
- Compensazioni, rimborsi, crediti d'imposta
- Deduzioni ed esoneri Irap
- Perdite su crediti
- Rivalutazioni, Ace, leasing
- La correzione delle dichiarazioni
- Bilancio e crisi d'impresa
- Nuovo redditometro
- Società di comodo
- Indagini finanziarie
- Mediazione tributaria
- Riscossione e rateazione delle cartelle

LA FORMAZIONE

IN SALA

La presenza al convegno può valere «crediti»

La partecipazione a Telefisco 2014 dà diritto a crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo. Per ricevere i crediti, è necessario verificare le condizioni stabilite dal proprio Ordine di appartenenza. Per validare la frequenza del convegno, occorre registrarsi in ogni sede compilando l'apposita scheda e ritirare all'uscita l'attestato di frequenza.

ONLINE

Sei punti accreditati per chi supera il test

La partecipazione online a Telefisco 2014 è stata inserita nel programma di formazione professionale continua dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Gli iscritti a tutti gli Ordini italiani potranno seguire l'evento sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco fino al 31 dicembre 2014 ottenendo 6 crediti formativi. Per ricevere l'attestato occorre superare la prova di validazione, che potrà essere sostenuta in qualsiasi momento, anche dopo la visione del convegno, entro la fine dell'anno.

NELLE PAGINE SEGUENTI

Tassazione sugli immobili

 di Gian Paolo Tosoni

Tris di imposte sul mattone **4**

Trasferimenti immobiliari

 di Angelo Busani

Imposta di registro, si cambia **6**

Imposte indirette

 di Renato Portale

L'Iva fa il pieno di correzioni **8**

Fisco internazionale

 di Marco Piazza

Capitali all'estero sotto esame **11**

Versamenti e dichiarazioni

 di Raffaele Rizzardi

Compensazioni, altra stretta **13**

Reddito d'impresa/1

 di Roberto Lugano

Perdite su crediti in discesa **16**

Reddito d'impresa/2

 di Primo Ceppellini

Ace in cerca di più appeal **18**

Dichiarazioni

 di Luca Gaiani

Correzione degli errori a regime **20**

Bilanci

 di Franco Roscini Vitali

Contabilità a misura di crisi **23**

Accertamento

 di Dario Deotto

Redditometro al restyling **25**

Indagini finanziarie

 di Benedetto Santacroce

Conti correnti senza segreti **28**

Contenzioso tributario

 di Antonio Iorio

Mediazione meno rigida **30**

LA SETTIMANA DI TELEFISCO

Sconti e vantaggi



Telefisco dedica un'intera settimana ai commercialisti con offerte vantaggiose e omaggi esclusivi ai partecipanti, con accesso gratuito al nuovo Quotidiano del Fisco e sconti sui prodotti Sole 24 Ore: la Business Class Commercialisti con la versione digitale del quotidiano, l'accesso illimitato al sito, Il Quotidiano del Fisco, l'archivio del Sole 24 Ore e le riviste Frizzera. In più software e formazione on line.

www.ilsole24ore.com/telefisco

Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate ai partecipanti a Telefisco 2014

IN EDICOLA DAL 3 FEBBRAIO

Ecco «Azienda facile»

Le guide monografiche di «Azienda facile» sono strumenti operativi per chi, in azienda, deve quotidianamente affrontare adempimenti di natura fiscale, contabile, amministrativa e giuslavoristica, e che si deve misurare con un panorama normativo, interpretativo e giurisprudenziale sempre più complesso e in continua evoluzione. Per la descrizione di tutte le tematiche viene utilizzato un linguaggio chiaro e semplice, un taglio operativo e pratico attraverso il continuo ricorso a tabelle esemplificative, sintesi e check list.



Azienda Facile 2014
Una collana in 15 volumi, in edicola dal 3 febbraio
Prezzo: 9,90 euro

L'INSTANT BOOK

La raccolta dell'evento

Telefisco non si conclude dopo l'evento. A febbraio sarà in edicola il fascicolo con i commenti e tutte le risposte degli esperti del Sole 24 Ore sulle più importanti novità fiscali presentate durante il convegno. Chi acquisterà l'Instant book in edicola potrà accedere a un sito dedicato con la documentazione normativa aggiornata, le risposte dei funzionari dell'agenzia delle Entrate e una ricca selezione di articoli tratti dalle riviste professionali del Sistema Frizzera 24. In edicola a febbraio a 9,90 euro in più



Telefisco 2014.
L'Instant book che fa il punto su tutte le novità illustrate durante il convegno

Le slide



1 LA IUC: REGOLE GENERALI

È istituita la Iuc (imposta unica comunale) costituita da:

- Tari (tassa rifiuti)
- Tasi (tassa sui servizi indivisibili)
- Imu (imposta municipale sugli immobili di natura patrimoniale)

Da notare:

- Tari e Tasi hanno in comune la dichiarazione
- La Tasi ha la medesima base imponibile Imu
- L'Imu mantiene la propria disciplina normativa

2 LA TASI: REGOLE GENERALI

- Si applica sul possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili
- Chi occupa l'unità immobiliare paga dal 10% al 30% e il titolare del diritto reale versa il resto
- La base imponibile è quella prevista per l'Imu
- Il legislatore individua un tetto massimo pari alla somma tra le aliquote di Tasi e Imu
- Il termine di versamento è deciso dal Comune con minimo due rate, o unica soluzione al 16 giugno

3 L'IMU: REGOLE GENERALI

L'introduzione dell'imposta è definitiva. Sono previste le seguenti esenzioni:

- Abitazione principale e relative pertinenze
- Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
- Abitazioni destinate ad alloggi sociali
- Casa assegnata al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
- Abitazione non locata di proprietà del personale delle Forze armate e simili
- Fabbricati rurali strumentali
- Fabbricati non locati posseduti dalle imprese costruttrici e non locati (Dl n. 102/2013)

Tassazione sugli immobili. Il quadro del prelievo dopo l'approvazione della legge di stabilità

Tris di imposte sul mattone

Gian Paolo Tosoni



Tari e Tasi affiancano dal 2014 l'Imu «a regime»

La legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, dedica quasi 100 commi (dal n. 639 al 736) alla fiscalità immobiliare locale che vede l'introduzione della nuova imposta Iuc costituita da tre tributi distinti: l'Imu, la Tari e la Tasi.

L'inserimento dell'Imu appare solo formale in quanto l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per la sua applicazione (comma 703). Quindi l'imposta municipale, che subisce alcune importanti modifiche in confronto al testo normativo applicato nel 2012, rimane autonoma anche con riferimento alle modalità di versamento e di dichiarazione.

La Iuc rappresenta più una definizione teorica che un tributo vero e proprio. Di fatto, dal 2014 la fiscalità locale è costituita:

- dalla Tari, tassa rifiuti, che ricalca quelle che l'hanno preceduta;
- dall'Imu;
- dalla Tasi, tassa sui servizi indivisibili, che altro non è che un'addizionale dell'Imu, che colpisce la medesima base imponibile, ma si applica anche ai fabbricati esclusi dall'imposta municipale (compresi abitazione principale e fabbricati rurali strumentali) (slide 1).

La Tari sui rifiuti

I commi da 641 a 668 dell'unico articolo della legge di stabilità 2014 sono riservati alla tassa rifiuti. Essa ricalca le precedenti analoghe tasse rifiuti e ha come pre-

supposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani. Non pagano la tassa le aree comuni condominiali né le aree pertinenziali di locali esclusi dalla tassa. Il soggetto passivo è il detentore o il possessore e qualora siano più di uno è prevista la responsabilità solidale. Nel caso in cui l'immobile sia detenuto per meno di sei mesi in un anno la tassa è dovuta dal solo possessore o titolare di diritto reale. Per le unità immobiliari iscritte in catasto, oggetto della tassa rifiuti è imponibile la superficie calpestabile e quella delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

La tariffa della Tari è determinata dal Comune per anno solare; essa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento, di raccolta e in genere dei costi relativi al servizio.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la Tari è dovuta nella misura non superiore al 40 per cento. Nel caso di raccolta differenziata sono previste riduzioni della tariffa. Sono altresì previste riduzioni in alcuni casi come per le abitazioni con unico occupante, oppure in caso di utilizzo stagionale o discontinuo dell'immobile. I Comuni che hanno adottato un sistema di misurazione puntuale possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva.

La Tasi sui servizi

La Tasi è descritta dai commi 669 e 681. Ha come presupposto l'erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, eccetera). Oggetto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora), le aree scoperte e quelle edificabili adibite a qualsiasi uso. Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative ed i terreni agricoli (slide 2). Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l'imposta è dovuta da un solo soggetto e

gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall'Imu); l'obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore ed il possessore. In caso di immobili in leasing la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l'intera durata. Il detentore che utilizza l'immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell'esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.

La base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'Imu e quindi il valore catastale per gli immobili il valore venale di mercato per le aree edificabili.

Nell'impianto uscito dalla legge di stabilità - ma ancora soggetto a modifiche in corso di approvazione - l'aliquota base della Tasi è pari all'1 per mille e, per l'anno 2014, può essere elevata fino al 2,5 per mille. In ogni caso, l'aliquota della Tasi prevista a livello comunale deve rispettare anche il tetto massimo del prelievo in modo tale che la somma di aliquote Imu e Tasi non sia superiore all'aliquota massima Imu prevista per i diversi tipi di fabbricati. Per i fabbricati rurali strumentali (che sono esclusi da Imu) l'aliquota non può eccedere l'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento (slide 3).

Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:

- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre sei mesi in un anno all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (slide 4).

Qualora l'utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il proprietario e l'utilizzatore hanno una autonoma obbligazione tributaria e l'utilizzatore versa l'imposta stabilita dal regola-

mento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.

I commi dal numero 682 in poi riprendono a regolare la Iuc costituita da Tari e Tasi e prevede che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari ed aliquote Tasi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione; l'ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.

Dichiarazione e versamenti

Il comma 684 introduce l'obbligo della dichiarazione Iuc che non comprende quella relativa all'Imu, la quale rimane pertanto autonoma tenuto conto che la relativa norma (articolo 13, comma 12-ter, del Dl n. 201/2011) non è stata abrogata. Tuttavia visto che il termine è identico (30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette ad imposta) appare evidente che l'adempimento della dichiarazione potrà essere unificato. In particolare il comma 687, con riferimento alla dichiarazione della Tasi, prevede che si applichino le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu.

In tutti i casi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano variazioni. Relativamente alla Tari valgono le superfici già dichiarate ai fini dalla Tarsu e Tares.

Nonostante l'istituzione della Iuc, di fatto la novità vera è l'introduzione della Tasi che essendo applicabile sulla medesima base imponibile dell'Imu, ai fini dichiarativi ne subirà la sorte.

Il versamento della Tari e della Tasi è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, cioè tramite bollettino di conto cor-

rente postale, oppure mediante altre modalità offerte dai servizi elettronici interbancari e postali. Il richiamo all'articolo 17 comporta la facoltà della compensazione orizzontale. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento consentendo come minimo due rate semestrali potendo differenziare Tari e Tasi; il contribuente ha la facoltà di versare i tributi entro il 16 giugno dell'anno in una unica soluzione. È previsto un decreto attuativo delle Finanze.

In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc e quindi si intende della Tari e Tasi si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% (la metà in caso di infedele dichiarazione) del tributo non versato con un minimo di 50 euro; quindi se le tasse sono state pagate l'omessa dichiarazione costa 50 euro. Più pesante della omessa dichiarazione risulta la sanzione in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario nel termine di 60 giorni nella cui fattispecie è prevista una sanzione da 100 a 500 euro. In tutti i casi il contribuente può prestare acquiescenza con la riduzione della sanzioni a 1/3.

L'Imu nel 2014

La legge di stabilità elimina le parole «fino al 2013» dall'articolo 13 del Dl n. 201/2011. L'imposta, quindi, diventa definitiva dal 2014. Di fatto l'Imu futura sarà identica a quella applicata nel 2012, con l'eccezione che non è dovuta per l'abitazione principale e per i fabbricati rurali strumentali. Il soggetto passivo è il titolare del diritto reale sull'immobile ivi compresa la comunione legale fra i coniugi, mentre è irrilevante la costituzione del fondo patrimoniale. I fabbricati accatastati in categorie private di rendita (come i fabbricati collabenti) sono esclusi da Imu anche con riferimento all'area di

Le slide



4 L'IMU: LE ESENZIONI COMUNALI

Il Comune può deliberare le seguenti assimilazioni:

- Unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero
- Abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero
- Unità immobiliare concessa in comodato ai figli o ai genitori che la utilizzano come abitazione principale. L'esclusione opera solo per il valore corrispondente a 500 euro di rendita o se il nucleo familiare ha un reddito non superiore a 15.000 euro

5 L'IMU: LE ALTRE NOVITÀ

- Abitazione principale A/1, A/8, A/9: aliquota 4 per mille (variabile in più o in meno di due punti) e detrazione di 200 euro elevabile fino all'ammontare dell'imposta
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o Iap: il coefficiente di determinazione della base imponibile è ridotto a 75 (anziché 110)
- Abitazioni a disposizione soggette a Imu, assolvono l'Irpef sul 50% del reddito
- In caso di versamento a Comune non competente la compensazione è effettuata tra enti; le richieste di rimborso per duplicazione di versamento si presentano sempre al Comune

6 L'IMU: LA DEDUCIBILITÀ PER LE IMPRESE

- L'imposta municipale è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo
- Nella misura del 20% (elevata al 30% per l'anno 2013)
- Con il criterio di cassa (articolo 99 del Tuir)
- Riguarda i beni immobili strumentali per natura o destinazione
- Non è deducibile ai fini di Irap

sedime (risoluzione Finanze n. 8/DF del 22 luglio 2013).

L'abitazione principale

L'abitazione principale viene esclusa da Imu (sarà soggetta alla Tasi) comprese le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per queste abitazioni e relative pertinenze, si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la detrazione di 200 euro.

La legge di stabilità 2014, prevede altre ipotesi di esclusione dall'imposta, senza la necessità che il Comune le recepisca in proprie deliberazioni.

1 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Le condizioni per ottenere l'esclusione sono che la cooperativa sia a proprietà indivisa, che l'utilizzatore sia iscritto a libro soci della cooperativa e che il medesimo socio dimori abitualmente nell'abitazione e abbia nella stessa la residenza. Nella prima versione della norma Imu questa fattispecie era solo destinataria della detrazione di 200 euro. Invece nel 2013 ha usufruito della esclusione dall'imposta.

2 I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm Infrastrutture del 22 aprile 2008. Si tratta di abitazioni destinate ad uso residenziale in locazione permanente a nuclei familiari svantaggiati. Si ritiene che la destinazione sia obbligatoriamente effettuata a titolo di abitazione principale degli utilizzatori.

3 L'abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ricorda che l'articolo 4, comma 12-quinquies del Dl n. 16/2012 stabilisce che ai soli fini dell'imposta municipale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l'assegnatario è debitore d'imposta; siccome generalmente per il coniuge separato la casa assegnata rappresenta l'abitazione principale, scatta l'esenzione da Imu. Per le Finanze, l'abitazione assegnata a un coniuge deve essere di proprietà dell'altro coniuge e non ad esempio di un familiare di quest'ultimo.

4 L'immobile posseduto e non

concesso in locazione al personale del servizio permanente nelle forze armate, di polizia ad ordinamento militare e civile, del corpo nazionale vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

5 Il comma 708 prevede l'esclusione dall'Imu per i fabbricati rurali a uso strumentale (articolo 9, comma 3-bis, Dl n. 557/1993). Si tratta di tutte le costruzioni strumentali all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile (fabbricati utilizzati per il ricovero degli animali, delle attrezzature, dei prodotti agricoli, abitazioni dei dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue, eccetera). Tali immobili risultano dal catasto urbano iscritti nella categoria D/10, oppure sono contrassegnati con la sigla «R», o comunque sono stati oggetto di variazione catastale allegando l'autocertificazione attestante la ruralità. Tutte le categorie catastali possono avere la natura di costruzione rurale; ad esempio gli uffici (A/10), i magazzini (C/2) o gli impianti fotovoltaici, se destinati alle attività agricole, usufruiscono dell'esclusione da Imu a patto che tale condizione sia stata dichiarata in catasto.

6 Una norma fuori dalla legge di stabilità - l'articolo 2, comma 2, del Dl n. 102/2013 - prevede che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imu i fabbricati e costruiti dall'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013 ha chiarito che l'esclusione si applica anche ai fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed f) del Dpr n. 380/2011. L'impresa costruttrice è quella titolare del permesso di costruzione o di recupero edilizio. Non è necessario che l'attività di costruzione sia esclusiva o principale. I fabbricati devono essere destinati alla vendita e quindi devono essere contabilizzati tra le merci in rimanenza. L'esenzione da Imu nella fattispecie non ha limiti temporali e decorre dall'ultimazione dei lavori (fino a tale data l'Imu è dovuta sull'area edificabile), fino alla cessione o alla locazione. Sono fatte salve le esenzioni già previste in materia di Ici di cui all'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

Inoltre, i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, rendendola quindi esente da imposta i seguenti fabbricati:

■ le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

■ l'abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero;

■ l'unità immobiliare concessa in comodato ai figli o ai genitori che la utilizzano come abitazione principale. L'esclusione da Imu scatta limitatamente al valore del fabbricato corrispondente a 500 euro di rendita catastale, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 15mila euro (Isee); l'agevolazione si applica per una sola unità immobiliare.

Viene prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione ad abitazione principale per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si tratta delle abitazioni soggette ad Imu pur essendo destinate ad abitazione principale. La detrazione spetta in misura proporzionale qualora i proprietari aventi diritto siano più di uno. I Comuni possono stabilire l'elevazione della detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, ma nel rispetto dei propri equilibri di bilancio. La detrazione spetta inoltre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), o da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità.

Sorprende l'applicazione della detrazione alle abitazioni assegnate dagli Iacp che nel 2013 hanno usufruito della esenzione totale dall'imposta (articolo 1 lettera b Dl 54/2013; Dl n. 133/2013) che sembra non ripetersi dall'anno 2014. Peraltro come sopra evidenziato a regime scatta l'esenzione per gli alloggi sociali di cui al Dm 22 aprile 2008 i quali hanno le caratteristiche delle abitazioni gestite dagli Iacp (slide 5).

I terreni agricoli

La base imponibile Imu per i terreni agricoli è determinata in base dell'articolo 13, comma 5 del Dl n. 201/2011 assumendo il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Tale procedura viene confermata anche dal 1° gennaio 2014. Tuttavia per i terreni agricoli (anche se non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto a 75 in luogo di 110 (lette-

ra c, comma 707). Ne consegue che la base imponibile dei terreni agricoli è molto differenziata in base alle caratteristiche del proprietario o del titolare del diritto reale sul terreno. Se il terreno è posseduto da un soggetto privo delle qualifiche professionali agricole, oppure è concesso in affitto l'Imu aumenta del 80% (da 75 a 135).

Al fine di individuare i soggetti che possono usufruire del minore coefficiente 75, è d'aiuto la circolare delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012. La riduzione del coefficiente si applica anche alle società agricole (con denominazione comprendente la dicitura di «società agricola») e con oggetto sociale esclusivo: l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile), aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap); tale qualifica si ottiene se un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali abbia la qualifica di Iap e sia iscritto nella gestione previdenziale agricola.

Qualora un terreno sia posseduto da più persone e solo alcune di esse siano coltivatori diretti o Iap, il minor coefficiente 75 si applica sulla quota del terreno di proprietà dei soggetti aventi diritto alla agevolazione. Anche le aree edificabili sono considerate terreni agricoli qualora siano destinate alla attività agricola e siano possedute da coltivatori diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Le altre disposizioni

L'articolo 8, del Dlgs n. 23/2001 dispone che l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef relativamente agli immobili non locati. Viene introdotta una ulteriore eccezione, oltre a quella già esistente per i redditi agrari dei terreni, per le abitazioni non locate situate nel medesimo Comune in cui si trova l'abitazione principale la cui rendita catastale (maggiorata di un terzo) concorre a formare la base imponibile Irpef nella misura del 50 per cento. In sostanza viene ridotta l'agevolazione della metà con decorrenza dal periodo di imposta 2013.

■ **Gli enti non commerciali.** Presentano la dichiarazione solo in via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del ministero dell'Economia. Con le stesse modalità questi enti presenteranno anche la dichiarazione del 2012 che è rimasta ancora in sospeso. Per la generalità dei contribuenti la presentazione della dichiarazione in via telematica resta una facoltà. Il versamento dell'imposta degli enti commerciali

è effettuato in tre rate: le prime due entro il 16 giugno e 16 dicembre nella misura del 50% dell'imposta relativa all'anno precedente ed il conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo. Ciò per le particolari modalità di determinazione dell'Imu in ragione della superficie destinata all'attività commerciale.

■ **I rimborsi.** In caso di errore nel versamento dell'imposta a Comune non competente, il Comune che ha ricevuto il versamento indebito lo riversa a quello competente. Analogo procedimento si applica fra Comune e Stato in caso di errore di ripartizione del tributo fra i due enti. In sostanza il contribuente non deve fare nulla. In caso di maggior versamento la richiesta di rimborso da parte del contribuente è rivolta al Comune anche per la quota di competenza dello Stato. Si ricorda che è attribuita allo Stato soltanto l'imposta dei fabbricati di categoria D calcolata con la aliquota dello 0,76 per cento.

■ **La sanatoria 2013.** Per l'insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dell'anno 2013 non sono dovute sanzioni, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata Imu dovuta per l'anno 2014 che scadrà il 16 giugno prossimo. La norma non contempla la mini-Imu in cui scadenza era prevista al 24 gennaio 2014.

■ **La deducibilità dell'imposta.** L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di arte e professione nella misura del 20 per cento. Rimane invece in deducibile ai fini dell'Irap. A nostro parere si deve trattare degli immobili strumentali sia per destinazione che per natura appartenenti alla sfera dell'impresa (articolo 65 del Tuir). Per quanto riguarda i professionisti, per i quali non c'è una sfera contabile della professione, si ritiene che l'Imu sia deducibile per quelli utilizzati esclusivamente per l'attività professionale, alla stessa stregua per cui non si dichiara la rendita catastale (slide 6).

Certamente l'imposta è deducibile per i fabbricati acquistati nel periodo 2007/2009 per i quali è deducibile l'ammortamento e per quelli registrati in contabilità Iva. Dubbi per la deducibilità al 50% per gli immobili utilizzati promiscuamente per la attività e come abitazione (articolo 54, comma 3, del Tuir). La deducibilità è consentita dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 per il quale è elevata al 30 per cento. La norma non fa alcun riferimento alla Tasi che dovrebbe essere deducibile interamente non essendo contemplata l'indetraibilità.

Le slide

1 LO SCENARIO

Art. 10 Dlgs 23/11, art. 26 Dl 104/13 e legge 147/13

- Riforma della tassazione con imposta di registro dei trasferimenti immobiliari
- Qualche riflesso per gli atti di trasferimento immobiliare in campo Iva
- Le imposte fisse (registro, ipotecaria, catastale) stabilite in 50 o in 200 euro
- Taglio lineare a tutte le agevolazioni
- Non cambia il prezzo valore
- Non cambia il credito d'imposta
- Non cambia (se non minimamente) la successione ereditaria e le donazioni

2 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA /1

- Imposta di registro = 2% (sul valore catastale), minimo 1.000 euro
- Imposta ipotecaria = 50 euro
- Imposta catastale = 50 euro

- Iva = 4%
- Imposta di registro = 200 euro
- Imposta ipotecaria = 200 euro
- Imposta catastale = 200 euro

3 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA /2

Presupposto oggettivo:

- **Imposta di registro**
Abitazione non A/1, A/8, A/9

- **Iva**
Abitazione non di lusso (Dm 2 agosto 1969)

4 COMPRAVENDITA DI ABITAZIONE DIVERSA DALLA «PRIMA CASA»

- Imposta di registro = 9% (sul valore catastale), minimo 1.000 euro
- Imposta ipotecaria = 50 euro
- Imposta catastale = 50 euro

- Iva = 10%
- Imposta di registro = 200 euro
- Imposta ipotecaria = 200 euro
- Imposta catastale = 200 euro

Trasferimenti immobiliari. Dagli acquisti ai conferimenti, le novità in vigore dal 1° gennaio 2014

Riscritta l'imposta di registro

Angelo Busani



Ridotte le aliquote, vengono eliminate le agevolazioni

Dal 1° gennaio 2014 è stata modificata in modo consistente la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto della presa di vigore dell'articolo 10, Dlgs 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del Dl Istruzione (Dl 104/2013, convertito in legge 128/2013).

Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale. Tuttavia, qualche modifica minore riguarda anche i trasferimenti imponibili a Iva. Infine, ogni qualvolta siano dovute le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (e qui a prescindere dal fatto che si tratti di atti aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili), queste imposte, dal 1° gennaio 2014, sono dovute nella misura fissa di 200 euro al posto del precedente importo di 168 euro.

Questa riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari, è stata disposta, come detto, dal Dlgs 23/2011. In quell'epoca - il decreto è datato 14 marzo 2011 - si pensava a un riordino complessivo della tassazione immobiliare (fondato sulla riforma del catasto, ancora inattuata). Pertanto, quando il decreto stabilì un completo stravolgimento della tassazione dei trasferimenti immobiliari e ne dispose l'entrata in vigore a oltre due anni e mezzo di distanza, nessuno credette che quella norma di qualche riga appena sarebbe mai entrata in vigore.

Venne infatti intuita solo come un mero spunto, suscettibile di ampia rivisitazione (anche per la minuziosità delle molteplici e specifiche situazioni da disciplinare) nel corso della sua programmata lunghissima vacanza.

Cosicché la norma è finita in un cassetto, nessuno vi ha dato credito e tutti se ne sono dimenticati: basti rammentare che le Entrate hanno elaborato a fine maggio 2013 una circolare esplicativa dell'intera imposta di registro (la 18/E) di oltre 230 pagine (e quindi senza precedenti quanto a corposità e ampiezza) che ora diventa carta straccia dopo appena qualche mese dalla sua elaborazione.

Quel cassetto è poi stato riaperto solo di recente e cioè dall'emissione del Dl Istruzione, che ha leggermente emendato l'articolo 10 Dlgs 23/2011. Nessuno, però, ha avuto l'accortezza di cancellare questa norma, dal momento che non era stato attuato quel disegno di complessivo riordino della tassazione immobiliare che ne era il fondamento. La sua entrata in vigore è stata inspiegabilmente considerata come un fatto ineluttabile, con la conseguenza che ci troviamo ora a che fare con una revisione profondissima del quadro normativo precedente guidata da un'unica logica: e cioè che non c'è alcuna logica che l'abbia guidata.

Prima casa e altri immobili

Focalizzando il ragionamento sull'imposta di registro, occorre anzitutto rilevare che l'aliquota per l'acquisto della "prima casa" si è abbassata dal 3 al 2% (ma con un minimo di 1.000 euro).

Sono cambiati, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: fino al 31 dicembre 2013 si guardava alle caratteristiche elencate nel Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969 (per il quale sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra loro caratteristica); dal 1° gennaio 2014, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, sono considerate "di lusso" - e quindi non agevolabili - le sole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.

li - le sole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.

Va però precisato che le caratteristiche "di lusso" elencate nel Dm 2 agosto 1969 non sono state cancellate dal sistema, in quanto ad esse si deve continuare a far riferimento quando l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto imponibile a Iva. In altri termini, un appartamento di categoria A/1 situato in un condominio non può più avere l'agevolazione "prima casa" se viene venduto con un atto tassabile con l'imposta proporzionale di registro, ma potrà avere il beneficio fiscale chi lo comprerà con un atto imponibile a Iva (a meno che l'appartamento sia di estensione superiore a 240 metri quadrati).

Ogni altro trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro dal 1° gennaio 2014 viene invece tassato:

- di regola, con l'aliquota del 9% (prima si spaziava dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di 1.000 euro;

- con l'aliquota del 12% (sempre con 1.000 euro di minimo), se si tratta di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap (e cioè gli imprenditori agricoli a titolo principale) iscritti nella relativa gestione previdenziale (nel 2013 l'aliquota applicabile a questa fattispecie era del 15%, cui si aggiungeva il 3% per imposte ipotecaria e catastale);

- con le imposte fissa di registro e ipotecaria (nel loro nuovo importo di 200 euro per ciascuna), oltre all'1% di imposta catastale se si tratta di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti e Iap (che siano iscritti alla relativa gestione previdenziale) e dalle società "agricole"; in quest'ultimo caso si ha, in sostanza, una conferma della precedente tassazione, con il solo lieve aumento rappresentato dall'incremento delle imposte fisse da 168 a 200 euro.

Va evidenziato, poi, che in tutti i casi in cui si applicano queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12%:

- le imposte ipotecaria e catasta-

le sono dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le imposte fisse di 168 euro vigenti fino al 31 dicembre 2013 (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) sono state aumentate e oggi sono dovute nella nuova misura di 200 euro;

- si ha una completa esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente erano invece dovute nella misura di 320 euro complessivi (230 + 35 + 65).

Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione applicabile. Peraltro, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (pari a 1.000 euro) penalizza inevitabilmente le transazioni di minor valore e, quindi, quelle meno indicate per subire un aggravio impositivo.

Ad esempio, se fino al 31 dicembre 2013 si vendeva un posto auto per il prezzo di 4 mila euro (e non si applicava l'agevolazione "prima casa"), si otteneva un carico complessivo di 936 euro (280 + 168 + 168 + 320) mentre, dal 1° gennaio 2014, la stessa fattispecie ha la seguente tassazione: 1.000 euro per imposta di registro, 50 euro per imposta ipotecaria e 50 euro per imposta catastale, per un totale di 1.100 euro.

La riforma cancella tante agevolazioni, ma non il "prezzo-valore", introdotto dall'articolo 1, comma 497, legge 266/2005. Secondo tale norma, in caso di contratto a titolo oneroso avente a oggetto il trasferimento di una abitazione a una persona fisica che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, la parte acquirente può richiedere che la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, sia costituita (non - come è di regola prescritto - dal valore del bene trasferito, ma) dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento, e quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel contratto.

Non cambia nulla anche sotto il profilo del credito d'imposta. In base all'articolo 7, commi 1 e 2, legge 448/1998, è attribuito un credi-

to d'imposta al contribuente che acquisti con l'agevolazione "prima casa" un'altra casa di abitazione, entro un anno dalla cessione dell'abitazione per il cui acquisto abbia in passato ottenuto l'agevolazione "prima casa".

Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva versata in relazione al precedente acquisto agevolato, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva dovute per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Quindi, per effetto del credito d'imposta, anche il limite del minimo di 1.000 euro può essere assorbito.

Agevolazioni: la «stretta»

La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari ha, di regola, comportato un affievolimento del carico impositivo. Viceversa, in numerosi casi particolari che prima erano osservati con "occhio di riguardo" dal legislatore, si deve fare i conti - dal 1° gennaio 2014 - con un aumento della tassazione, anche notevole, a causa:

- dell'accorciamento della catena delle aliquote (prima si spaziava dal 3 al 15%, passando attraverso il 4, il 7 e l'8%; ora abbiamo solo il 2, il 4, il 9 e il 12%);

- dell'esplicita affermazione (articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2010) secondo la quale, «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» in relazione agli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento».

Tra l'altro, quest'ultima norma è di assai difficile interpretazione, perché presuppone di qualificare una determinata fattispecie in termini di «agevolazione», quando invece le singole fattispecie oggetto di tassazione diversa da quella ordinaria mal si prestano, proprio per la loro particolarità, a essere qualificate come situazioni "agevolate". Spesso infatti è più facile intendere il trattamento tributario di queste situazioni come la tassazione ordinaria del

Le slide

5 COMPRAVENDITA DI TERRENI SOGGETTA A IMPOSTA DI REGISTRO

Tassazione «ordinaria»

- Imposta di registro = 12%, minimo 1.000 euro
- Imposta ipotecaria = 50 euro
- Imposta catastale = 50 euro

Acquisto del coltivatore diretto, dello Iap e della società agricola

- Imposta di registro = 200 euro
- Imposta ipotecaria = 200 euro
- Imposta catastale = 1%

6 PENALIZZATE LE PICCOLE COMPRAVENDITE

Imponibile 4.000 euro (posto auto, no prima casa)

Fino al 31 dicembre 2013

- Imposta di registro = 7% = 280 euro
- Imposta ipotecaria e catastale = 168 + 168 euro
- Imposta di bollo e tasse ipotecarie = 320 euro
- Totale = 936 euro

Dopo il 31 dicembre 2013

- Imposta di registro = 9% = 1.000 euro
- Imposta ipotecaria e catastale = 50 + 50 euro
- Imposta di bollo e tasse ipotecarie = nulla
- Totale = 1.100 euro

7 SOPPRESSE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2010

Relativamente agli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento» (...) «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali»

- Apporti a fondi immobiliari?
- Separazione e divorzio?

8 OPERAZIONI D'IMPRESA

Cessione d'azienda con immobili

Il valore immobiliare si tassa al 9% (anziché al 10%)

Conferimento di fabbricati strumentali

Registro al 4%

Conferimento di immobili in società Ue

Registro fissa, ipocatastale al 3%

caso specifico, piuttosto che come una imposizione agevolata.

Analizziamo ora caso per caso le situazioni, confrontando la vecchia e la nuova disciplina applicabile.

■ **Immobili di interesse storico artistico.** Fanno parte della prima categoria di tagli, innanzitutto, gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti al vincolo disposto in precedenza dalla legge 1089/1939 e ora dal Dlgs 42/2004 (il Testo unico dei beni culturali). Fino al 31 dicembre scorso, il trasferimento di questi fabbricati (se ceduti con atto non imponibile a Iva) era soggetto all'imposta di registro del 3% (oltre a un altro 3% per imposte ipotecaria e catastale). Con il 1° gennaio 2014, la tassazione di registro sale al 9% mentre scendono alla misura fissa di 50 euro ciascuna le imposte ipotecaria e catastale. Il risultato è dunque quello di un notevole incremento.

■ **Acquisti dei Comuni.** Stellare l'aumento della tassazione degli acquisti da parte dei Comuni. Fino al 31 dicembre, si applicavano le imposte fisse di registro e ipotecaria (di 168 euro ciascuna) e l'imposta catastale dell'1 per cento. Dal 1° gennaio con il registro si passa al 9% e le imposte ipotecaria e catastale si abbattano alla misura fissa di 50 euro ciascuna.

■ **Acquisti delle Onlus.** Anche le Onlus escono malconce dalla riforma, che ora tassa i loro acquisti con l'aliquota del 9% di imposta di registro e con le solite due misure fisse di 50 euro per l'imposta ipotecaria e per l'imposta catastale. Anteriormente, gli acquisti delle Onlus trovavano una favorevole accoglienza da parte della legge di registro (che disponeva l'applicazione della sola misura fissa di 168 euro) e un trattamento "ordinario" quanto alle imposte ipotecaria e catastale (e cioè un carico complessivo del 3 per cento).

■ **Immobili all'estero.** Nei limitati casi in cui in Italia si stipulavano contratti aventi a oggetto immobili siti all'estero, la legislazione cessata con il 2013 prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro in misura ovviamente fissa, in considerazione del fatto che la tassazione proporzionale è applicata dallo Stato nel quale l'immobile è situato. Ora invece, inespugnabilmente, non solo si deve applicare l'aliquota del 9% (provocando una doppia imposizione transfrontaliera), ma occorre anche considerare che la base imponibile è data dal valore "pieno" del bene in questione (e cioè senza poter far ricorso alla prassi del "prezzo-valore") e che non si

può accedere all'agevolazione "prima casa".

■ **Immobili in piani particolareggiati.** L'acquisto di immobili compresi nell'ambito di piani particolareggiati di edilizia residenziale beneficiava, a condizione del completamento del programma edilizio entro un certo tempo, dell'imposta di registro dell'1% (ma con l'aliquota complessiva 4% si dovevano applicare le imposte ipotecaria e catastale). Con la riforma, bisogna applicare l'aliquota del 9% per l'imposta di registro (con un considerevole aumento della tassazione), con il parziale sollievo delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di soli 50 euro per ciascuna.

■ **Apporti a fondi immobiliari.** Fino al 31 dicembre 2013, l'apporto di immobili in un fondo immobiliare da parte di un privato (o l'apporto di abitazioni da parte di un soggetto Iva in regime di esenzione da Iva) scontava l'imposta di registro in misura fissa. Lo si ricava dall'articolo 9, comma 1, Dl 351/2001 e da due norme del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986): l'articolo 7 della Tabella e l'articolo 11 della Tariffa Parte Prima. Le imposte ipotecaria e catastale erano però dovute nella misura ordinaria del 3% complessivo.

È dunque questa una "agevolazione" e, come tale, cancellata dal nostro ordinamento dal 1° gennaio 2014? Pare proprio di no: l'apporto in un fondo è una situazione talmente particolare da permettere di qualificare la sua tassazione non come "agevolata", ma come la tassazione "specificata" di questa determinata scena contrattuale, che è ben lungi dal poter essere classificata come un beneficio fiscale.

■ **Separazione e divorzio.** Una delle situazioni che maggiormente potrebbe essere incisa dalla nuova norma sul taglio delle agevolazioni è quella dei trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio. L'articolo 19 della legge 74/1987, sul divorzio sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività. La Corte Costituzionale, con sentenza 154/1999 estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento tra le due ipotesi.

Ebbene, se si ritenesse che questa fattispecie sia da classificare come "agevolazione", dal 1° gennaio 2014, dovrebbe accadere che - da un regime di completo esonero da tassazione - si dovrebbe passare (ipotizzando un

valore imponibile di 100mila euro) a un carico fiscale di:

- 1 9.100 euro (9mila + 50 + 50) in caso di compravendita per la quale non si applichi l'agevolazione "prima casa";
- 2 3.100 euro (3mila + 50 + 50) se è utilizzabile l'agevolazione "prima casa".

Ma pare che una tale conclusione non sia quella più appropriata, in quanto sembra abbastanza chiaro che - nel caso in esame - non si debba ragionare tanto in termini di "agevolazione", ma si debba piuttosto ritenere che si tratti di un regime fiscale "specifico". Vale a dire, un trattamento tributario dettato ad hoc con riguardo alla peculiarità di questi trasferimenti, non al fine di "agevolarli" ma, al contrario, per non trovare nella disciplina tributaria un inciampo alla loro effettuazione, e cioè allo scopo di non impedire, per ragioni meramente fiscali, la sistemazione di situazioni il cui valore sociale è ben più elevato della semplice questione tributaria che esse sollevano.

La riforma e l'Iva

La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari (detta dall'articolo 10, Dlgs 23/2011, e dall'articolo 26, Dl 104/2013) riguarda principalmente gli atti soggetti a imposta di registro, ma ha un indubbio impatto anche sulle operazioni che rientrano in campo Iva.

Infatti, per quelle imponibili a Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale degradano alla misura fissa (la quale dal 1° gennaio è stata elevata da 168 a 200 euro). Mentre per alcune operazioni soggette a Iva - ma esenti dall'applicazione di quest'ultima imposta - si deve applicare l'imposta proporzionale di registro e quindi la riforma ha un pieno impatto.

Vediamo i due casi.

■ **Le operazioni esenti da Iva.** Gli atti di trasferimento esenti da Iva, se hanno per oggetto immobili abitativi (si pensi alla vendita di una abitazione dopo il decorso di un quinquennio dalla sua ultimazione), sono dunque soggetti a imposta proporzionale di registro.

Anche questi atti beneficiano pertanto dell'affievolimento impositivo che deriva:

- 1 dall'introduzione delle nuove aliquote del 2% (applicabile se l'acquirente domanda l'agevolazione "prima casa") e del 9% (applicabile in ogni altra ipotesi);
- 2 dall'abbattimento a 50 euro per ciascuna delle imposte ipote-

caria e catastale;

3 dall'abolizione dell'imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (dovute nella complessiva misura di 320 euro fino allo scorso 31 dicembre).

■ **Le operazioni imponibili a Iva.** Viceversa, un lieve incremento del carico impositivo si ha, dal 1° gennaio scorso, per le operazioni imponibili a Iva, nelle quali, per il principio di alternatività, occorre applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa: infatti, l'importo di queste tasse fisse è stato elevato, come già osservato, da 168 a 200 euro. Al riguardo, è bene precisare che:

- 1 le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella nuova misura fissa di 50 euro per ciascuna, quando si tratta di atti soggetti alle nuove aliquote del 2 e del 9 per cento;
- 2 in ogni altro caso, come è quello degli atti imponibili a Iva, le imposte fisse (di registro, ipotecaria e catastale) sono dovute, dal 1° gennaio 2014, nella nuova misura di 200 euro ciascuna.

■ **Le operazioni delle società di trading immobiliare.** Un notevole incremento di tassazione si ha nel caso dell'acquisto di abitazioni, in esenzione da Iva, da parte di società che hanno per oggetto il commercio di beni immobili.

Per queste operazioni, fino al 31 dicembre 2013, era prevista infatti un'aliquota di registro dell'1%, al fine di non penalizzare il commercio di abitazioni da parte delle imprese che professionalmente ne effettuano l'acquisto al fine della rivendita: in sostanza, per parificare l'acquisto che fosse imponibile a Iva con l'acquisto in esenzione da Iva (e quindi con applicazione dell'imposta proporzionale di registro).

Questa "corsia preferenziale", con il 1° gennaio 2014, è stata ingiustamente chiusa e pertanto questi atti sono ora tassati secondo il metodo "ordinario": imposta di registro al 9% e imposta ipocatastale nella misura fissa complessiva di 100 euro.

■ **Le cessioni di fabbricati strumentali.** Nulla cambia in merito alle imposte ipotecaria e catastale dovute per la cessione di fabbricati strumentali che rientri in campo Iva. Infatti, sia che si tratti di operazioni imponibili (ad esempio: fabbricato venduto immediatamente dopo la sua costruzione) che di operazioni esenti (ad esempio, fabbricato venduto da impresa non costruttrice che non eserciti l'opzione per l'imponibilità), le imposte ipotecaria e catastale rimangono stabili nella "vecchia" rispettiva misura del 3 e dell'1 per cento.

Cambia solamente il loro importo minimo (che ora non può essere

inferiore a 200 euro) e l'importo dell'imposta fissa di registro, che passa da 168 a 200 euro.

In questo caso non può essere applicata, per le imposte ipotecaria e catastale, la nuova misura fissa di 50 euro perché essa, come già osservato, non si può utilizzare per qualsiasi trasferimento immobiliare, ma solo per quelli che siano tassati con la nuova imposta di registro del 2 o del 9 per cento.

Le operazioni d'impresa

I conferimenti immobiliari in società hanno, dal 1° gennaio scorso, il seguente "triplo binario":

- 1 l'aliquota di registro del 4% (cui va aggiunto un complessivo 3% a titolo di imposte ipotecaria e catastale), se il conferimento ha per oggetto un fabbricato strumentale;
- 2 l'aliquota di registro del 9% (cui aggiungere 100 euro per imposte ipotecaria e catastale), per il conferimento di qualsiasi altro fabbricato e per le aree edificabili;
- 3 l'aliquota di registro del 12% (oltre all'imposta ipotecaria e catastale di complessivi 100 euro) se l'oggetto del conferimento è un terreno agricolo.

Nel caso delle cessioni di azienda, si riduce il carico impositivo delle operazioni nel cui ambito siano compresi anche fabbricati, in quanto la parte del valore di cessione riferibile a questi asset passa da una tassazione complessiva del 10% (per imposte di registro, ipotecaria e catastale) alla nuova tassazione formata dal 9% di imposta di registro e dall'importo fisso di 100 euro per imposte ipotecaria e catastale.

Viceversa, un lieve incremento di tassazione si ha, dal 1° gennaio scorso, per i conferimenti d'azienda in società: si continuano a scontare tre imposte fisse (per imposte di registro, ipotecaria e catastale) ma sostituendo il nuovo importo di 200 euro (dovuto per ciascuna di esse) al precedente importo di 168 euro.

Resta tassato con la sola imposta fissa di registro il conferimento in società aventi sede in Paesi appartenenti all'Unione europea di immobili siti in Italia (nel caso di conferimento in Paesi extra-UE si deve applicare invece il trattamento "ordinario" e cioè l'imposta di registro proporzionale del 9 per cento). Quindi, l'unica variazione rispetto al passato è, in questo caso, l'aumento dell'importo fisso da 168 a 200 euro per tutte le tre imposte applicabili (registro, ipotecaria e catastale).

Le slide

1 IMPIANTI FOTVOLTAICI

Sono «immobili» quando dichiarati tali in catasto (ad esempio centrale elettrica in cat. D/1 o D/10 o se installati su pareti o tetti di immobili)

Sono qualificati mobili quando:

- La potenza nominale dell'impianto non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare
- La potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari
- Per installazioni al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli è inferiore a 150 metri cubi

2 CONDOMINI E PRIVATI CON ECCEDEZZA DI ENERGIA PRODOTTA

• Problemi per sentenza della Corte Ue 20 giugno 2013 causa C-219/12 Fuchs

• Contrasto con risoluzione 88/E del 2010 che esonera impianti con potenza inferiore a 20 kW

• Questione da risolvere a livello comunitario con il «comitato Iva»

3 COOPERATIVE SOCIO SANITARIE

• Ripristinata l'aliquota del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie rese da «cooperative sociali» nei confronti di chiunque

• Resta aliquota l'ordinaria del 22% sulle medesime prestazioni rese da «cooperative non sociali» o «non Onlus»

• Procedura di infrazione sospesa in attesa di riesame complessivo del settore

• Problemi per violazione della principio comunitario della «libera concorrenza»

4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

• Aliquota del 10% indipendentemente dalla loro collocazione

• Possibile rideterminazione in aumento dei prezzi per adeguamento alla nuova aliquota

Imposte indirette. Le modifiche contenute in norme di legge, prassi amministrativa e giurisprudenza

L'Iva fa il pieno di correzioni

Renato Portale



Dagli impianti fotovoltaici alla web-tax

Provvedimenti legislativi, sentenze della Corte Ue e della Cassazione, prassi amministrativa aprono il 2014 con numerose novità Iva. I cambiamenti sono diretti sia al recupero interno di risorse che alla riduzione del rischio di infrazione comunitarie. I settori rilevanti più interessati sono: gli immobili (con le novità sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, su cui si veda la relazione pubblicata alle pagine precedenti), il fotovoltaico, le prestazioni socio-sanitarie, i distributori automatici, l'editoria. Importanti chiarimenti sono intervenuti sulla detrazione e rivalsa dell'imposta a seguito di accertamento dell'Ufficio.

Più in generale, l'Iva è oggetto in questi anni di profondi interventi di modifica. Infatti, il 1° gennaio 2013 ha debuttato la fattura europea, a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE; sono poi in arrivo nuove regole sul commercio elettronico e sullo "sportello unico" che sarà utilizzato dal 2015 con l'entrata in vigore del regolamento 967/2012 per quanto riguarda le prestazioni di telecomunicazione, di teleradio-diffusione e gli altri servizi elettronici a persone non soggetti passivi; inoltre, una dichiarazione Iva "standard" europea sarà adottata dal 2017. Nel corso di quest'anno sono attese semplificazioni, mentre le sentenze della Corte di giustizia sempre più frequenti (sono oltre 600 dal 1975 a oggi, con un picco di 60 giudizi depositati nel corso del 2013) porteranno l'amministrazione finanzia-

ria a rivedere diversi orientamenti manifestati in passato.

Gli impianti fotovoltaici

La circolare 36/E del 19 dicembre 2013 ha fornito alcune importanti risposte ai dubbi inerenti il settore del fotovoltaico. Secondo l'Agenzia:

- la diversa qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti comporta l'applicazione, ai fini Iva, di disposizioni diverse per determinare il regime di imposizione, il momento di effettuazione dell'operazione, l'individuazione del luogo di effettuazione dell'operazione;
- la precedente prassi viene ora superata e gli impianti sono qualificati sulla base della loro rilevanza catastale;
- si considerano immobili quando sono dichiarati tali in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte integrante;
- in particolare le installazioni sono da considerarsi immobili quando:

1) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;

2) sono posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per loro sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto al termine della loro installazione; pertanto, se non scatta l'obbligo di menzione nella dichiarazione in catasto, l'impianto deve essere considerato bene mobile;

3) sono qualificati mobili quando:

- 1) la potenza nominale dell'impianto non è superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- 2) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto;
- 3) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva degli spazi che dividono i pannelli fotovoltaici)

e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 28 del 2 gennaio 1998.

Di impianti fotovoltaici si è occupata anche la Corte Ue che, con la sentenza del 20 giugno 2013 relativa alla causa C-219/12 Fuchs, ha chiarito che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato a uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta sia

costantemente inferiore alla quantità complessiva consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» in base alla direttiva Iva.

L'agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 19 dicembre non affronta questo problema, ma indirettamente conferma quanto riportato nella precedente risoluzione 88/E del 2010, vale a dire che i "premi" percepiti dai titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente di potenza fino a 20 KW non hanno alcuna rilevanza fiscale, nel presupposto che gli impianti sono destinati a soddisfare principalmente bisogni personali.

La questione deve essere risolta in una delle prossime riunioni del Comitato Iva - istituito in base all'articolo 398 della direttiva Iva - per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni.

Le cooperative socio-sanitarie

Dal 1° gennaio 2013, per prevenire una procedura di infrazione della Commissione europea, la legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) aveva abrogato il numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto Iva ed elevato l'aliquota dal 4% al 10%, a partire dai contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2013 solo per le prestazioni rese in appalto o convenzione da coopera-

tive sociali o dai loro consorzi.

Tuttavia, la legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 172, ha modificato tale disposizione stabilendo che, in attesa della riforma dei regimi speciali Iva previsti dalla direttiva 112/2006/UE l'aliquota del 4%, indicata dal numero 41-bis della tabella A, non si applica alle cooperative e loro consorzi che non abbiano carattere "sociale" secondo la legge 381/91. Ciò significa che:

- viene ripristinato il regime precedente, con l'applicazione dell'Iva al 4% o, su opzione, l'esenzione dall'imposta per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi;
- per le cooperative non sociali o non Onlus si applicano sempre e in ogni caso l'aliquota ordinaria del 22% sia per le prestazioni rese in esecuzione di contratto di appalto o altre convenzioni, sia per quelle rese a pagamento diretto nei confronti di utilizzatori finali.

La disposizione lascia perplessi e sembra violare il principio comunitario della libertà di concorrenza, penalizzando le cooperative non sociali o non Onlus, che devono applicare l'aliquota ordinaria del 22% contro quella super ridotta del 4% a favore delle cooperative sociali.

La disposizione lascia perplessi e sembra violare il principio comunitario della libertà di concorrenza, penalizzando le cooperative non sociali o non Onlus, che devono applicare l'aliquota ordinaria del 22% contro quella super ridotta del 4% a favore delle cooperative sociali.

I distributori automatici

Per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, dal 1° gennaio 2014 si applica in ogni caso l'aliquota del 10% indipendentemente dalla collocazione (stabilimenti, uffici, collettività, ospedali pubblici esercizi, spazi o luoghi pubblici) degli apparecchi. L'articolo 20 del decreto legge 63 del 2013 ha, infatti, soppresso la voce 38 della tabella A, parte II, modificando la voce 121, parte III, della tabella A.

La legge di stabilità 2014 ha inserito il seguente periodo all'articolo 20: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione (...), stipulati entro la data di entrata in vigore

dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere ride-terminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'Iva».

È possibile, quindi, per i contratti in corso al 1° gennaio 2014, ride-terminare in aumento i prezzi di somministrazione per adeguarli all'aumento dell'aliquota dal 4% al 10 per cento.

I prodotti editoriali

Dal 1° gennaio 2014 la vendita agevolata di supporti integrativi relativi ai prodotti editoriali ha subito una drastica riduzione, con limitazione delle agevolazioni alla sola commercializzazione di tali prodotti insieme ai libri scolastici, universitari o fruibili dai disabili visivi, in presenza di determinate condizioni. Le agevolazioni sui supporti editoriali a giornali quotidiani, periodici e libri di natura diversa, sono state ridotte sia per quanto riguarda l'aliquota - che sconta ora, in ogni caso, la percentuale applicabile per ciascuno dei beni ceduti - sia per quanto riguarda la forfettizzazione della resa, che non insegue più la "connessione funzionale" del supporto al prodotto editoriale, ma resta sempre esclusa e con applicazione del sistema delle "copie vendute".

La pubblicità online

Secondo il nuovo articolo 17-bis inserito nel corpo del decreto Iva dall'articolo 1, comma 33, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva italiana.

A corollario di questo, il comma 178 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità 2014 prevede che:

- 1) l'acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire

Le slide

5 EDITORIA E SUPPORTI INTEGRATIVI

- Limitazione delle agevolazioni ai soli libri scolastici, universitari o fruibili da disabili
- Cessioni di giornali e periodici con "supporti" o altri gadget scontano l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti (4% prodotto editoriale, 22% gadget)
- Applicazione del sistema delle "copie vendute"

6 WEB TAX PER PUBBLICITÀ ONLINE

- Nuovo articolo 17-bis in vigore dal 1° luglio 2014 - Acquisto di pubblicità on line solo attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana
- Tracciabilità dei pagamenti dal 1° gennaio 2014 con il rebus della partita Iva del fornitore non residente

7 RIVALSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E DETRAZIONE

- No accertamento induttivo
- Necessità atto definitivo anche a seguito di «istituti deflattivi»
- No Iva pagata a titolo provvisorio
- Assenza di partita Iva
- Accertamento dogane (modifica Ris. 228/2007)
- Esportatore abituale e splafonamento
- Reverse charge e violazione del regime
- Adempimenti per la rivalsa
- Adempimenti per la detrazione

8 SEMPLIFICAZIONI IVA

- Esportatore abituale
- Vies
- Gruppi Iva su modello direttiva
- Separazione attività e modifica articolo 36
- Inversione contabile da estendere
- Contribuenti minori: soglia da elevare a 65.000 euro
- Revisione sistema sanzionatorio

la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario;

2 con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia stessa, in via telematica, delle informazioni necessarie per effettuare i controlli.

La norma contenuta nell'articolo 17-bis entra in vigore il 1° luglio 2014 per effetto del decreto legge 151 del 2013, mentre dal 1° gennaio di quest'anno l'acquisto di questi servizi deve seguire le regole di pagamento previste nel comma 178 mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Dopo l'accertamento

Con la circolare 35/E del 17 dicembre 2013, l'Agenzia ha dato importanti chiarimenti in merito alla rivalsa e alla detrazione dell'Iva pagata a seguito di accertamento. La circolare, strutturata come risposta ai quesiti più frequenti, ha fornito le soluzioni indicate di seguito.

1 **Ambito di applicazione della rivalsa.** La rivalsa si applica solo se la base imponibile è riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti. Va esclusa invece se manca tale condizione, come nel caso dell'Iva dovuta a seguito di un accertamento induttivo.

2 **Atti che consentono la rivalsa e definitività dell'atto.** È necessario che avvengano la definizione dell'accertamento e il pagamento di imposta, sanzione e interessi. Pertanto, le norme valgono quando l'accertamento si è reso definitivo anche attraverso uno degli istituti deflattivi (accertamento con adesione; adesione a invito al contraddittorio; adesione ai processi verbali di constatazione; acquiescenza; conciliazione giudiziale; mediazione; mancata impugnazione atto di accertamento) o a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

3 **Iva pagata all'Erario a titolo provvisorio.** Il diritto alla rivalsa non può essere esercitato se l'Iva è versata in pendenza di giudizio venendo corrisposta a titolo provvisorio. Solo nel momento in cui l'esito sia favorevole all'amministrazione finanziaria può essere esercitata la rivalsa anche per quanto già versato nel

corso del contenzioso.

4 **Assenza di partita Iva al momento della commissione della violazione oggetto di accertamento.** L'omessa apertura della partita Iva non può essere sanzionata con la preclusione della rivalsa, pena la violazione del principio di neutralità dell'Iva. In tale situazione il soggetto accertato potrà esercitare la rivalsa utilizzando la partita Iva attribuitagli d'ufficio in sede di accertamento.

5 **Iva all'importazione liquidata in sede di accertamento di revisione dell'ufficio doganale.** La facoltà di detrarre l'Iva pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche se il debitore d'imposta è l'importatore. Pertanto, a modifica della precedente risoluzione 228 del 21 agosto 2007, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'importatore, debitore d'imposta, ha pagato l'imposta, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi.

6 **Esportatore abituale e splafonamento.** La tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'Iva pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in base alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore. L'esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento potrà, quindi, esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

7 **Reverse-charge e violazione del regime.** In considerazione dei criteri che regolano il regime dell'inversione contabile, la compensazione dell'imposta a debito e dell'imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza che sia necessario procedere al pagamento dell'imposta accertata e alla sua successiva detrazione da parte del cessionario/committente che ha violato gli obblighi dell'inversione contabile, salvo casi di indetraibilità oggettiva o soggettiva dello stesso soggetto.

8 **Adempimenti da compiere per la rivalsa.** Per esercitare il diritto alla rivalsa dell'Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento, il fornitore del bene o del servizio dovrà emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento in base all'articolo 26, comma 1, del Dpr 633/72), con le indica-

zioni previste dall'articolo 21 o, a partire dal 1° gennaio 2013, con i dati semplificati indicati all'articolo 21-bis (richiamando anche, se emesse, le fatture originarie). Sul documento devono essere riportati gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel registro previsto dall'articolo 23 solo per memoria, perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale.

9 **Adempimenti da compiere per la detrazione.** Il diritto alla detrazione da parte del cliente per l'acquisto di un bene o di un servizio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'Iva accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'articolo 25 del Dpr 633/72. La norma non prevede particolari oneri a carico del cliente per il riscontro dell'avvenuto versamento all'Erario dell'imposta oggetto di accertamento. Pertanto, questi è tenuto solo a osservare gli ordinari doveri di diligenza e cautela sulla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del fornitore del bene o del servizio.

10 **Adempimenti per la detrazione per importazione, splafonamento, fusione o incorporazione.** Sebbene l'articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72 non preveda specifici oneri, il contribuente può predisporre un documento (al quale allegare per completezza l'atto di accertamento e l'attestato di versamento), da registrare in base all'articolo 25, dal quale risulti l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta. Questo documento non andrà annotato nel registro previsto dall'articolo 23 e, dunque, non concorrerà alla determinazione dell'Iva dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Semplificazioni in cantiere

Gli operatori contano che il 2014 sia l'anno in cui si sbloccherà la partita delle semplificazioni fiscali. Tra le priorità c'è lo spostamento dell'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento dal fornitore dell'esportatore abituale allo stesso esportatore abituale. Nei fatti, si punta a prevedere che sia l'esportatore a trasmettere telema-

ticamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente deve consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicare l'Iva.

Attesa una semplificazione anche per i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie perché possano esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività («Vies») e perché al Fisco siano concessi solo 15 giorni, al posto dei precedenti 30, per comunicare l'eventuale diniego. Si accorcerebbe quindi di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso.

Dovrà poi essere emanato un provvedimento che introdurrà nel nostro ordinamento la particolare procedura del gruppo Iva come prevista dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce. La procedura si affiancherà a quella attualmente prevista nell'ordinamento interno per l'Iva di gruppo "nazionale".

Occorre poi modificare l'articolo 36 del Dpr 633/72 per rendere più semplice la separazione attività per le società immobiliari che potranno separare tutto ciò che è gestito distintamente.

Va verificata la possibilità di introdurre meccanismi per contrastare l'evasione dell'Iva dovuta sui beni e sui servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse-charge), nonché di introdurre lo strumento della deduzione base da base per alcuni settori.

Inoltre, occorre prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Dal 2014, poi, la soglia dei 30mila euro prevista per delimitare i contribuenti minori dovrebbe essere elevata a 65mila euro per effetto della decisione 2013/678/UE del 15 novembre 2013.

Ancora: il Governo è delegato a emanare decreti legislativi tesi alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo per meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Infine, potrebbe prepararsi un futuro senza dichiarazione Iva annuale e con dichiarazione Iva standard valida dal 2017 in tutti i Paesi Ue composta da solo 65 voci contro le attuali 530 previste dalla modulistica interna. L'obbligo di presentare la dichiarazione potrebbe essere mensile o trimestrale per le Pmi con un volume d'affari inferio-

re a 2 milioni di euro.

Le indicazioni della Corte Ue

Nell'ultimo anno, la Corte Ue è intervenuta più volte in materia di Iva.

■ Con la sentenza del 19 dicembre 2013 nella causa C-563/12, la Corte ha chiarito che una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di una cessione all'esportazione, i beni destinati a essere esportati al di fuori dell'Unione europea devono aver lasciato il territorio dell'Ue entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, è contrario agli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/Ce. Questo perché, secondo le norme Ue, il semplice superamento di tale termine non può avere la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell'esenzione riguardo a tale cessione.

■ La Corte Ue - nella sentenza del 13 giugno 2013 nella causa C-62/12 - ha valutato che una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come "soggetto passivo" per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un'attività per l'articolo 9, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2006/112.

■ Infine, la sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-643/11 si è soffermata sulla detrazione Iva per fattura fittizia. Il diritto dell'Ue - ha chiarito la Corte - deve essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a, della direttiva 2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l'Iva a monte, a causa della mancanza di un'effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell'avviso di accertamento in rettifica inviato all'emittente di tale fattura, l'Iva dichiarata da quest'ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse dall'emittente o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, l'operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in un'evasione dell'Iva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Il fascicolo con i commenti e tutte le risposte degli esperti del Sole 24 ORE



*Offerta valida in Italia.

LE NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Nel fascicolo sono raccolti gli interventi degli esperti del Sole 24ORE a Telefisco 2014. Nel sito dedicato le risposte ai quesiti da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, la documentazione ufficiale, una selezione di articoli delle riviste del Sistema Frizzera24 e di Norme & Tributi. Tutte le novità dopo la Legge di Stabilità 2014.

**In edicola da febbraio
con Il Sole 24 ORE a € 9,90 in più***

GRUPPO **24** ORE

Le slide

1 SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE IL NUOVO QUADRO RW

- Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni artistiche e professionali equiparate residenti in Italia
- Sono esclusi gli enti commerciali, le società di capitali, le Snc e Sas, gli Oicr, compresi i fondi immobiliari, e i fondi pensione
- La residenza va determinata a fine anno, con effetto dall'inizio del periodo d'imposta
- Norme particolari per i frontalieri e i dipendenti pubblici

2 ATTIVITÀ DA INDICARE NEL QUADRO RW

- Attività estere di natura finanziaria
- Attività finanziarie italiane detenute all'estero, anche attraverso fiduciarie non residenti o altri interposti non residenti
- Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (anche in cassette di sicurezza), suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

3 GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI EFFETTIVI

I soggetti obbligati a compilare RW devono includere nel quadro:

- Le partecipazioni localizzate in "Paesi collaborativi" di cui siano, anche indirettamente "titolari effettivi"
- Gli investimenti all'estero e le attività finanziarie estere detenute da società ed entità giuridiche localizzate in "Paesi non collaborativi" di cui siano "titolari effettivi"

4 SANZIONI SULL'RW E COLLABORAZIONE SPONTANEA

- Sanzioni dal 6 al 30% degli importi non dichiarati se le attività sono detenute in Paesi black list
- Sanzioni dal 3% al 15% negli altri casi
- Si applica il favor rei e il principio di legalità
- In caso di voluntary disclosure, la sanzione minima può essere ridotta fino alla metà

Fisco internazionale. Debutta con Unico 2014 il nuovo quadro RW per il monitoraggio dei patrimoni

Capitali all'estero sotto esame

Marco Piazza



Sanzioni ridotte per chi collabora alla regolarizzazione

A partire da Unico 2014 (per il 2013) il «modulo RW» è sostituito dal nuovo «quadro RW» che comprende sia i dati sul valore iniziale e finale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, sia quelli utili per il calcolo dell'Ivive e dell'Ivafe per le persone fisiche residenti in Italia.

Chi compila il modulo RW

I soggetti obbligati a compilare il quadro RW sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e associazioni artistiche e professionali equiparate residenti in Italia. Non rileva che esercitino o meno attività commerciali, professionali o artistiche, con o senza contabilità.

Sono esclusi gli enti commerciali, le società di capitali, le Snc e Sas, gli Oicr, compresi i fondi immobiliari e i fondi pensione.

Poiché soltanto alla fine dell'anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile), il requisito della residenza va determinato alla fine dell'anno, con effetto dall'inizio del periodo d'imposta. Norme particolari sono previste per i frontalieri e i dipendenti pubblici.

Le attività da indicare

L'obbligo riguarda:

- le attività estere di natura finanziaria (sono le e attività da cui de-

rivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera);

■ le attività finanziarie italiane detenute all'estero, anche attraverso fiduciarie non residenti o altri interposti non residenti;

■ le attività di natura patrimoniale detenute all'estero (anche in cassette di sicurezza), suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Devono essere indicate anche le attività detenute per interposta persona.

Anche i diritti reali (come ad esempio, l'usufrutto) su attività all'estero devono essere segnalati.

Le attività detenute in comunione vanno indicate per intero con specificazione della percentuale di possesso. Anche i delegati devono indicare l'intero ammontare delle attività detenute all'estero, ma solo in caso di delega al prelievo e non solo di operaie sul conto. Gli amministratori di società con la firma sul conto non sono obbligati alla compilazione del modulo RW (circolare 28/E del 2011, risposta 5.2).

I titolari effettivi

Una importante novità consiste nel fatto che l'obbligo sorge non solo nel caso di possesso diretto o per interposta persona delle attività all'estero, ma anche per i titolari effettivi in base alla normativa antiriciclaggio.

Dalla circolare 38/E del 2013 si desume che l'intento sia di fare includere nel quadro RW dei titolari effettivi:

■ tutte le partecipazioni in società all'estero di cui si sia «titolari effettivi», tranne quelle che si detengano esclusivamente tramite società italiane; le partecipazioni in entità estere detenute attraverso società italiane vanno indicate solo nel caso in cui, unitamente a quelle detenute direttamente o tramite entità giuridiche estere, servano a integrare la titolarità effettiva;

e inoltre:
■ le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero tramite società localizzate in Paesi non collaborativi ed entità giuridiche (trust, fondazioni e così via) italiane o

estere di cui si sia titolari effettivi, fermo restando l'obbligo, come in passato, di indicare, in ogni caso, le attività (anche italiane) detenute all'estero attraverso soggetti fittiziamente interposti.

La circolare 38/E contiene utili esemplificazioni.

La nozione di «titolare effettivo» prende spunto dalla normativa antiriciclaggio: è il soggetto che in ultima istanza possiede o controlla almeno il 25% di una società o di un'entità giuridica, con la particolarità che nel calcolo si computano anche le posizioni dei familiari (articolo 5, comma 5 del Testo unico) e si tiene conto, nel caso di possesso o controllo indiretto, dell'eventuale effetto demoltiplicativo.

La lista dei Paesi collaborativi è contenuta nella circolare 38/E del 2013 ed è stata redatta in base ai criteri direttivi contenuti nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013: «per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa».

Ricordiamo che il riferimento alla Jugoslavia serve a includere nella lista la Serbia e il Montenegro (risoluzione 99/E del 2013).

I dati richiesti

Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione («valore iniziale») e al termine dello stesso, ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, «valore finale»), e il periodo di possesso.

La valorizzazione avviene con gli stessi criteri validi per l'Ivive o l'Ivafe. I soggetti non tenuti a pagare l'Ivive e l'Ivafe dovranno usare gli stessi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale. Il cambio ap-

plicabile è quello medio mensile determinato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Sanzioni diversificate

Le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW sono state riformulate come segue:

■ dal 6 al 30% degli importi non dichiarati se le attività sono detenute in Paesi black list di cui ai Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 senza tener conto - secondo l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2013) - delle limitazioni previste nei decreti stessi, con l'effetto che, ad esempio, il Lussemburgo rientra nei Paesi black list, nonostante, da tempo, non esistano più le «holding del 1929»;

■ dal 3% al 15% negli altri casi.

Le nuove sanzioni sono la risposta del Governo a un precontenzioso con la Commissione europea, che chiedeva all'Italia di indicare quali ragioni giustificassero, in caso di mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi in Italia) l'applicazione di un regime sanzionatorio (fino al 50% dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dagli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.

Notiamo che anche la minore delle sanzioni comminabili (3% degli importi non dichiarati), è nella maggioranza dei casi addirittura superiore al reddito ritraibile dall'investimento, reddito che, se non dichiarato, comporta l'applicazione di una sanzione che va da un minimo del 100% aumentato di un terzo a un massimo di quattro volte le imposte evase). È da escludere, quindi che le nuove sanzioni rispettino il principio di libertà dei movimenti di capitale, anche se non si può escludere che la Commissione europea, comunque impegnata sul fronte dell'evasione fi-

scale internazionale, possa giudicare congrue le nuove sanzioni.

Le nuove sanzioni si applicano con effetto retroattivo, se più favorevoli (articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/1997 e circolare 30/E del 2013).

Non sono più applicabili, anche per il passato, le sanzioni per non aver compilato le sezioni I e III del modulo RW, ora abrogate.

Collaborazione spontanea

La circolare 25/E del 2013 ha affidato all'Ucifi il compito di sperimentare lo sviluppo delle *voluntary disclosure* di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali.

La circolare 38/E del 2013 ha precisato che se il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale prestando una piena e spontanea collaborazione per la ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione, versando le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni, è applicabile la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo prevista dall'articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/1997. In attesa che siano emanate disposizioni di legge che limitino al discrezionalità degli uffici, il contribuente può, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, presentare un'autodenuncia all'Ucifi di competenza, che provvederà a coordinarsi con gli uffici delle Entrate competenti in base al domicilio dei contribuenti interessati.

Al momento non si riscontra un comportamento uniforme, né con riferimento alle modalità di calcolo dei redditi evasi (analfico o presuntivo), né con riferimento alla classificazione dei prodotti finanziari esteri e del relati-

Le slide

5 RUOLO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA DEGLI INTERMEDIARI

• Gli intermediari residenti devono operare le ritenute e imposte sostitutive sui redditi derivanti da investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria secondo le norme ogni volta in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari

• Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante

6 NUOVA RITENUTA D'INGRESSO DEL 20%

Nuova ritenuta d'ingresso a titolo d'acconto del 20% su alcuni redditi di capitale e redditi diversi (si veda l'elenco nella circolare 38/E del 2013):

(1) che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente

(2) e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria

7 IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

• L'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari passa dall'1,5 per mille al 2 per mille

• Scompare il minimo di 34,20 euro

• La soglia per i clienti diversi dalle persone fisiche è elevata da 4.500 euro a 14.000 euro

8 AUMENTO DELL'IVAFA

• L'aliquota dell'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) sulle attività finanziarie detenute all'estero passa dall'1,5 per mille al 2 per mille

• Lo schema di legge europea 2013 bis limita, dal 2014, il campo di applicazione dell'Ivafe ai prodotti finanziari detenuti all'estero

vo regime fiscale, né con riferimento alla determinazione delle sanzioni applicabili, specie per quanto riguarda le imposte sui redditi (alcuni uffici applicano, correttamente, la sanzione del 100% aumentata di un terzo o del 200%, a seconda dello Stato in cui sono detenute le attività estere, ridotta fino alla metà; altri non applicano la riduzione fino alla metà; altri, infine, applicano la sanzione minima del 100%, senza alcun aumento, ma anche senza la riduzione fino alla metà).

In seguito alla notifica dell'atto di contestazione delle violazioni sul monitoraggio, il contribuente può definire la controversia pagando un terzo della somma dei minimi edittali.

Dopo la notifica del processo verbale di constatazione o dell'invito a comparire relativo alle imposte sui redditi, il contribuente può prestare adesione pagando un sesto delle sanzioni minime. È all'esame del Mef uno schema di legge per chiarire, fra l'altro, che il «minimo», nel caso di collaborazione spontanea, deve essere ridotto a metà.

Difficilmente, il calcolo del cosiddetto «cumulo giuridico» incide sull'ammontare dovuto in caso di definizione o acquiescenza.

Fra le ipotesi allo studio, c'è quella che, nel caso in cui le attività siano state detenute in Paesi diversi da quelli Ue o See white list e non siano stati trasferite in tali Paesi o in Italia in occasione della disclosure, la riduzione della sanzione minima non sia della metà, ma di un quarto.

Si attende poi la disciplina della voluntary disclosure, sul piano penale.

La tassazione alla fonte

Si estendono gli obblighi di sostituzione d'imposta degli intermediari finanziari italiani (in particolare, banche, Posta, Sim, Sgr, fiduciarie) che intervengono nella riscossione, da parte di soggetti residenti in Italia di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Già nel regime vigente fino al 31 dicembre 2013, gli intermediari erano tenuti ad applicare imposte sostitutive o ritenute alla fonte su questi redditi, ma l'obbligo era, secondo il tipo di attività, circoscritto al caso in cui fosse affidata in custodia, amministrazione o gestione all'intermediario, oppure questi avesse avuto uno specifico incarico di corrispondere il provento o di riscuoterlo di-

rettamente dall'emittente non residente o dal cliente italiano o, comunque, quando l'intermediario fosse messo comunque in condizione di conoscere, con la collaborazione del cliente o dell'emittente, la natura e l'entità del reddito compreso nell'importo percepito dal cliente (si veda indirettamente, la circolare 45/E del 2010 relativa agli interessi sui depositi e conti correnti esteri. La circolare dà per scontato che l'intermediario italiano applicherà la ritenuta solo se dalla causale del bonifico sarà possibile comprendere la natura del reddito).

Il nuovo articolo 4, comma 2 del Dl 167/1990, riscritto dalla legge europea per il 2013 (legge 97/2013) supera radicalmente quest'approccio, generalizzando l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte o un'imposta sostitutiva ogni qual volta l'intermediario intervenga nella riscossione, da parte del cliente, di un flusso finanziario estero.

Le disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 e illustrate nella circolare 38/E del 2013.

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, ma gli intermediari saranno obbligati a operare la ritenuta solo a partire dal 1° febbraio, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Agenzia eventuali flussi corrisposti senza l'applicazione del prelievo alla fonte nel mese di gennaio.

Le imposte sostitutive

Il primo periodo del comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto-legge 167/1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione di redditi derivanti da investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria devono operare le ritenute e imposte sostitutive secondo le norme vigenti, non solo gli investimenti e attività siano a essi affidati in custodia, amministrazione o gestione, ma anche ogni volta in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari.

Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante.

La circolare 38/E del 2013 precisa che «gli obblighi di sostituzione cui fa riferimento il predetto articolo 4, comma 2, sono inerenti

ai soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione di Unico (persone fisiche, enti non commerciali società semplici ed equiparate residenti in Italia esclusi gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del Testo unico, i fondi comuni d'investimento anche immobiliari e i fondi pensione) che derivano da attività estere di natura finanziaria.

Il prelievo non deve essere effettuato nei confronti delle persone fisiche titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo (non si comprende perché l'esclusione non riguardi anche le associazioni professionali e artistiche e gli enti non commerciali).

Le attività di natura finanziaria suscettibili di produrre «redditi di capitale o diversi di fonte estera», sono individuate, da ultimo, nella circolare 38/E del 2013:

■ attività finanziarie i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero; diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;

■ attività finanziarie italiane detenute all'estero.

Non è chiara la definizione di «flusso finanziario estero»: se riguarda, cioè, solo i bonifici o anche qualsiasi altro mezzo di pagamento proveniente dall'estero; e se riguarda solo quelli provenienti da intermediari finanziari esteri o anche quelli provenienti da intermediari italiani nel caso in cui l'ordinante sia un non residente.

Il prelievo può non essere effettuato se il contribuente non attesti, con una autocertificazione resa in forma libera, che questi flussi non rivestono profili reddituali nell'ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera. L'autocertificazione:

■ può essere resa in via preventiva;

■ può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso lo stesso intermediario. Rientrano nel campo di applicazione della norma i proventi derivanti da titoli atipici e polizze di assicurazione sulla vita esteri non collocati in Italia (quelli collocati in Italia sono già disciplinati dall'articolo 8 del Dl 512/1983 e l'articolo 26-ter del Dpr 600/73).

Il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del Dl

167/1990 introducono una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto («nuova ritenuta d'ingresso») su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi (dettagliatamente elencati nella circolare 38/E del 2013) che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

L'aumento del bollo

La legge di stabilità per il 2014 aumenta l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari dall'1,5 per mille al 2 per mille a partire dal 2014. La nuova aliquota riguarda anche i cosiddetti depositi bancari e postali (per la distinzione fra conto corrente e deposito, si veda la circolare 15/E del 2013) e i certificati di deposito.

Scompare, però, l'imposta minima di 34 euro annui rapportata al periodo rendicontato.

Anche quando il cliente è un soggetto diverso dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari si applica nella misura del 2 per mille a partire dal 1° gennaio 2014. L'imposta massima dovuta non potrà eccedere 14mila euro (il limite precedente era 4.500 euro).

È rimasto invariato il regime degli estratti di conto corrente bancario e postale e dei libretti di risparmio anche postali: imposta di bollo annuale di 34,20 euro se il cliente è una persona fisica; di 100 euro annuale se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, tenendo conto che, se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando valore medio di giacenza risultante dagli estratti e libretti è complessivamente non superiore a 5mila euro. In base all'articolo 2, comma 4 del Dm 24 maggio 2012, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con lo stesso intermediario.

L'attuale discriminazione dei «conti deposito» rispetto ai libretti di risparmio e conto corrente viene eliminata, per quelli con giacenza media compresa fra 5mila euro e 17.145 euro (anzi, per queste giacenze il conto deposito risulta addirittura avvantaggiato), mentre permane per i conti di maggior giacenza media, dato che i conti correnti scontano l'imposta fissa di 34,20 euro a prescin-

dere dal loro saldo medio.

L'eliminazione del minimo di 34,20 euro per le persone fisiche dovrebbe rendere economicamente sostenibile l'affidamento a fiduciarie italiane dell'amministrazione dei piani di azionariato diffuso aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti. In questi casi, infatti, sono di norma aperti dossier intestati a ciascuno dei dipendenti residenti in Italia del gruppo, per valori che singolarmente (proprio perché il piano è offerto alla generalità dei dipendenti) eccedono raramente i 2mila euro all'anno.

Su importi di quest'ordine di grandezza, dal 2014 sarà prelevata un'imposta di 4 euro all'anno anziché di 34,20 euro, come avvenuto finora.

Le modifiche all'Ivafe

La legge di stabilità per il 2014 eleva dall'1,5 al 2 per mille l'imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Resta ferma a 34,20 euro l'imposta sui conti correnti e i libretti all'estero, la cui giacenza media annua superi 5mila euro (se la giacenza annua è inferiore, tenendo conto di tutti i rapporti intrattenuti con lo stesso intermediario, l'Ivafe non è dovuta).

La nuova aliquota si applica dall'anno d'imposta 2014. Non è previsto che gli acconti d'imposta per il 2014 (da versare contestualmente al saldo per il 2013 e a novembre del 2014) debbano essere ricalcolati.

Ricordiamo che lo schema di «legge europea bis» (AC 1864 del 2013), all'esame del Parlamento, prevede una modifica al regime dell'Ivafe anche con riferimento al presupposto oggettivo, con effetto dal 2014. Prendendo atto delle contestazioni della Commissione europea nel Caso EU Pilot 5095/12/Taxu, è eliminata una ingiustificabile differenza rispetto all'imposta di bollo dovuta in Italia. Mentre infatti l'imposta di bollo colpisce i soli prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio, l'Ivafe attualmente colpisce tutte le attività finanziarie all'estero compresi, ad esempio, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

La discriminazione sarà evitata sostituendo nell'articolo 19, commi 18, 20 e 21 del Dl 201/2011, le parole «attività finanziarie» con «prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio».

Le slide



1 PAGAMENTO IMPOSTE CON CREDITI ARRETRATI VERSO ENTI PUBBLICI

In vigore al momento due disposizioni, inserite nel Dpr 602/73, che consentono l'uso dei crediti arretrati, previa certificazione nel portale del ministero dell'Economia e delle finanze:

- Articolo 28-quater: pagamento delle cartelle esattoriali
- Articolo 28-quinquies: pagamento delle somme dovute in base agli istituti deflattivi del contenzioso (adesione, accettazione dei verbali, acquiescenza, conciliazione, mediazione)

2 LE NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI

Dal 1° gennaio 2014:

- Il massimale per la compensazione tra tributi diversi e contributi passa da 516,45 a 700mila euro
- L'apposizione del visto di conformità per le compensazioni oltre 15.000 euro, già prevista per i soli crediti Iva, viene estesa a qualsiasi imposta diretta, sostitutiva, ritenute o Irap
- Necessità di chiarire la portata dei riscontri documentali ai fini del rilascio del visto

3 MAGGIORI IMPEGNI PER CAF E PROFESSIONISTI

- Rispetto dei livelli di servizio fissati dalle Entrate
- Comunicazione della formula organizzativa, anche in relazione alle forme di collaborazione per lo svolgimento del lavoro
- Rilevanza della "buona condotta" nell'intera materia fiscale e contributiva
- Intervento telematico per le richieste di documenti e chiarimenti, preliminarmente alla comunicazione dall'Agenzia al contribuente
- Conservazione delle dichiarazioni sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di trasmissione

Versamenti e dichiarazioni. Visto di conformità sopra i 15mila euro annui anche per Irap, Ires e Irap

Compensazioni, altra stretta

Raffaele Rizzardi



Rimborsi del 730 oltre i 4mila euro con iter in salita

Le novità su compensazioni, crediti d'imposta, bonus e rimborsi sono contenute non solo nella legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) ma si trovano anche in altri due atti normativi:

■ il Dl 35/2013 (convertito dalla legge 64/2013) che, nell'ottica di alleviare gli oneri per le imprese conseguenti ai ritardi di pagamento da parte dello Stato e degli enti pubblici, ha elevato a 700mila euro il tetto massimo per le compensazioni nel modello F24 ed ha esteso la certificazione dei crediti delle imprese e dei professionisti nei confronti di tali soggetti, allo scopo di usufruirne per il pagamento delle somme dovute negli istituti deflattivi del contenzioso tributario;

■ il Dl 145/2013, che si autodefinisce relativo al piano «Destinazione Italia», e istituisce alcuni nuovi crediti di imposta, per la ricerca e lo sviluppo, per la banda larga e per l'acquisto di libri.

I crediti verso le Pa

I crediti delle imprese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici si articolano su due distinti profili, il primo relativo al pagamento delle forniture di beni e prestazioni di servizi e il secondo relativo alla compensazione «orizzontale» tra tributi e contributi di vario genere.

I ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione (slide 1) sono stimati un centinaio di miliardi di euro, importo corrispondente ad un anno di gettito Iva. La situazione rischia di complicarsi per il recepimento (obbligatorio) delle regole comunitarie, attuato con il Dlgs 192/2012, che modifica il precedente Dlgs 231/2002. Il provvedimento più recente attua l'integrale adozione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il rispetto delle relative disposizioni, tra cui quella relativa al computo degli interessi moratori, viene esteso alle pubbliche amministrazioni quando sono controparti di transazioni commerciali, che sono tali quando comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La possibilità di utilizzare per fini fiscali i crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni, purché certificati dal ministero dell'economia e delle finanze, è stata inizialmente prevista dall'articolo 28-quater del decreto sulla riscossione, il Dpr 602/1973. Questa disposizione è stata introdotta dal Dl 78 del 2010 (articolo 31) e si riferisce alla possibilità di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti. I regolamenti di attuazione sono stati adottati con i decreti del ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno e del 19 ottobre 2012, relativamente alle cartelle e agli atti equivalenti notificati entro il 30 aprile 2012.

Questa procedura è stata utilizzata nel corso del 2013 solo da 250 contribuenti per 18 milioni di euro. Tuttavia, come rileva Equitalia nel comunicato stampa del 28 dicembre scorso, tale importo è considerato inadeguato, ed al riguardo la società incaricata della riscossione ha scritto a 150mila contribuenti, titolari di partita Iva, per ricordare il diritto dei contribuenti in questo ambito.

La seconda modalità di utilizzo (articolo 28-quinquies del Dpr 602/73), per il pagamento delle somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso - accertamento con adesione, definizione dei verbali di constatazione, acquiescenza agli avvisi di accertamento o rettifica, definizione agevolata delle sole sanzioni, concilia-

zione giudiziale, mediazione - è stata introdotta dall'articolo 9 del Dl 35/2013, che prevedeva l'emanazione delle disposizioni di attuazione entro il 30 giugno 2013. Trattandosi di termini non perentori, l'adozione del provvedimento, indispensabile per la sua operatività, viene ora annunciata all'inizio del 2014. Si tratta evidentemente di procedure particolarmente complesse, che implicano il dialogo telematico tra l'agenzia delle Entrate e le amministrazioni debentrici, per il tramite della apposita piattaforma. La compensazione sarà possibile solo con la procedura dell'F24 telematico, in modo che l'agenzia delle Entrate possa controllare la disponibilità del credito verso la pubblica amministrazione prima di rilasciare quietanza per la definizione del contenzioso. In via preliminare l'impresa deve accreditarsi sulla piattaforma, mediante accesso al sito internet dedicato: <http://certificazione-crediti.mef.gov.it/Certificazione-Credito/home.xhtml>.

I creditori diversi dalle imprese devono accreditarsi direttamente presso l'amministrazione debitrice.

Esteso il visto di conformità

Una notizia buona - l'aumento da euro 516.456,90 a 700mila del massimale annuo per le compensazioni «orizzontali» - e una di segno opposto e alquanto problematica, con l'estensione del visto di conformità, come condizione per l'utilizzo in compensazione dei crediti di importo superiore a 15mila euro, risultanti dalle dichiarazioni delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle ritenute alla fonte, delle imposte sostitutive sul reddito e dell'Irap (grafico 2).

Dispone in tal senso l'articolo 1, comma 574, della legge di stabilità 2014, replicando il contenuto dell'articolo 10, comma 7, del Dl 78/2009, che aveva introdotto solo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i limiti e gli obblighi della relativa procedura, tra cui la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento, per il controllo preventivo da parte dell'Agenzia. Il relativo provvedimento del direttore era datato 21 dicembre 2009. In relazione ai problemi di comunicazione emersi in rela-

zione agli scarti delle deleghe, e per la segnalazione del ravvedimento relativo ad indebiti utilizzati in compensazione, la circolare 16/E/2011 dava atto dell'istituzione di un canale di assistenza dedicato.

La limitazione iniziale all'imposta sul valore aggiunto era motivata dalla prevalente rilevanza delle situazioni di credito per questo tributo. Anche i soggetti con valore aggiunto positivo possono infatti trovarsi con rilevanti esposizioni creditorie in numerose situazioni prive di qualsiasi contenuto di rischio: effettuazione di operazioni non imponibili, come le esportazioni o le vendite intracomunitarie o, soprattutto, vendite ad esportatori abituali, i cui fornitori che non sono nemmeno ammessi ad acquistare senza applicazione dell'imposta. Altre situazioni di credito strutturale derivano dalla vendita prevalente di prodotti ad aliquota ridotta rispetto a quelle pagate in acquisto - caso classico del settore alimentare - o dalla effettuazione di rilevanti investimenti, la cui imposta è immediatamente detraibile.

Per le imposte dirette le situazioni creditorie sono meno frequenti, e possono derivare da ritenute subite o da versamenti in acconto, risultati eccessivi in sede di dichiarazione, o da casi ancor più eccezionali costituiti da errori di versamento.

Il visto di conformità può essere rilasciato da un Caf (centro di assistenza fiscale) o da un professionista iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla direzione regionale delle Entrate, previo riscontro dei requisiti occorrenti, tra cui la polizza di assicurazione per gli errori commessi nel rilascio del visto. Le istruzioni relative a questa abilitazione sono contenute nella circolare 57/E del 23 dicembre 2009, integrata dalla circolare 12/E del 12 marzo 2010.

Il rilascio del visto di conformità della dichiarazione può essere eseguito anche mediante la sottoscrizione da parte dei revisori che esercitano il controllo legale dei conti sulla società. Anche questi soggetti devono seguire le regole dell'articolo 2, comma 2, del Dm 164/1999. Tenendo conto di quanto precisato dal questo regolamento e dalle circolari, il rilascio del visto di conformità è subordinato a tre tipi di controllo:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbliga-

torie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

La verifica della conformità deve risultare da fogli di lavoro in base a una check-list, sui quali potranno essere esercitati i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. I citati documenti di prassi ne avevano anche specificato il contenuto per l'Iva, richiedendo un controllo completo nel caso - di regola anomalo a meno che non si tratti di un soggetto che sta avviando l'attività - in cui il credito Iva risultasse superiore al volume d'affari. Più probabile l'altra regola stabilita dall'agenzia, sulla necessità di controllare le singole fatture con imposta superiore al 10% dell'Iva portata in detrazione.

L'ampliamento dell'onere del visto di conformità (slide 3) porta con sé ulteriori adempimenti per chi lo rilascia e la fissazione di nuove condizioni per l'esercizio di questa attività. Queste disposizioni si trovano nei commi 616 e 617 della legge di stabilità e si possono sintetizzare così:

- definizione con provvedimento delle Entrate dei livelli di servizio, anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, e delle relative modalità di misurazione;
- fissazione di una specifica sanzione (da 516 a 5.165 euro) per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio;
- nuova definizione delle cause di sospensione o revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza, anche nel caso in cui le sanzioni venissero definite in via agevolata;
- comunicazione della formula organizzativa adottata, anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati e dei sistemi di controllo interno;
- rilevanza della «buona condotta» in qualsiasi materia contributiva e tributaria e non solo in tema di Iva e redditi;
- comunicazione preventiva delle richieste di documenti e di chiarimenti al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, con l'onere

Le slide



4 MODELLO 730 - RIMBORSI SUPERIORI A 4.000 EURO

- Nessun automatismo di accredito da parte del sostituto di imposta
- Esecuzione di specifici controlli sulle detrazioni per carichi di famiglia
- Rimborso a cura dell'agenzia delle Entrate
- Mantenimento della facoltà di esperire ulteriori indagini sulla dichiarazione

5 RIDUZIONE PER I PREESISTENTI E NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

- Limitazione per i crediti esistenti a una misura non inferiore all'85% (100% per il gasolio degli autotrasportatori), da definire con un decreto
- Nuovi crediti concessi dal decreto legge 145/2013 (Destinazione Italia): ricerca e sviluppo, connessioni a banda larga, acquisto di libri

6 IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

Regole preesistenti

Deducibilità dell'Irap sulla componente lavoro, deduzioni nel calcolo del relativo imponibile per i dipendenti a tempo indeterminato, con maggiorazioni per il personale femminile e under 35 e per i soggetti occupati in determinate regioni del Centro e in quelle del Sud

Nuova agevolazione

Ulteriore deduzione di 15.000 euro per il personale a tempo indeterminato, assunto in via incrementale dal 2014. Il totale delle deduzioni non può superare il costo di ciascun dipendente

di rispondere entro 30 giorni;

■ estensione da due a quattro anni (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione) dei termini di conservazione della copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.

Una sola riflessione. È giusto che chi svolge questa attività debba rispettare determinati standard di qualità e di correttezza. Peccato che la remunerazione di questo lavoro sia tutto meno che adeguata. Resta, poi, ancora da stabilire come e dove vada consegnato l'archivio delle dichiarazioni nel caso in cui il professionista decidesse di cessare l'attività prima del decorso del termine di conservazione. I Caf sono potenzialmente eterni, i professionisti no e comunque hanno anche il diritto di decidere quando smettere.

La limitazione sui rimborsi

L'articolo 1, comma 586, della legge di stabilità (slide 4) introduce una limitazione ai rimborsi automatici conseguenti all'utilizzo del modello 730 con la procedura dell'assistenza fiscale da parte di un Caf o di un sostituto di imposta. La nuova norma fa riferimento anche all'altra possibilità, in vigore dal 2013, di ricorrere all'assistenza fiscale anche per i dipendenti privi del sostituto di imposta. In tal senso aveva disposto l'articolo 51-bis del Dl 69/2013 (legge 98/2013), commentato dalla circolare 28/E/2013.

Lo scopo della norma è di tutta evidenza: evitare l'utilizzo del modello 730 per conseguire rimborsi immediati, alla cui formazione potrebbero aver concorso anomalie generanti di credito negli anni precedenti, oggetto delle dichiarazioni ordinarie, e via via riportate per ridurre la probabilità di un controllo. Dopo alcuni anni di questo comportamento, con il credito a nuovo via via crescente, era sufficiente compilare un modello 730, per ottenere senza indugio le proprie spettanze.

La nuova disposizione blocca pertanto i rimborsi automatici della procedura, se la loro entità supera 4mila euro, stabilendo però che l'unica causale di sospensione a breve del rimborso - che sarà erogato dall'agenzia delle Entrate e non passerà quindi dal sostituto di imposta - è data dalla necessità di controllare in via preventiva, anche documentalmente, la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

Non è chiaro il motivo per cui la disposizione circoscrive questi controlli di primo livello solo alla verifica di queste detrazioni, che non potrebbero mai generare un credito di tale entità. Nulla dice al riguardo la

relazione al disegno della legge di stabilità, salvo precisare che questa norma non avrà effetti finanziari, cioè di minori rimborsi.

Il comma 588 si preoccupa di confermare che si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, e che quindi l'amministrazione finanziaria potrà comunque chiedere giustificativi anche per le altre voci o metterne in discussione la rilevanza.

Crediti d'imposta da rimodulare

L'elenco 2 allegato alla legge di stabilità individua diciotto tipologie di crediti di imposta (slide 5), di cui alcuni decisamente datati, come quello per i titolari della licenza taxi-noleggio con conducente, disposto dal un decreto legge del 1964.

La riforma delle agevolazioni è un punto significativo del disegno di legge delega per la riforma tributaria, che è attualmente all'esame del Senato e si spera concluda rapidamente l'iter normativo.

Nel frattempo l'articolo 1, comma 577, della legge di stabilità 2014 prevede che un Dpcm, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca un taglio specifico per ciascun credito di imposta, anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento dell'utilizzo dei crediti. La legge enuncia due limiti quantitativi:

■ il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, oggetto di varie disposizioni di legge, dal Dl 262/2006 al Dl 201/2011 non può essere ridotto;

■ tutti gli altri crediti di imposta saranno ridotti a non meno dell'85%.

La definizione di questi tagli nella spettanza dei crediti sarà fatta entro la fine di gennaio, anche se il termine ha evidente natura ordinatoria e non perentoria.

Non solo tagli, però. Nel Dl 145/2013 («Destinazione Italia») troviamo, infatti, questi nuovi crediti di imposta o finanziamenti a fondo perduto:

- 1 per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3);
- 2 per la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6);
- 3 per l'acquisto di libri da parte delle persone fisiche (articolo 9)

Quest'ultimo credito è concesso sotto forma di detrazione del 19% sull'acquisto di libri scolastici o universitari, sino a mille euro annui di spesa, oppure di altri libri dotati di codice isbn, per ulteriori mille euro.

La natura non definitiva del provvedimento, che richiede la conversione in legge, potrebbe portare alcu-

ne modifiche a questi incentivi, che si inseriscono in una strategia di sviluppo del nostro Paese, allo scopo di superare le carenze che si evidenziano in questi settori.

Gli sgravi Irap per i neoassunti

L'articolo 2 del Dl 201/2011 (legge 214/2011) si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, ma per non incorrere nell'inevitabile giudizio di illegittimità per gli anni pregressi, il Dl 16 del 2012 ha previsto la possibilità di chiedere a rimborso - relativamente ai periodi di imposta non prescritti (dal 2007) - le maggiori imposte sul reddito conseguenti alle precedenti regole di indeducibilità assoluta, salvando altresì la deduzione forfetaria di un decimo dell'Irap nel normale caso in cui il datore di lavoro avesse sostenuto anche oneri finanziari. Molti bilanci con risultati difficili alla chiusura del 2012 sono stati raddrizzati dall'iscrizione del credito per questo rimborso, la cui erogazione non sembra peraltro avere al momento una adeguata copertura.

La deducibilità della componente lavoro dell'Irap comporta anche una riflessione nella struttura del conto economico, la cui definizione è riservata all'Oic (Organismo italiano di contabilità). È attualmente in consultazione, sino al 28 febbraio 2014, la bozza del Principio Contabile n. 12 sulla composizione e schemi del bilancio di esercizio, che conferma l'impostazione precedente, relativa all'inclusione dell'intero ammontare dell'Irap nella voce 22) relativa alle imposte sul reddito dell'esercizio. Questa imputazione a conto economico era sicuramente idonea a rappresentare un'imposta totalmente indeducibile, mentre ora la possibilità di abbattere la base delle imposte sui redditi nella misura corrispondente alla quota Irap sul costo del lavoro, la rende del tutto simile ai contributi previdenziali e assistenziali (dai quali ha oltre a tutto tratto origine storica), che vengono collocati nel rigo del conto economico relativo agli oneri sociali, ossia il B9b) per i dipendenti e il B7) per quelli riferibili agli amministratori o ad altri collaboratori.

Questa rilevazione consentirebbe anche una immediata riconciliazione con la contabilità analitica, dove non è possibile ignorare l'onere dell'imposta regionale nella determinazione del costo del lavoro. E per fortuna non è più necessario stimare anche il costo conseguente all'indeducibilità di questa quota del tributo.

Tornando alla quantificazione dell'imposta regionale sulle prestazioni lavorative, le deduzioni previ-

ste dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997 sono così determinate per tutti i soggetti di imposta, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

a) un importo fisso di 7.500 euro su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli con meno di 35 anni;

b) un importo fino a 15mila euro, aumentato a 21mila per il personale a tempo indeterminato, impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, alternativo a quello prima indicato, utilizzabile nel rispetto della regola de minimis;

c) i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;

Gli abbattimenti dei punti a), b) e c) non spettano alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Quello del punto b) non compete nemmeno alle banche, alle assicurazioni e agli enti finanziari. È consentito detassare, a determinate condizioni e previa attestazione di effettività, l'intero costo del personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.

Per qualunque soggetto Irap, comprese le Pa, sono infine deducibili i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e viene azzerata la base imponibile per gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

I contribuenti minori, con valore della produzione non superiore nel periodo di imposta a 400mila euro, deducono 1.850 euro per ciascun lavoratore dipendente (non è posta la condizione che sia stato assunto a tempo indeterminato), fino ad un massimo di cinque, diversi da quelli che non concorrono alla base Irap o che usufruiscono delle deduzioni in importo fisso.

In questo contesto, già particolarmente complesso, si inseriscono le nuove disposizioni, finalizzate a detassare in maggior misura, il personale di nuova assunzione. L'agevolazione dei commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, pur essendo ancora presente nel testo della legge, era venuta meno con il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Peraltro, dalle istruzioni al modello di dichiarazione Irap, si rileva che una disposizione in questo senso era stata adottata dalla Regione Piemonte, allo scopo di incentivare l'incremento occupazionale dal 2011 al 2013, utilizzando come base di riferimento l'anno 2010. La scadenza di questa agevolazione consente di proseguire

re senza soluzione di continuità con la disposizione della legge di stabilità 2014, pur cambiando evidentemente la base di riferimento. Questa Regione, per venire incontro ad una situazione di incertezza occupazionale, incrementa la deduzione per il personale ultracinquantenne o al di sotto dei 35 anni, cioè per le fasce a maggior rischio di disoccupazione.

L'incentivo dato dalla Regione Campania ha invece l'effetto di evitare una maggiorazione di aliquota, peraltro con una condizione non facile da rispettare, quella di un incremento occupazionale superiore al 40%. La Regione Friuli Venezia Giulia si accontenta invece di un incremento del costo del lavoro di almeno il 3%, al fine di concedere una aliquota ridotta. Una analoga disposizione della Valle d'Aosta richiede invece il 5%. La provincia di Bolzano parla infine di «incremento stabile». In realtà, determinate agevolazioni regionali, come quella del Piemonte, non sono compatibili con analoghe disposizioni nazionali, e la somma delle deduzioni non può comunque eccedere, per ciascun dipendente, il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Arriviamo così al nuovo comma 4-quater dell'articolo 11 della legge Irap (Dlgs 446/1997), che concede la deduzione del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che determinano un incremento del numero dei dipendenti assunti con il medesimo contratto rispetto a quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente (slide 6). Il massimo di questa deduzione, a persona e su base annua, è di 15mila euro, nel limite dell'incremento del costo del personale, classificabile a conto economico nelle voci 9) e 14).

La norma ora vigente non è più a scadenza, ma individua solo il primo periodo di imposta di applicazione, quello in corso al 31 dicembre 2014. Il beneficio compete per il periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi. L'agevolazione replica, salvo le differenze qui evidenziate, quella disposta dal Dl 35/2005, e pertanto tornano utili i chiarimenti delle circolari 7/E del 13 febbraio 2006 e 26/E del 12 luglio dello stesso anno, ad eccezione dei commenti relativi alla norma non più riproposta sull'aumento della deduzione nelle aree ammissibili alla deroga comunitaria relativa agli aiuti di Stato. Tra i commenti di questi documenti di prassi, si evidenzia il paragrafo 3 della circolare 26/E, relativo al possibile cumulo di questa agevolazione con quelle ordinarie, indicate in precedenza, fermo restando il limite massimo dell'intero costo del dipendente.

AZIENDA

ADEMPIMENTI REGIMI CONTABILI RIMBORSI SPESE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
BILANCIO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CONTROLLI FISCALI
FATTURAZIONE AGEVOLAZIONI PRIVACY ADEMPIMENTI
CONTRATTI FRINGE BENEFIT BILANCIO INCENTIVI IRAP

FACILE 2014

FATTURAZIONE
ADEMPIMENTI
BILANCIO
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
RIMBORSI SPESE
PRIVACY
INCENTIVI
IRAP
FATTURAZIONE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
CONTROLLI FISCALI
BILANCIO
ADEMPIMENTI
RIMBORSI SPESE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
FATTURAZIONE
PRIVACY
INCENTIVI
IRAP
CONTRATTI
FRINGE BENEFIT
BILANCIO
ADEMPIMENTI
RIMBORSI SPESE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
FATTURAZIONE
PRIVACY
INCENTIVI
IRAP
CONTROLLI FISCALI

LA CHIAVE INDISPENSABILE

PER FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTI AZIENDALI.

Dall'esperienza del Sole 24 ORE e del Sistema Frizzera24, 15 pratici volumi che parlano chiaro, ricchi di tabelle esemplificative, sintesi e check list.

NUOVA
EDIZIONE
AGGIORNATA



*Oltre al prezzo del quotidiano. Opera composta da 15 uscite. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

- Le ultime novità nel panorama normativo, interpretativo e giurisprudenziale
- Come affrontare gli adempimenti fiscali, contabili, amministrativi e giuslavoristici
- Focus sugli adempimenti Iva e Irap e sulle comunicazioni obbligatorie

NORME E TRIBUTI

SistemaFrizzera24

www.ilsole24ore.com/aziendafacile

Le slide

2014		
1 CREDITI DI ENTITÀ MODESTA Importo da considerare Valore nominale di acquisto, al lordo di svalutazioni, al netto degli incassi, Iva compresa e senza interessi e oneri accessori In caso di pluralità di crediti Rileva il singolo credito, salvo siano riferiti a un unico rapporto contrattuale Coordinamento con altre norme Tuir, 106: è deducibile la perdita che eccede le svalutazioni già dedotte Tuir, 109: serve l'imputazione a conto economico	2 CREDITI PRESCRITTI Importo del credito Non è rilevante Decorrenza della norma Si applicava già nei periodi ante-2012	3 CREDITI DA PROCEDURE Data della sentenza Momento iniziale per la deduzione Importo deducibile Imputazione al conto economico in base alla valutazione civilistica Documenti rilevanti per valutare la congruità: <ul style="list-style-type: none"> • Inventario del curatore • Piano di concordato preventivo • Situazione di liquidazione coatta • Relazione del commissario giudiziale

Reddito d'impresa/1. Condizioni più precise per effettuare la deduzione sui mancati incassi

Perdite su crediti in discesa

Roberto Lugano



Riapre i battenti la chance di rivalutazione

Tra le varie novità che hanno interessato la disciplina del reddito di impresa, assumono particolare rilievo i chiarimenti che sono stati diramati in relazione al delicato tema della deducibilità delle perdite su crediti e le nuove disposizioni sulla rivalutazione facoltativa dei beni aziendali.

Il nodo della deduzione

La deduzione delle perdite e delle svalutazioni dei crediti negli ultimi due anni è stata al centro dell'evoluzione normativa. Su questo aspetto, infatti, si sono succeduti:

- le modifiche all'articolo 101, comma 5 del Tuir, introdotte dal Dl 83/12 ed entrate in vigore dal periodo di imposta 2012;
- i chiarimenti ufficiali su queste modifiche, contenuti nella circolare n. 26/E/2012;
- le nuove disposizioni sulla cancellazione dei crediti recate dall'articolo 1, comma 160 della legge 147/2013.

Crediti scaduti da oltre sei mesi

Il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir dispone che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...)». Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per

le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese».

Le imprese di più rilevante dimensione, come chiarito dalla circolare 26/E, sono quelle che hanno volume di affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.

Sulle modalità operative per determinare la dimensione del credito, l'agenzia delle Entrate ha risolto molti dubbi che erano sorti tra gli operatori, specificando che:

- la "modesta entità" va individuata considerando il valore nominale del credito, a prescindere da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale;
- in caso di trasferimento della titolarità del credito per effetto di atti traslativi, ai fini della verifica della modesta entità, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito;
- qualora il credito venga riscosso solo parzialmente, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati;
- la verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando l'importo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- non assumono rilevanza al fine del computo del limite quantitativo gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

Inoltre, sono stati forniti chiarimenti relativamente alla problematica di individuazione della entità del credito in caso di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore (slide 1). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, è stato precisato che:

- la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l'impresa è di più rilevante dimensioni) deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti;
- e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.

Tuttavia, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale appare ragionevole ritenere che la modesta entità debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei

crediti. Gli effetti di questa distinzione sono rilevanti, e possono essere chiariti con un esempio.

Consideriamo un'impresa di più rilevanti dimensioni, che presenta due crediti nei confronti di uno stesso debitore:

- credito n. 1: valore nominale: 2.000 euro, scaduto da oltre sei mesi;
- credito n. 2: valore nominale: 4.500 euro, scaduto da oltre sei mesi.

Se le obbligazioni sono riconducibili a rapporti giuridici autonomi, la verifica del limite quantitativo di 5.000 euro deve essere effettuata per singolo credito, e quindi il requisito della modesta entità in questa ipotesi risulta rispettato per entrambi i crediti.

Al contrario, se le obbligazioni sono riconducibili al medesimo rapporto contrattuale, la verifica deve essere fatta prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti (6.500 euro) e pertanto il requisito di modesta entità non risulta rispettato; conseguentemente, la perdita imputata a conto economico si considera deducibile non automaticamente, bensì solo in presenza degli elementi certi e precisi previsti in generale dal comma 5 dell'articolo 101 del Tuir.

La disciplina concernente la deduzione automatica delle perdite su crediti di modesta entità va coordinata con le disposizioni contenute nell'articolo 106 del Tuir. Infatti, le perdite su crediti di entità ridotta sono deducibili limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni già dedotte, coerentemente con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 106 del Tuir. Per quanto concerne, invece, il rispetto del principio di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, è necessario tenere presente che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, dato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il contribuente iscriva la perdita a conto economico in un periodo di imposta successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione ai fini fiscali dovrà essere rinviata all'esercizio in cui si verifica l'imputazione a bilancio. Diversamente, qualora la perdita sia stata iscritta a conto economico in un'annualità precedente alla maturazione

dei sei mesi e non sia stata, per questo motivo, dedotta fiscalmente, la perdita stessa si renderà deducibile nell'esercizio in cui si compie l'intervallo dei sei mesi. In questa ipotesi dovrà essere operata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata iscritta la perdita al fine di rinviare la deduzione della stessa e una variazione in diminuzione nell'esercizio in cui sarà maturato il periodo dei sei mesi.

Deducibilità automatica

Con una modifica dell'articolo 101, comma 5, del Tuir è stata prevista la deducibilità fiscale delle perdite su crediti in modo automatico, ovvero senza che l'impresa abbia altri oneri di dimostrazione, nel momento in cui siano decorsi i termini di prescrizione previsti dalla normativa civilistica. In altri termini, come chiarito dall'Agenzia nella circolare 26/E, «la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'altra ipotesi che dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore».

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore, infatti, ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. A questo proposito, l'amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione automatica può avvenire a prescindere dall'importo del credito prescritto. In particolare, infatti, «la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi» (slide 2).

La norma in esame si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012. La circolare 26/E ha però sottolineato che, a parere dell'amministrazione, anche in passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso dal quale far conseguire la deduzione della perdita. In ogni caso, l'Agenzia ha specificato che «indipendente-

mente dal periodo di imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto a una effettiva volontà liberale».

Perdite su crediti da procedure

Su questo aspetto, va segnalato soprattutto il fatto che la circolare 26/E permette di superare un precedente orientamento restrittivo relativo al momento nel quale esercitare il diritto alla deduzione della perdita. Vengono infatti dichiarati superati i precedenti orientamenti (circolari 8/E del 2009 e 42/E del 2010), basati su un filone giurisprudenziale della Cassazione, secondo i quali la perdita doveva essere dedotta nell'anno in cui veniva emessa la sentenza di apertura della procedura. Al contrario, viene ora specificato che la sentenza rappresenta semplicemente il momento a partire dal quale si considerano esistenti i requisiti di certezza e determinabilità della perdita. Conseguentemente, in riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, nella circolare 26/E l'Agenzia ha precisato che, in applicazione del principio generale di derivazione del bilancio, a rilevare è l'importo imputato a conto economico sulla base delle stime effettuate in sede di redazione del bilancio (slide 3).

Tuttavia, la congruità del valore stimato deve risultare da documenti idonei, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- l'inventario redatto dal curatore ai sensi dell'articolo 87 della legge fallimentare;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ai sensi dell'articolo 160 della legge fallimentare;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 205 della legge fallimentare;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 270/1999;
- garanzie reali o personali ovvero assicurative.

In ogni caso, infine, assume rilievo fiscale anche la maggior perdita nei confronti di un debitore assoggettato alle predette procedure rilevata in un

Le slide

4 I CREDITI CANCELLATI DAL BILANCIO

Eventi estintivi

- Cessione pro soluto
- Transazione
- Prescrizione
- Rinuncia

Effetti

Gli elementi certi e precisi sussistono per legge

Circolare 26/E/2103

- Cessione a banche o a intermediari vigilati
- Rinuncia supportata da valide ragioni economiche



5 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI

Soggetti: tutte le imprese

Beni: ammortizzabili (16%) e non (12%) risultanti nel 2012

Bilancio: 2013

Saldo: affrancabile (10%)

Pagamento: tre rate annuali senza interessi

Riconoscimento fiscale: a partire dal terzo esercizio successivo

6 LA CONVENIENZA DELLA RIVALUTAZIONE

Convenienza fiscale

- Costo senza rivalutazione: 31,4% con decorrenza immediata
- Costo della rivalutazione: 26% con decorrenza dal 2016

Convenienza civilistica

La rivalutazione implica maggiori quote di ammortamento dal 2014

esercizio successivo, «qualora intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta» e purché sia «rilevata a bilancio e corredata da idonea documentazione».

La cancellazione dei crediti

L'ultima modifica all'articolo 101 comma 5 è stata introdotta dalla legge 147/13, comma 160. Viene ora previsto che, indipendente dai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». In sostanza, le regole che erano state introdotte per i soggetti Ias adoper vengono estese anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Per effetto di questa novità, quindi, in presenza di eventi realizzativi del credito che ne determinano la cancellazione dal bilancio (e, conseguentemente, la venuta meno del diritto al relativo incasso), la relativa perdita su crediti sarà fiscalmente deducibile senza dover dimostrare la sussistenza degli elementi di "certezza" e "precisione".

Le principali fattispecie che potranno giustificare la cancellazione del credito, proprio sulla base delle indicazioni fornite dai principi contabili, sono costituite da cessione pro soluto del credito, rinuncia all'incasso giustificata da valide motivazioni economiche, chiusura della procedura fallimentare, transazione, intervenuta prescrizione (slide 4). Ovviamente per la prescrizione del credito opera la norma specifica che abbiamo ricordato sopra.

Su questi aspetti, la novità va anche collegata ad alcune affermazioni contenute nella circolare 26/E. In tema di cessione del credito, era stato infatti precisato che «si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del Tuir quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto».

Inoltre, con particolare riferimento al tema della rinuncia al credito, l'agenzia delle Entrate, per esigenza di cautela nella tutela degli interessi erariali, ha riba-

dato che l'amministrazione finanziaria potrà comunque disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti attraverso l'applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, ovvero mediante la dimostrazione della mancata inerente delle perdite su crediti in quanto derivanti dal compimento di operazioni aventi natura antieconomica che dissimulano l'esistenza di atti di liberalità.

A questo ultimo riguardo, tuttavia, segnaliamo che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 2 maggio 2013, n. 10256, ha recentemente precisato che il principio di economicità dovrebbe essere sempre applicato in senso favorevole ai contribuenti, ai quali deve essere sempre concessa la facoltà di dedurre le perdite dal reddito dell'esercizio qualora possa essere dimostrato che la scelta operata deriva da una valutazione di convenienza economica. Ciò può avvenire in tutte le ipotesi nelle quali la rinuncia si rivela maggiormente conveniente rispetto all'esperimento di azioni giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore.

La rivalutazione dei beni d'impresa

Le norme sulla rivalutazione dei beni appartenenti alle imprese sono contenute nella legge di stabilità, in particolare ai commi da 140 a 146. Con l'aiuto delle norme e dei chiarimenti diramati in passato, possiamo quindi ripercorrere le principali caratteristiche della disposizione attuale. A livello soggettivo, potranno beneficiare della rivalutazione in esame:

- le società di capitali e gli enti commerciali (in regime di contabilità ordinaria o semplificata) che non adottano gli Ias/Ifirs;
- le società di persone commerciali, le imprese individuali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali in relazione all'eventuale patrimonio destinato all'attività d'impresa.

Per i soggetti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione sarà possibile per i beni iscritti nel registro dei beni strumentali e acquistati entro la data del 31 dicembre 2012.

Sulla base delle indicazioni che sono state fornite in passato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 13 giugno 2006 n. 18/E, la rivalutazione:

- dovrebbe essere ammessa per tutte le immobilizzazioni ammortizzabili e non (terreni), sia materiali sia immateriali;

- dovrebbe essere esclusa per gli oneri pluriennali, l'avviamento, gli immobili merce, le rimanenze e i crediti.

Il criterio utilizzato per la rivalutazione dovrà essere adottato con riferimento a tutti i beni che appartengono alla medesima categoria omogenea. A quest'ultimo riguardo si ricorda che, sulla base di quanto previsto dai precedenti provvedimenti:

- per i beni mobili non registrati: le categorie omogenee sono individuabili sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988;

- per i beni immobili: occorre distinguere tra le "aree fabbricabili", i "fabbricati non strumentali", i "fabbricati strumentali per destinazione" e i "fabbricati strumentali per natura".

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio (o rendiconto) relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (ovvero, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio relativo all'anno 2013) relativamente ai beni iscritti in bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente (slide 5). Inoltre, la rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. Dal tenore letterale della norma, non è del tutto chiaro se la rivalutazione potrà essere effettuata soltanto ai fini civilistici, oppure se sarà obbligatorio in ogni caso passare attraverso il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.

Per quanto riguarda specificamente l'efficacia della rivalutazione ai fini fiscali, la norma prevede che venga pagata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali con aliquota pari al 16% (beni ammortizzabili) ovvero al 12% (beni non ammortizzabili). L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in tre rate di pari importo senza interessi; in particolare la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione.

La rivalutazione avrà efficacia fiscale a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la stessa è stata eseguita (ovvero nel periodo d'imposta 2016). Questa previsione comporterà il problema del recupero delle quote stanziate nel conto economico che non potranno assumere valenza ai fini tributari, con conseguente impatto sul-

la fiscalità differita. Nell'ipotesi in cui i beni rivalutati dovessero essere ceduti prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, il maggiore valore non è riconosciuto ai fini fiscali. Ciò significa che, in questo caso, la relativa plusvalenza dovrà essere determinata senza tener conto della rivalutazione. Questa regola, oltre che nel caso di cessione a titolo oneroso del bene, vale anche in tutte le situazioni in cui opera normalmente la tassazione: autoconsumo, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Le modalità contabili della rivalutazione sono le stesse ritenute valide in passato, e quindi le imprese potranno operare sia sul costo del bene sia sul relativo fondo di ammortamento. A questo proposito occorre ricordare che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 342/2000, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono superare quelli attribuibili ai beni in base:

- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa (criteri di valore "interni");
- ai relativi valori correnti (criterio di valore "esterno").

Occorre altresì considerare che la scelta di avvalersi della rivalutazione da parte delle imprese in perdita deve essere attentamente valutata, e ciò in quanto i maggiori valori dei beni devono essere giustificati e trovare conferma, nei successivi esercizi, nei valori d'uso o di cessione dei beni rivalutati (in questo senso, infatti, secondo il documento Oic n. 16, il costo di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali destinate all'utilizzo può essere mantenuto finché vi è evidenza del possibile recupero dello stesso tramite l'uso).

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori in applicazione della disciplina di rivalutazione sopra illustrata determina, in contropartita, l'iscrizione di un saldo in sospensione d'imposta che può essere affrancato, anche parzialmente, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota pari al 10 per cento. In quest'ultima ipotesi, la riserva così costituita potrà essere distribuita senza alcuna ulteriore tassazione in capo alla società.

Come evidenziato dall'Agenzia nella circolare n. 5/2001 (paragrafo 4.2), per i soggetti in contabi-

lità semplificata il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione non dovrebbe essere applicabile, essendo quest'ultimo legato all'evidenza di un dato (ovvero l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. In questo caso, quindi, è esclusa la tassazione della "riserva" in caso di distribuzione, per cui non si rende neanche necessario il pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento.


Infine, è doveroso affrontare, sia pure in modo sintetico, il tema della convenienza civilistica e fiscale dell'operazione (slide 6). I motivi fiscali per cui normalmente si procede ad una rivalutazione sono sostanzialmente due: si desidera aumentare il costo fiscale riconosciuto di beni destinati alla cessione oppure si paga l'imposta sostitutiva per accrescere il valore dei beni ammortizzabili e quindi per poter dedurre in futuro maggiori quote di ammortamento. Nel primo caso, però, bisogna ricordare che chi non rivaluta il bene, in caso di cessione assoggetterà la plusvalenza a una tassazione Ires e Irap pari al 31,4%, e potrà distribuire gli utili derivanti da questa operazione senza nessuna tassazione in capo alla società. Per ottenere lo stesso effetto, la rivalutazione costa il 26% (16 più 10), quindi meno, ma ha l'aggravante che rende impossibile il riconoscimento fiscale per un triennio. Inoltre, la tassazione piena avviene solo in caso di effettivo realizzo del bene, mentre la rivalutazione va fatta ora e l'imposta sostitutiva va pagata in anticipo, senza neanche la sicurezza del provento. Anche per quanto riguarda i futuri ammortamenti, e sempre ammesso che le imprese nella situazione attuale siano interessate a maggiori costi, si verifica comunque il pagamento (parzialmente) anticipato delle imposte sostitutive (16 più 10%) per avere il beneficio differito di una deduzione al 31,4 per cento.

Va infine sottolineata una cautela da adottare dal punto di vista civilistico: se da un lato rivalutare i beni permette di avere maggiori valori nell'attivo e una maggiore consistenza del patrimonio, dall'altro lato la presenza di questi maggiori valori, se attribuiti a beni ammortizzabili, comporta che andranno stanziati maggiori quote di ammortamento. A partire dal 2014, quindi, il conto economico delle imprese che hanno rivalutato i cespiti dovrà assorbire maggiori costi, e va verificato l'impatto di questo aspetto sulla redditività finale dell'azienda.

Le slide

1 IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

Come cambia il rendimento nozionale



2 LE NOVITÀ PER I LEASING

Decorrenza
Contratti stipulati dal 1° gennaio

Imprese

- Beni mobili: durata minima del contratto pari a 1/2 del periodo di ammortamento
- Beni immobili: durata minima del contratto pari a 12 anni

Professionisti

Beni immobili: durata minima del contratto pari a 12 anni



3 TRANSFER PRICING E IRAP

Le contestazioni con le regole del valore normale:

- (1) rilevano anche ai fini Irap
- (2) per gli anni 2008-2012 non si applicano sanzioni

Reddito d'impresa/2. Tra le novità che riguardano le aziende anche il riallineamento dei valori e il leasing

Ace in cerca di più appeal

Primo Ceppellini



Cresce l'aliquota che determina il «nozionale»

Sono tante le novità fiscali che hanno interessato il reddito d'impresa nel corso del 2013. Prima di entrare nel dettaglio della prassi dell'Agenzia, esaminiamo le novità della legge di stabilità, partendo dal potenziamento dell'aiuto alla crescita economica (Ace). In sostanza è stata modificata l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale rilevante ai fini Ace. Le nuove misure di riferimento sono le seguenti:

- 4% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Il rendimento nozionale verrà pertanto determinato con decreto del ministero dell'Economia soltanto a partire dal periodo d'imposta 2017.

La nuova norma ha disciplinato anche il calcolo degli accenti per i prossimi esercizi evidenziando che i soggetti che beneficiano della deduzione Ace determinano l'acconto per il periodo 2014 e quello per il periodo 2015 utilizzando l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d'imposta precedente e cioè rispettivamente il 3 e il 4 per cento.

Esemplifichiamo gli effetti della modifica considerando un importo fisso di variazione del capitale proprio pari a un milione di euro, ipotizziamo cioè che i soci abbiano introdotto denaro in società a titolo di poste del patrimonio netto oppure accantonato utili per tale importo. Con la vecchia

misura del 3% ogni anno la società aveva diritto a una deduzione dal reddito d'impresa di 30.000 euro con un risparmio annuale in termini di Ires di 8.250 euro. Quindi nei prossimi tre anni il beneficio fiscale complessivo sarebbe stato 24.750 euro. Con le modifiche introdotte il risparmio complessivo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ammonta invece a circa 36.437 euro con un miglioramento di euro 11.688 su base triennale (slide 1).

I contratti di leasing

In secondo luogo la legge 147/2013 ha introdotto alcune rilevanti modifiche riguardanti la durata dei contratti di leasing ai fini fiscali. Le modifiche hanno interessato gli articoli 54 (reddito di lavoro autonomo) e 102 (reddito d'impresa) del testo unico. La nuova situazione, che si applica per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, è la seguente:

- per le imprese la durata minima per i contratti riguardanti i beni mobili viene ridotta dai 2/3 del periodo di ammortamento tabellare a 1/2 del medesimo periodo. Resta invece invariata la regola di deducibilità, pari al periodo di ammortamento, per gli autoveicoli non strumentali e non assegnati ai dipendenti. Per gli immobili vi è una semplificazione in quanto si passa da una durata minima del contratto pari a 2/3 del periodo di ammortamento, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18, a un periodo di anni 12;
- per i professionisti cambiano solo le regole dei leasing immobiliari che devono avere una durata minima di 12 anni mentre restano invariate le altre disposizioni.

Queste modifiche sommate all'eliminazione della condizione di durata minima (Dl 16 del 2012) consentono una deduzione accelerata del costo del bene che può risultare davvero interessante. Alla luce delle ultime novità per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 con riferimento ai beni mobili delle imprese vi potranno essere tre situazioni:

- leasing con una durata contrattuale pari alla metà del periodo di

ammortamento. In questa ipotesi si otterrà il vantaggio di avere una deduzione integrale dell'importo imputato alla voce B8 del conto economico ottimizzando il beneficio;

- leasing con durata contrattuale superiore alla metà del periodo di ammortamento. In questo caso l'importo deducibile sarà quello imputato al conto economico e quindi la deduzione fiscale sarà rallentata in quanto avrà quale criterio guida quello contabile e di bilancio;

- leasing con durata contrattuale inferiore alla metà del periodo di ammortamento. In questa ipotesi l'importo dovrà essere ripreso in parte e l'importo deducibile sarà quello del periodo minimo previsto dalla norma e cioè la metà del tempo di ammortamento. Sul punto si segnala la circolare 17/E del 2013 che è molto chiara in quanto evidenzia come «i canoni non dedotti alla scadenza debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi».

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni si ricorda che Assilea con la circolare 2/2014 del 9 gennaio scorso ha osservato che una eventuale novazione di un contratto di leasing, originariamente stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, che dovesse avvenire successivamente al primo gennaio 2014 determina la stipula di un nuovo contratto che potrà soggiacere alla nuova e più favorevole disciplina. Tuttavia con riferimento a questo aspetto è bene ricordare che la Cassazione ha indicato particolari criteri che devono essere rispettati perché si possa parlare di novazione di un contratto (sentenze n. 5665 del 9 marzo 2010 e n. 13294 del 21 giugno 2005). È necessario quindi che l'obbligazione originaria venga sostituita con una nuova obbligazione con oggetto diverso ovvero con controparti diverse e deve risultare in modo evidente il così detto "animus novandi" cioè la volontà di estinguere l'obbligazione precedente (slide 2).

zione precedente (slide 2).

Riallineamento dei valori

Altre importanti disposizioni consentiranno il riallineamento dei valori civili a quelli fiscali per beni acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. In particolare:

- viene prevista la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali per i beni materiali e immateriali e per le partecipazioni immobilizzate mediante l'assolvimento della stessa imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione (16% oppure 12%). In caso di riallineamento l'impresa è tenuta a iscriverne nel passivo del bilancio una riserva in sospensione d'imposta;
- viene introdotto a regime l'affrancamento dei maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per le operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il meccanismo di affrancamento consente al soggetto che acquista una partecipazione di controllo di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto della partecipata anche in assenza di una operazione di fusione o incorporazione. Sarà necessario tuttavia che tale differenza sia attribuita nel bilancio consolidato alla voce avviamento, marchi e altre attività immateriali.

Transfer pricing e Irap

È stata disposta l'applicabilità ai fini Irap della disciplina del transfer pricing. In sostanza le disposizioni in termini di valore normale previste dall'articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi nell'ambito delle transazioni con consociate estere diventa applicabile anche ai fini Irap. Si tratta di una norma che elimina i dubbi che erano sorti a partire dal 2008, in quanto da tale periodo ai fini dell'imposta regionale è vigente il principio di derivazione della base imponibile dai dati del bilancio d'esercizio. Es-

sendo i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione del transfer pricing di natura extracontabile la dottrina riteneva che non si dovesse applicare l'Irap su questi accertamenti. Con la norma introdotta si superano i dubbi anche per il passato in quanto la disposizione prevede che:

- il transfer pricing ai fini Irap si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2008 (più precisamente per i periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007);
- non si applica la sanzione per infedele dichiarazione limitatamente ai periodi d'imposta dal 2008 al 2012. La norma prevede tuttavia che restano dovute le sanzioni già irrogate con provvedimento divenuto definitivo anteriormente al 1 gennaio 2014.

A partire da periodo d'imposta 2013 dunque la possibilità di evitare le sanzioni sui rilievi ai fini del transfer pricing ai fini Irap sarà subordinata alla predisposizione della documentazione idonea (master file e documentazione nazionale) e all'indicazione del possesso della stessa nel modello di dichiarazione (slide 3).

La prassi dell'Agenzia

Oltre alla circolare 17/E del 29 maggio 2013 che ha fornito diversi chiarimenti riguardanti i trattamenti delle componenti di reddito a seguito nel caso di contratti di leasing di seguito evidenziamo alcune interessanti risposte che l'agenzia delle Entrate a fornito nel corso del 2013 in particolare riguardanti:

- la disciplina della participation exemption (circolare 7/E del 29 marzo 2013);
- la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela (circolare 33/E dell'8 novembre 2013);
- la svalutazione delle rimanenze nel caso di beni valutati a costo specifico (risoluzione 78/E del 13 novembre 2013).

Le risposte sulla Pex

Nella circolare 7/E del 2013

Le slide

4 LE NOVITÀ SULLA PEX

Attività miste Pex e no-Pex

Requisito della prevalenza dei ricavi

Attività di start-up

Il periodo rileva se è iniziata l'attività effettiva

Minusvalenze

Se cambia l'attività e la minusvalenza diventa deducibile, attenzione al 37-bis

5 INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Indennità suppletiva di clientela:

(1) è assimilabile all'indennità di fine rapporto degli agenti

(2) è deducibile per competenza



6 SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

Beni valutati a costo specifico

Nessuna rilevanza fiscale

Beni valutati a Lifo, Fifo, costo medio

Rilevanza fiscale con i limiti dell'articolo 92, comma 5, del Tuir

l'Agenzia ha fornito diverse risposte importanti. Di seguito evidenziamo solo quelle che hanno riguardato:

■ La definizione di commercialità. Le società qualificabili come immobiliari di gestione appartengono, normalmente, alla categoria dei soggetti no pex. Tuttavia poiché è possibile che questi operatori svolgano attività collaterali alla locazione che non sono da considerarsi passive income è necessario misurare la prevalenza tra le due tipologie di ricavi. È il caso, a esempio, delle gallerie commerciali oppure dei villaggi turistici: in questi casi la società proprietaria degli immobili esegue servizi diversi, quali la pubblicità, la parte amministrativa e l'attività necessaria per il rilascio/mantenimento delle autorizzazioni. Se l'insieme di questi ricavi supera quelli derivanti dalla locazione, la società può essere considerata commerciale ai fini pex. La circolare ipotizza anche il caso in cui il canone di locazione sia unitario e riguardi cioè sia la parte di passive income sia quella commerciale: in questa ipotesi per capire quale delle due tipologie di ricavi prevale si può procedere a una suddivisione della parte riferita ai canoni di locazione utilizzando i criteri Omi. Questi chiarimenti integrano quanto era stato già evidenziato per le gallerie commerciali con la interrogazione parlamentare 5-03920 del 2005 e per le società che danno in affitto l'azienda con la risoluzione 163/2005. È da notare anche che la circolare evidenzia in modo chiaro che i servizi, che generano ricavi "commerciali", possono essere esternalizzati a soggetti estranei al gruppo societario. Tuttavia sul punto viene fatta una importante precisazione in quanto si evidenzia che «in ogni caso deve essere riscontrata in capo al titolare del complesso immobiliare una effettiva attività di coordinamento dei servizi eventualmente affidati in outsourcing. Si vuole con ciò dire che deve sussistere una struttura organizzativa e operativa propria, funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o al coordinamento di quelli esternalizzati».

■ La fase di start up. Come è noto uno dei requisiti che comporta la pex è che la società oggetto di cessione abbia svolto un'effettiva attività commerciale nel triennio precedente a quello di cessione. Nel caso di attività di start up la circolare prende spunto dal documento Oic 24 che definisce lo start up quale l'insieme delle attività «dirette a costituire, definire

e rendere operativa la struttura aziendale». Questa fase assume rilevanza ai fini del triennio di commercialità della partecipata, tuttavia la circolare evidenzia le seguenti combinazioni possibili: a) nel caso di start up seguita da una effettiva attività commerciale già iniziata al momento della cessione della partecipazione anche la fase di start up conta ai fini del conteggio del triennio; b) viceversa nell'ipotesi di start up ancora in corso senza alcun inizio dell'effettiva attività commerciale non si rispetta il requisito previsto dalla norma anche se le attività preparatorie sono in corso da oltre un triennio; c) nel caso in cui la società abbia fatto decorrere un periodo di tempo di inattività, questo non diventa mai un periodo utilizzabile per il triennio di commercialità anche se successivamente inizia l'attività commerciale effettiva. Infine sull'argomento la circolare evidenzia con alcuni esempi la linea di confine tra attività meramente preparatorie e dunque di start up e attività che invece possono essere considerate già esplicative dell'esercizio dell'attività d'impresa. Ad esempio nel caso delle imprese concessionarie di lavori pubblici l'esercizio dell'attività commerciale deve ritenersi già sussistente nelle fasi iniziali di progettazione e realizzazione dell'investimento in quanto queste attività costituiscono la realizzazione parziale dell'oggetto sociale. Quindi in questi casi il fatto che tali soggetti possano conseguire i loro ricavi anche a distanza di anni dalla costituzione della società non significa che non possano essere riconosciute quali esercenti attività commerciali ai fini pex. Naturalmente a tal fine risulta fondamentale che vi sia la presenza di una «struttura adeguata a soddisfare la domanda del mercato in tempi ragionevoli».

■ Precisazioni antielusive. Nel mondo pex le plusvalenze sono esenti per il 95% e le minusvalenze sono interamente indeducibili. La preoccupazione dell'Agenzia è che si adottino, nel caso di minusvalenze, comportamenti volti a "trasformare" una partecipata da pex (con minus indeducibile) a no pex (con minus deducibile), ad esempio, andando a modificare l'attività svolta nel periodo precedente la cessione: se questa diventa non commerciale anche solo per un periodo limitato si perde il requisito di commercialità e quindi la minusvalenza diventa deducibile. Viene pertanto precisato che «la cessione di partecipazioni minusvalenti riguar-

danti una società per la quale si rilevi un'alternanza tra attività commerciale e non commerciale, sarà oggetto di sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 37 bis». La circolare chiarisce il punto con il seguente esempio: all'interno di un gruppo societario, prima della cessione di una partecipazione minusvalente si procede ad affittare l'unica azienda della società oggetto di cessione creando un fattore di interruzione del requisito della commercialità. Se il cessionario della partecipazione sarà anche l'affittuario dell'azienda vi saranno ulteriori elementi a favore della tesi elusiva. L'Agenzia evidenzia però che dovrà essere adeguatamente apprezzata la circostanza che l'attività non commerciale sia svolta per un periodo congruo e cioè di almeno tre periodi d'imposta: in tal caso dovrebbe venir meno la presunzione di strumentalità della perdita del requisito di commercialità per ottenere il beneficio no pex della minusvalenza (slide 4).

Indennità di clientela

Con la circolare n. 33/E/2013 l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della controversa questione della deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela agenti, ammettendo il criterio della competenza (anziché quello di cassa). In tal modo, l'Agenzia accoglie nuovamente l'orientamento a suo tempo formalizzato nella risoluzione n. 59/E/2004, superando invece l'orientamento espresso con la circolare n. 42/E/2007.

La norma stabilisce che a determinate condizioni l'indennità dovuta non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

È quindi nell'ambito del quadro normativo stabilito dall'articolo 105, comma 4, del testo unico, che gli accantonamenti per indennità per la cessazione agenti di cui all'articolo 17, comma, lettera d), del Tuir, così come disciplinati in via esclusiva dal Codice civile, configurano un costo fiscalmente rilevante nell'anno di imputazione a conto economico.

L'agenzia delle Entrate si allinea dunque all'orientamento che la Cassazione ha assunto a partire dal 2009 e riaffermato con la

recente sentenza n. 8288 del 4 aprile 2013, nella quale è stato puntualizzato che quest'indennità è deducibile nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, sul presupposto della "unificazione", da parte dell'articolo 1751 del Codice civile riformato, di tutte le indennità di cessazione rapporto e al di là del carattere eventuale dell'indennità di clientela, questa soltanto dovuta in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato a iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente. Tale sentenza richiama i principi sanciti dall'Avvocatura generale dello Stato (parere del 2 ottobre 2013 n. 391527), secondo la quale la mancanza di certezza nella debenza di quest'indennità non costituisce elemento per negare il rispetto dei requisiti di certezza e determinabilità previsti dall'articolo 109 del Testo unico. Infatti, il riferimento normativo dell'articolo 105, comma 4 rappresenta una disposizione speciale, che come tale prevale su quella generale dell'articolo 109 destinato a operare laddove "le precedenti norme" del Testo unico non dispongano diversamente. La circolare conclude con un invito alle strutture territoriali dell'Agenzia ad abbandonare la propria pretesa erariale e a proseguire il contenzioso in essere nel solo caso di indennità suppletiva di clientela corrisposta con riferimento a periodi antecedenti al 1993. Si segnala, infine, che nessun chiarimento ministeriale è stato dato in merito al recupero fiscale delle indennità di cessazione agenti imputate a conto economico nei precedenti esercizi la cui rilevanza tributaria dipendeva dal requisito della cassa (slide 5).

Svalutazione rimanenze

L'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 78/E del 12 novembre 2013 ha chiarito, in risposta a un'istanza di interpello, che la svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici non trova riconoscimento ai fini delle imposte dirette. In base al disposizioni dettate dall'articolo 2426 del Codice civile: le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore (comma 9); il costo dei beni fungibili può essere calcolato con i metodi Lifo, Fifo o della media ponderata (comma 10).

Secondo l'Agenzia, già in ambi-

to civilistico quindi si desume un trattamento diverso dei beni sulla base della natura degli stessi: solo per i beni fungibili non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la gestione in massa e il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari alternativi al costo.

Diversamente, i beni infungibili, che per la loro specificità sono unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche, devono essere valutati al costo specifico.

L'articolo 92, comma 5, del Testo unico delle imposte dirette prevede che, se in un esercizio il valore delle rimanenze di magazzino determinato con i criteri forfetari fiscalmente previsti (Lifo, Fifo e costo medio ponderato) è superiore al valore normale dell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo fiscale delle rimanenze è determinato sulla base di tale valore normale medio.

In considerazione del tenore letterale di tale disposizione l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 78/E ha affermato che, con il mancato richiamo nell'ambito del comma 5 dell'articolo 92 ai beni valutati a costi specifici, il legislatore ha inteso individuare una specifica disciplina fiscale di valutazione delle rimanenze per i beni valutati con criteri di determinazione forfetari alternativi al costo per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, invece, preclusa per i beni valutati in base al costo specifico la cui valutazione non trova riconoscimento fiscale.

Pertanto, secondo l'Agenzia, la svalutazione di beni valutati a costi specifici, non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette rendendo necessario operare in sede di dichiarazione una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata.

Si osserva infine che, con riferimento allo specifico caso oggetto di interpello relativo alla svalutazione di beni immobili, l'Agenzia ha precisato che il mancato riconoscimento fiscale della svalutazione è coerente con quanto previsto per i soggetti Ias adopter dall'articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude «la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello Ias 2», i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo (slide 6).

Le slide

1 ERRORI CONTABILI E RIFLESSI FISCALI

Errori contabili

Quelli commessi nella imputazione per competenza dei componenti reddituali

Correzione

Iscrizione di un provento/onere straordinario (Oic 12) o rilevazione nello stato patrimoniale (Ias 8)

Ricadute fiscali:

(1) regime del provento/onere iscritto per la correzione

(2) e regime del componente nell'esercizio in cui avrebbe dovuto essere contabilizzato

2 ERRORI CONTABILI E RIFLESSI FISCALI

Componente non imputato per competenza con requisiti di certezza e determinabilità oggettiva

Correzione anche in ambito fiscale

Accantonamenti non stanziati o non dedotti

Regime fiscale della correzione contabile

Indennità suppletiva di clientela

La sorte degli accantonamenti non dedotti in anni precedenti

3 COSTI NON DEDOTTI PER COMPETENZA

La correzione si effettua mediante:

(1) indeducibilità del componente negativo iscritto per la correzione dell'errore

(2) deduzione del componente negativo originario con ricalcolo reddito e imposta dell'esercizio di competenza (se ancora accertabile) e di quelli successivi con integrativa a favore sull'ultimo esercizio emendabile

4 COSTI NON DEDOTTI PER COMPETENZA

• Nel 2014 ancora possibili correzioni di componenti negativi non dedotti nell'esercizio 2009 e seguenti

• Si presenta dichiarazione integrativa a favore Unico 2013 - redditi 2012 per correzioni entro il 30 settembre 2014

• Si presenta dichiarazione integrativa a favore Unico 2014 - redditi 2013 per correzioni dopo il 30 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014

Dichiarazioni. Le regole per la revisione dell'omessa o inesatta imputazione per competenza di costi e ricavi

Correzione degli errori a regime

Luca Gaiani



Gli interventi incidono sui termini di accertamento

Va a regime la correzione degli errori commessi nella imputazione temporale dei costi e dei ricavi. Dopo l'emanazione della circolare 31/2013, che ha dettato le istruzioni per regolarizzare le posizioni, la modulistica delle dichiarazioni Unico e Irap 2014 è stata aggiornata con prospetti da compilare in caso di recupero di deduzioni non effettuate nell'anno di competenza.

La competenza dei componenti

L'esatta individuazione dell'esercizio di competenza costituisce ancora, soprattutto in alcune casistiche particolari, una delle situazioni su cui si concentra il maggior numero di dubbi e interrogativi delle imprese. Le disposizioni sulla competenza fiscale dei componenti reddituali sono contenute nell'articolo 109 del Tuir il quale detta peraltro principi riguardanti le sole operazioni ordinarie di gestione: cessioni di beni e prestazioni di servizi. Per le cessioni, il ricavo (o il costo) rileva al momento della consegna o spedizione (beni mobili) o della stipula dell'atto portante il trasferimento della proprietà (beni immobili e aziende). Per i servizi, la competenza si ha al momento della ultimazione (prestazioni di risultato) ovvero della maturazione del corrispettivo (prestazioni periodiche). I costi e i ricavi devono poi essere certi e determinabili in modo oggettivo alla data di chiusura dell'esercizio di competenza; diversamente, la loro imputazione

fiscale deve essere rinviata al periodo di imposta in cui detti requisiti sono realizzati. Nessuna norma specifica è contenuta nel Testo unico per individuare la competenza di altri componenti reddituali, come le sopravvenienze da rimborsi di oneri, da indennizzi assicurativi, da contributi, eccetera. In queste situazioni, l'esercizio di competenza fiscale va ricercato applicando regole ordinarie civilistico-contabili e dunque individuando il momento in cui il credito che deriva dal provento (o il debito che deriva dall'onere) viene ad esistenza con ragionevole certezza.

Vendite a cavallo d'anno

Un problema che spesso si pone per rilevare la competenza dei componenti reddituali riguarda le merci consegnate o spedite a cavallo di due esercizi. Il costo o il ricavo devono essere rilevati, in questi casi, nel momento in cui in base alle condizioni di resa, avviene il passaggio sostanziale della proprietà e il trasferimento all'acquirente dei rischi e dei benefici relativi. Vediamo alcuni casi che si possono presentare.

■ **Consegna.** Se i beni vengono "consegnati", rileva la data in cui l'acquirente prende materialmente possesso della merce (ritiro presso il magazzino del venditore); si ha caso di consegna anche se il trasporto è effettuato con mezzi propri del cedente (Cassazione, sentenza n. 578/1998). Quindi, ad esempio, se l'autocarro del venditore è partito il 31 dicembre 2013 e ha effettuato la consegna al cliente il 2 gennaio 2014, la competenza - data della consegna - si ha nell'anno nuovo sia per il ricavo che per il costo.

■ **Spedizione.** Se invece viene utilizzato un vettore, rileverà il momento della spedizione, da intendersi, in generale, come data in cui il venditore affida la merce al trasportatore; in questo caso, il venditore dovrà iscrivere il ricavo e l'acquirente dovrà rilevare il costo nell'anno di spedizione (cioè di partenza della merce), anche qualora i beni pervengano presso il magazzino di quest'ultimo

nell'esercizio successivo. Questo criterio va applicato in particolare se non vi sono clausole specifiche nel contratto di compravendita (dovendosi in tal caso utilizzare l'articolo 1510 del C.c. secondo cui il venditore si libera dell'obbligo della consegna affidando la merce al vettore) oppure quando le condizioni utilizzate rientrano nel gruppo E o F delle clausole Incoterms (EX Works, Free Carrier, eccetera); nel caso di clausola Free On Board, la disponibilità giuridica delle merci si trasferisce all'acquirente al momento e per il fatto dell'imbarco sulla nave o sull'aereo, comprovato dalla polizza di carico; in tale momento scatta la competenza del ricavo e del costo. Il rinvio della competenza del ricavo e del costo all'anno successivo (arrivo della merce a destino) si avrà solo in presenza di clausole nel contratto di vendita (o nelle condizioni generali della spedizione) che differiscano a tale momento il trasferimento della disponibilità giuridica del bene stesso e i connessi rischi (e ciò indipendentemente da chi sostiene il costo della spedizione).

Ciò si verifica, in particolare, in contratti nei quali il venditore deve condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell'acquirente o fino alla dogana di importazione (Dap, Dat e Ddp delle clausole internazionali Incoterms 2010). Affinché tali clausole abbiano efficacia, non solo per la ripartizione dei costi del trasporto, ma anche per il trasferimento della disponibilità giuridica e dei rischi dal venditore all'acquirente, occorre che la volontà delle parti in tal senso sia esplicitata nel contratto di vendita.

Diversamente, anche qualora il costo del trasporto sia a carico del venditore, il trasferimento della disponibilità giuridica e dei rischi, e dunque il momento di competenza, si ha con l'affidamento al vettore.

Prestazioni di risultato

In termini fiscali, i ricavi o i costi derivanti dalla prestazione di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui la prestazione è stata

ultimata. Una prestazione che viene svolta a cavallo di due esercizi, come ad esempio un servizio di lavorazione oppure ancora un trasporto iniziato in dicembre e completato in gennaio, è - integralmente - di competenza (fiscale) dell'anno in cui viene terminata. Lo stesso per la prestazione di un consulente che viene avviata con l'esame della pratica in un dato anno e completata (con la redazione di un contratto o di un parere o di una perizia) solo nell'esercizio seguente. Se la società committente rileva in bilancio, pro quota, il costo del servizio, ancorché non ultimato, dovrà operare una variazione in aumento nella dichiarazione, variazione che si riverserà nell'anno successivo all'atto del completamento della prestazione.

Maturazione periodica

Si applicano regole differenti da quelle sopra indicate, per i contratti con corrispettivi che maturano in base al tempo. Si tratta in particolare di locazione, mutuo, assicurazione, e in genere di ogni contratto, anche di servizi diversi (consulenza, manutenzione, assistenza, eccetera), con prestazioni continuative, ove sia previsto un compenso pari a un certo importo al mese o all'anno, indipendentemente dalla quantità di servizi resa in quel singolo periodo. Per tali prestazioni, il ricavo o il costo di competenza è quello maturato in base al tempo.

Provvigioni ad agenti

L'intermediario di commercio deve far concorrere al reddito la propria provvigione attiva alla data in cui viene stipulato il contratto procurato tra il proponente e il terzo (ultimazione della prestazione). È irrilevante un diverso momento di esigibilità del compenso, eventualmente stabilito nel contratto di agenzia. La successiva esecuzione del contratto tra proponente e terzo (consegna dei beni e pagamento del prezzo di vendita) assume invece rilevanza solo sotto il profilo

della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia, mentre non ha alcuna importanza per l'imputazione a reddito di provvigione attive per le quali è già maturato civilisticamente il diritto.

La regola dell'ultimazione della prestazione dell'agente, al fine della individuazione della competenza del costo della casa mandante, deve essere applicata in combinazione con il principio delle correlazioni.

I riflessi fiscali degli errori

La correzione di errori commessi nella imputazione per competenza dei componenti reddituali, comporta, per le società che applicano i principi contabili italiani (Doc. Oic interpretativo del principio contabile 12), l'iscrizione di un provento straordinario (sopravvenienza attiva) o di un onere straordinario (sopravvenienza passiva). Per i soggetti Ias adopter, invece, la rettifica di errori di competenza, derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, si ripercuote in genere sul patrimonio netto. Scatta in questi casi un problema fiscale, che coinvolge due distinti aspetti:

■ il trattamento del componente rilevato a seguito della correzione dell'errore, da un lato, e

■ il regime del componente originario, con riferimento all'esercizio in cui esso avrebbe dovuto essere contabilizzato, dall'altro.

Non tutte le sopravvenienze straordinarie relative a componenti di esercizi precedenti, accolgono però costi o proventi per i quali si sono violate le regole fiscali di imputazione a periodo, essendo sempre necessaria una analisi accurata. Rientrano nelle sopravvenienze passive anche oneri che non erano stati rilevati nell'esercizio di competenza in quanto non noti, non certi o non quantificabili in modo oggettivo. Un problema si pone in particolare per oneri che hanno assunto i requisiti fiscali di certezza e determinabilità dopo la chiusura dell'esercizio di competenza. In queste situazioni il rinvio della contabilizzazione

Le slide

5 COSTI NON DEDOTTI PER COMPETENZA: L'ESEMPIO

- Conto economico 2013: 50.000 euro per costo di competenza anno 2009
- Modello Unico 2014: variazione in aumento per 50.000 euro
- Ricalcolo reddito 2009: eccedenza versamento Ires per 13.750 euro
- Modello Unico 2013-integrativo a favore: credito Ires 13.750 euro

6 PROVENTI FUORI COMPETENZA

- La correzione si effettua mediante:**
- (1) assoggettamento a tassazione del componente positivo nel corretto esercizio di competenza (se ancora accertabile) con integrativa a sfavore con imposte e sanzioni
 - (2) detassazione del componente positivo iscritto per la correzione dell'errore

7 PROVENTI FUORI COMPETENZA: L'ESEMPIO

- Conto economico 2013: 10.000 euro per provento di competenza del 2011
- Dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2012: variazione in aumento per 10.000 euro (ricavo non dichiarato) e versamento imposta sanzioni
- Modello Unico 2014: variazione in diminuzione per 10.000 euro (provento già tassato come sopra)

8 REGIME IRAP E TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Correzione degli errori contabili
Regole valide anche per l'imponibile Irap

Dichiarazioni integrative per la correzione di errori contabili
Ripartono i termini per gli accertamenti limitatamente ai nuovi elementi

30 settembre 2014: Unico 2013 a favore per deduzione di oneri del 2009
Possibili fino al 31 dicembre 2018 accertamenti su 2009 e seguenti limitatamente a nuovi elementi di costo dichiarati

ne all'esercizio successivo non genera alcuna problematica fiscale e non ricade nella disciplina illustrata dalla circolare 31/2013. Si pensi ad esempio a un costo sorto a seguito di un accordo transattivo concluso con un dipendente o con un fornitore a febbraio 2014 con riferimento a situazioni già esistenti al 31 dicembre 2013. Se il costo non viene rilevato nel bilancio 2013, pur essendovi un obbligo civilistico di farlo, la sopravvenienza passiva imputata nell'esercizio 2014, all'atto del pagamento, sarà pienamente deducibile avendo assunto solo in tale esercizio i requisiti dell'articolo 109 del Tuir. I riflessi fiscali della correzione degli errori contabili si riferiscono dunque esclusivamente a componenti reddituali che, entro la data di chiusura dell'esercizio di competenza (essendo irrilevanti, in ambito fiscale, i fatti verificatisi tra il 31 dicembre e la data di redazione del bilancio), avevano pure assunto i requisiti di certezza e determinabilità.

Rettifiche fiscali

Con la circolare 31/E/2013, l'Agenzia ha fornito istruzioni su come i contribuenti possono correggere gli errori contabili di competenza, che hanno al contempo generato errori di imputazione a periodo in ambito fiscale. La circolare tratta in particolare di due casi:

- oneri che non sono stati imputati nell'esercizio di competenza (fiscale) e per i quali si procede, in un periodo di imposta successivo, alla contabilizzazione del componente negativo (nel conto economico o, in caso di soggetti Ias, nello stato patrimoniale) per correggere l'errore;

- proventi che non sono stati imputati nell'esercizio di competenza (fiscale) e per i quali si procede, in un periodo successivo, alla contabilizzazione del componente positivo (nel conto economico o, in caso di soggetti Ias, nello stato patrimoniale) per correggere l'errore.

L'Agenzia chiarisce che, in entrambe le situazioni, il contribuente deve adottare due azioni congiunte:

- rendere indeducibile il componente negativo imputato fuori competenza per la correzione dell'errore e/o assoggettare a tassazione il provento non iscritto nell'esercizio di competenza;
- recuperare la deduzione riferita all'esercizio in cui l'onere andava imputato per competenza e/o detassare il provento iscritto nell'anno di correzione.

Costi non imputati per competenza

Come ricordato, la correzione, in ambito fiscale, dell'errore derivante dalla imputazione di costi fuori competenza si effettua mediante:

- 1) indeducibilità del componente negativo iscritto per la correzione dell'errore e
- 2) nuova deduzione del componente negativo mediante variazione in diminuzione nel corretto esercizio di competenza.

L'indeducibilità indicata al punto 1, da considerarsi comportamento comunque obbligatorio, si attua mediante una variazione in aumento nella dichiarazione riferita all'esercizio in cui l'onere fuori competenza ha interessato il conto economico (sopravvenienza passiva indeducibile). A fronte della tassazione del componente fuori competenza, al contribuente è attribuito il diritto di recuperare la deduzione a suo tempo non operata, solitamente, però, se l'esercizio originario è, al momento della correzione dell'errore, ancora suscettibile di accertamento ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73 e dunque se non è ancora trascorso il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La deduzione, ora per allora, si attua mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore con riferimento all'ultimo esercizio ancora emendabile ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/98, nella quale confluisce il risultato della riliquidazione dell'imposta dell'esercizio di competenza e di tutti quelli successivi. Il quadro RS di Unico 2014 contiene un apposito prospetto da utilizzare per evidenziare i dati in questione. Evidentemente, se l'anno di competenza coincide con quello per il quale è ancora presentabile la dichiarazione integrativa a favore (ad esempio errore di competenza commesso con riferimento al periodo 2012 che viene corretto entro il 30 settembre 2014), il ricalcolo si limiterà a questo esercizio.

Nel 2014 è dunque possibile effettuare correzioni contabili di componenti negativi, con recupero di deduzioni non attuate, nell'esercizio 2009 (il cui termine di accertamento scadrà il 31 dicembre 2014) e negli esercizi seguenti mediante:

- presentazione di una dichiarazione integrativa Unico 2013 - redditi 2012 (correzione entro il 30 settembre 2014);
- presentazione di una dichiarazione integrativa Unico 2014 - redditi 2013 (correzione dopo il 30 settembre 2014).

Esempio. Nel conto economico del 2013 viene imputato un costo relativo a una prestazione ultimata nel 2009 per 50.000 euro. In Unico 2014 si effettua la variazione in aumento di 50.000 euro per rendere indeducibile l'onere derivante dalla correzione. Si ricalcola, in via extradichiarativa, il reddito del 2009 operando la deduzione dell'onere mediante variazione in diminuzione di 50.000 euro e si riliquida al ribasso l'imposta di tale anno (minor Ires di 13.750 euro). L'eccedenza di versamento che deriva sul 2009 (13.750 euro) si recupera come credito da includere in Unico 2013-integrativo a favore. L'ufficio, nel controllo automatizzato di questa dichiarazione, rileverà una anomalia e il contribuente dovrà produrre e documentare i conteggi. Se deriva invece una perdita o maggior perdita del 2009, essa si riporta a nuovo (al 2010 e poi in avanti se non vi è capienza) ricalcolando, sempre su prospetti interni, i redditi degli esercizi successivi, ed evidenziando le risultanze di tale ricalcolo, in termini di minore imposta, ovvero di maggiori perdite riportabili, nel modello Unico 2013-integrativo a favore. Riprendendo l'esempio, ipotizziamo che il 2009 abbia evidenziato una perdita di 10.000 euro, il 2011 una ulteriore perdita di 20.000 euro, e il 2012 un reddito di 250.000 euro, compensato con le perdite 2009-2011 di 30.000 euro, con un imponibile pari a 220.000 euro. Il ricalcolo si effettuerà come segue. Nuova perdita 2009: $(10.000 + 50.000) = 60.000$ euro, riportata a nuovo. 2011 nessuna variazione (perdita 20.000). Totale perdite a nuovo $(60.000 + 20.000) = 80.000$ euro. Per il 2012, l'imponibile scende da 220.000 a 170.000 euro $(250.000 - 80.000)$. L'Ires del 2012 si riduce di 13.750. Si presenta Unico 2013-integrativo a favore evidenziando un credito di 13.750 euro.

Proventi non imputati per competenza

Regole speculari a quelle previste per i costi si utilizzano per la correzione di errori contabili riguardanti la mancata imputazione di proventi nell'esercizio di competenza.

La procedura, in questo caso, si effettua mediante assoggettamento a tassazione del componente positivo nel corretto esercizio di competenza, purché si tratti di esercizio ancora suscettibile di accertamento e detassazione del componente positivo iscritto per la correzione dell'errore.

L'assoggettamento a tassazione

si attua mediante variazione in aumento nella dichiarazione che viene ripresentata (integrativa a sfavore) per l'esercizio in cui il provento doveva essere imputato per competenza, e conseguente riliquidazione delle imposte (e pagamento di interessi e sanzioni), eventualmente anche per gli esercizi successivi (come ad esempio nel caso in cui la correzione riduce una perdita riportata a nuovo ed utilizzata in anni seguenti). Deve anche in questo caso trattarsi di esercizio ancora accertabile in base all'articolo 43 del Dpr 600/1973.

La detassazione si attua, invece, mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione presentata con riferimento all'esercizio di correzione dell'errore (sopravvenienza attiva non imponibile). Nel 2014 è dunque possibile effettuare correzioni contabili di componenti positivi non imputati per competenza nell'esercizio 2009 e seguenti mediante:

- presentazione di una integrativa a sfavore Unico 2010 e anni successivi per l'assoggettamento a tassazione del provento (con conseguenti sanzioni);

- variazione in diminuzione nella dichiarazione riferita all'esercizio nel cui conto economico è stato imputato il provento per correggere l'errore.

Esempio. Nel conto economico dell'esercizio 2013 viene imputato un provento derivante da una vendita che era stata effettuata con la consegna dei beni nel 2011 per 10.000 euro. Si presenta una dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2012, evidenziando una variazione in aumento di 10.000 euro (ricavo non dichiarato), versando la corrispondente imposta e le sanzioni. Se la dichiarazione del 2011 si era chiusa in perdita, si ridefinisce in diminuzione quest'ultima e si presenta la dichiarazione integrativa a sfavore anche per l'esercizio 2012, riliquidando le imposte e versando eventuali sanzioni. Nel modello Unico 2014 si effettua infine una variazione in diminuzione di 10.000 euro a fronte dell'imputazione a conto economico del provento già tassato come sopra.

I termini per l'accertamento

La presentazione di dichiarazioni integrative richiesta al fine di attuare la correzione in ambito fiscale degli errori contabili comporta, secondo la circolare 31/E/2013, una sostanziale ripartenza dei termini di decadenza previsti dall'articolo 43 del Dpr

600/1973 per la notifica di avvisi di accertamento, limitatamente, però, alla eventuale rettifica degli elementi nuovi ricompresi in tali dichiarazioni integrative. Ad esempio, se il contribuente, nell'anno 2014, procede alla deduzione di oneri di competenza dell'esercizio 2009 presentando la dichiarazione integrativa a favore modello Unico 2013, l'agenzia delle Entrate potrà controllare, entro il 31 dicembre 2018 (quarto anno successivo a quello di presentazione della integrativa), gli elementi di costo che hanno comportato la nuova deduzione e le conseguenti riliquidazioni dell'imposta.

Accantonamenti e competenza

La regolarizzazione dei profili fiscali degli errori contabili riguarda i costi e i ricavi fuori competenza ai sensi dell'articolo 109 del Tuir. Essa non dovrebbe dunque estendersi ad accantonamenti fiscalmente deducibili (articoli 105 e seguenti Tuir), che non siano stati operati in bilancio, o comunque che non siano stati dedotti annualmente, non costituendo la mancata deduzione una violazione dell'articolo 109. Il principio dovrebbe valere, tra l'altro, per gli accantonamenti dell'indennità di clientela degli agenti, il cui importo è stato dichiarato deducibile dalla circolare 33/E/2013. Le società che, in applicazione delle precedenti istruzioni dell'Agenzia (circolare 42/E/2007), hanno reso indeducibili gli accantonamenti in questione fino a tutto il periodo di imposta 2012, dovrebbero dunque poter procedere, al momento della cessazione del rapporto e della conseguente liquidazione della indennità all'agente, a recuperare le quote non dedotte mediante variazione in diminuzione per utilizzo del fondo tassato. Senza, dunque, dovere o potere considerare la mancata deduzione dell'accantonamento negli anni passati alla stregua un errore contabile sulla competenza fiscale, da correggere con le regole sopra illustrate. Analogamente, dovrebbe rimanere valido il principio di deduzione degli oneri in questione solo al momento del pagamento, da parte di quelle società che non stanziano in bilancio accantonamenti annuali per indennità di clientela; anche per queste imprese, la eventuale correzione dell'errore contabile non dovrebbe avere riflessi fiscali non trattandosi di una violazione dell'articolo 109 del Tuir.

Il Sole **24 ORE** | **BUSINESS CLASS** 
COMMERCIALISTI

Novità



Dietro ogni grande commercialista ci sono sempre grandi scelte.

Nasce Business Class Commercialisti.

Tutto il meglio del Sole 24 Ore per la tua professione in un unico abbonamento digitale.



Business Class Digital.

La copia digitale del Sole 24 Ore, l'accesso illimitato al sito, l'archivio storico del quotidiano e i nuovi prodotti digitali studiati per garantirti un'informazione completa e puntuale.



Quotidiano del Fisco.

Ogni giorno le notizie e tutti gli approfondimenti selezionati per la tua professione; un nuovo indispensabile strumento formativo per prendere le giuste decisioni.

Tutto nuovo. Tutto per te.



Soluzioni 24 Fisco e Sistema Frizzera 24.

Tutta la documentazione, la giurisprudenza e la dottrina con i commenti dei maggiori esperti del Sole 24 Ore. In più, l'intero patrimonio delle riviste Frizzera e tutti gli strumenti operativi.



iPad mini
Wi-Fi 3G
IN OMAGGIO PER TE.

Per saperne di più fissa subito un appuntamento con il tuo esperto Business Class del Sole 24 Ore. Vai su www.ilsole24ore.com/BCCommercialisti o chiama 02.30.222.999

Il Sole **24 ORE**
La nostra carta è digitale

Le slide

1 OIC 9 - VERIFICA DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Valore recuperabile inferiore al valore netto contabile
Sì svalutazione

Valore recuperabile superiore al valore netto contabile
No svalutazione

2 OIC 9 - VALORE RECUPERABILE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Maggiore tra:

- Valore d'uso (flussi di cassa attesi dall'attività o capacità di ammortamento)
- Valore equo (ammontare ottenibile dalla vendita)

3 OIC 9 - INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI DI VALORE: PMI

- L'esercizio si è chiuso con una perdita non dovuta a fattori contingenti e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi
- Si sono verificate mutazioni nel contesto in cui opera la società che lasciano presupporre l'impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente

4 OIC 9 - IL CALCOLO

Ricavi

- costi variabili
- costi fissi
- oneri finanziari

A = Capacità d'ammortamento

- Ammortamenti cespiti X
- Ammortamenti cespiti Y
- Ammortamento avviamento

B = Totale ammortamenti

A-B = Risultato netto

Bilanci. Le bozze dei nuovi principi Oic che tengono conto della congiuntura economica

Contabilità a misura di crisi

Franco Roscini Vitali



Chiarimenti considerabili già per l'esercizio 2013

La crisi economica di questi anni si riflette anche nei bilanci delle imprese italiane, imponendo a volte agli amministratori scelte non facili che coinvolgono sindaci e revisori. Infatti, sono ormai numerose le sentenze che, in caso di dissesto, chiamano in causa anche i soggetti che devono "controllare" l'andamento dell'azienda e il bilancio, ovvero sindaci e revisori.

Valutazioni di attività, accantonamenti di passività, capitalizzazioni di spese, contabilizzazione di imposte differite attive, che in tempi normali non presentano particolari problematiche, possono essere di difficile gestione in presenza di andamenti negativi dell'economia, situazione che si complica in presenza di perdite di esercizio.

Il Codice civile (articoli 2426 n. 3 e 2427 n. 3-bis) non si occupa in modo specifico e approfondito di tali situazioni perché la legge stabilisce soltanto alcune norme di base che poi trovano il loro completamento nei principi contabili che sono, sostanzialmente, buone regole di ragioneria.

L'Organismo italiano di contabilità (Oic), nella revisione dei principi contabili nazionali, ha posto particolare attenzione alle situazioni in cui le valutazioni di attività e passività e la rappresentazione in bilancio di taluni accadimenti presentano particolari criticità, non solo per cause interne delle imprese, ma anche a causa dell'andamento negativo del ciclo economico.

L'aggiornamento, da parte

dell'Oic, dei principi contabili per la redazione del bilancio è sostanzialmente terminata, anche se i documenti sono stati diffusi in forma di bozza per commenti in attesa del recepimento definitivo che avverrà nel corso di quest'anno.

In molti casi, tuttavia, non si tratta di vere e proprie novità, ma di chiarimenti di cui le imprese possono già tenere conto nella redazione dei bilanci 2013.

Tra l'altro, in alcuni casi, la nuova versione dei principi contabili chiarisce aspetti legati proprio a situazioni che si presentano nei periodi di crisi e, in altri casi, semplifica le decisioni e i conseguenti comportamenti contabili. È il caso, per esempio, del principio Oic 9 relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Svalutazioni per perdite durevoli

Quando un'impresa non riesce più a "stare sul mercato" per eccesso di costi, significa che questi superano i ricavi. L'impresa può tagliare i costi in eccesso, per esempio, riducendo le spese generali e il costo del personale, ma in molti casi dovrebbe anche abbassare il valore residuo contabile delle attività al fine di diminuire i futuri ammortamenti.

In tale situazione gli amministratori, a volte, cercano di risolvere il problema tagliando direttamente gli ammortamenti: questo comportamento non è corretto. Invece, gli amministratori dovrebbero ridurre il costo residuo delle immobilizzazioni per ottenere minori costi derivanti dall'ammortamento.

Se poi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, il valore dell'immobilizzazione è ripristinato nei limiti del valore che avrebbe avuto in assenza della stessa.

Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l'immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita dure-

vole di valore (voci B.10 c oppure E.21).

Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*): il primo è il valore dei flussi di cassa attesi dall'attività, mentre il secondo è l'ammontare ottenibile dalla vendita della stessa. Il valore equo è dato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o dal prezzo in un mercato attivo: se questi mancano si deve far riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio, tenendo conto anche di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno del medesimo settore industriale.

In molti casi, il valore recuperabile di un'attività è il valore d'uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile sarà operato tra questo e il valore residuo in bilancio: se il valore d'uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.

L'Oic 9 individua due metodi per verificare se ricorrono i presupposti per la svalutazione: il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa e il metodo, più semplice, della capacità di ammortamento.

La differenza tra il modello di riferimento - attualizzazione dei flussi di cassa - e quello semplificato risiede nel concetto di valore d'uso. Infatti, nel primo caso, è determinato tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo dell'immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo dell'immobilizzazione.

Per le imprese di minori dimensioni l'Oic 9 semplifica la previsione dell'attuale Oic 16 che richiede l'attualizzazione dei flussi di cassa.

Il principio contabile precisa che, dopo aver determinato la perdita, può essere opportuno rivedere la vita utile residua e il criterio di ammortamento dell'immobilizzazione.

Le imprese maggiori, se non

possono stimare il valore della singola immobilizzazione, devono determinare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa (Ugc) alla quale l'immobilizzazione appartiene: situazione che si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto agli altri cespiti. Il principio elenca una serie di indicatori utili per stabilire la presenza di potenziali perdite durevoli di valore: per esempio, diminuzione del valore di mercato, obsolescenza o deterioramento fisico dell'immobilizzazione, ristrutturazione o andamenti economici negativi dell'impresa.

La determinazione del valore d'uso comporta la stima dei flussi futuri in entrata e uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione e l'applicazione, a tali flussi, del tasso di attualizzazione appropriato. Per determinare i flussi di cassa e il tasso di attualizzazione si devono considerare le aspettative future relative ai flussi finanziari, il valore del denaro nel tempo rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato e altri fattori. In genere, budget e previsioni non dovrebbero superare l'orizzonte temporale di cinque anni. La svalutazione relativa alla Ugc si imputa prioritariamente all'avviamento allocato alla stessa e, successivamente, in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte della Ugc. Può anche accadere che l'Ugc a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società.

Le imprese di minori dimensioni sono quelle che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l'esercizio pari a 250, attivo dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro e ricavi netti delle vendite e prestazioni di 40 milioni di euro. Per verificare la recuperabilità delle immobilizzazioni, il confronto avviene tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi. Pertanto, sono stimati i flussi

redditali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione.

Tuttavia, se l'impresa ha una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi finanziari autonomi è preferibile far riferimento ai singoli rami. L'orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni. L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e successivamente agli altri cespiti, in proporzione al valore netto contabile: se è possibile effettuare l'imputazione diretta, la perdita è attribuita alle singole immobilizzazioni. In ogni caso, l'utilizzo del metodo semplificato costituisce una possibilità e non un obbligo.

Il principio contabile presenta due casi applicativi con i quali si dimostra che, per le imprese di minori dimensioni non caratterizzate da particolare complessità operativa, entrambi i metodi (di riferimento e semplificato) conducono a valori simili e, pertanto, alle medesime conclusioni in termini di stima delle perdite durevoli di valore.

In particolare, dagli esempi emergono i tre aspetti evidenziati di seguito.

1 Prima di effettuare il test deve essere calcolato l'ammortamento dell'anno: in sostanza, prima si calcola l'ammortamento e poi, eventualmente, si svaluta l'immobilizzazione; questo perché l'ammortamento, anche se per prassi sovente è contabilizzato alla fine dell'esercizio, rappresenta la parte di costo dell'immobilizzazione che ha concorso alla formazione dei ricavi durante tutto l'esercizio;

2 Nell'approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, i budget annuali comportano la stima di ricavi, costi variabili e fissi nonché degli oneri finanziari: dalla somma algebrica tra questi valori emerge la "capacità di ammortamento", che deve essere confrontata con il totale degli ammortamenti (se inferiore porta a un risultato negativo).

3 Nell'approccio di riferimento,

Le slide

5 OIC 24 - SPESE PLURIENNALI:
ARTICOLO 2426 N. 5 CODICE CIVILE

I costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo, di pubblicità sono capitalizzabili se:

- Utilità pluriennale
- Consenso del collegio sindacale
- Ammortamento massimo in 5 anni
- Limiti distribuibilità dividendi

6 OIC 24
AVVIAMENTO

Ammortamento:

- **Codice civile:** cinque anni superabili in rari casi
- **Oic 24 in vigore:** massimo 20 anni
- **Oic 24 revisionato:** massimo 10 anni
- **Direttiva n. 34/2013:** massimo 10 anni

7 OIC 25 - IMPOSTE ANTICIPATE
(DIFFERITE ATTIVE)

- L'iscrizione deve superare il test di "recuperabilità", ossia deve sussistere la ragionevole certezza del loro recupero

8 OIC 28 - RINUNCIA CREDITI
DA PARTE DEI SOCI

- Se la motivazione è finanziaria è prevista l'imputazione diretta nel patrimonio netto

basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa operativi, il flusso di cassa operativo annuale (flussi in entrata meno flussi in uscita) è attualizzato.

Immobilizzazioni immateriali

Il principio Oic 24 riguarda da un lato i beni immateriali (come diritti di brevetto e concessioni) e dall'altro gli oneri pluriennali (come costi di impianto e ampliamento) che hanno caratteristiche più difficilmente determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi.

L'articolo 2426 n. 5 del Codice civile prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, se esiste, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

L'iscrizione nell'attivo degli oneri pluriennali, che non è un obbligo, può essere effettuata soltanto se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà l'azienda;
- ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza.

Per esempio, i costi di impianto e ampliamento sono quelli sostenuti in modo non ricorrente in alcuni particolari momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

Questi costi sono capitalizzabili se è dimostrata la congruenza e il rapporto causa-effetto tra gli stessi e il beneficio atteso (futura utilità), oltre ai requisiti sopra richiamati.

I costi di start-up possono essere capitalizzati se direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio: i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze non possono essere capitalizzati. Inoltre, il principio della recuperabilità è rispettato se è ragionevole una prospettiva di reddito.

Anche i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base a un piano approvato dagli amministratori. Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale (per esempio, incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dell'impresa e l'aleatorietà della loro recuperabilità è elevata.

I costi di ricerca capitalizzabili sono soltanto quelli relativi alla ricerca applicata o finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo e quelli di sviluppo (vale a dire, applicazione dei risultati della ricerca): pertanto, i costi relativi alla ricerca di base, che non hanno una finalità definita con precisione, sono costi di periodo perché rientrano nella operatività ricorrente dell'impresa e sono di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa. In ogni caso, l'ammortamento non può superare i cinque anni.

I costi di pubblicità sono costi di periodo. Tuttavia, possono essere capitalizzati se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- si tratta di costi eccezionali e non ricorrenti: per esempio, lancio di una nuova attività produttiva, avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già svolti;
- sono relativi ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da attendibili piani di vendita.

Una specifica analisi deve essere fatta per l'avviamento che è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivano o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente.

L'avviamento può essere generato internamente oppure acquisito a titolo oneroso: soltanto quest'ultimo è capitalizzabile.

Ai fini dell'iscrizione nell'attivo, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo ricono-

sciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, creazione di valore attraverso sinergie produttive.

L'avviamento è ammortizzato al massimo in dieci anni, perché le previsioni oltre tale limite sono generalmente inattendibili. Il Codice civile, attualmente, prevede l'ammortamento dell'avviamento in cinque anni, limite superabile in rari casi, mentre la direttiva 34/2013, che deve essere recepita entro il 2015, prevede, se la vita utile non può essere stimata attendibilmente, ammortamento non inferiore a cinque e superiore a dieci anni.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono anche compresi il diritto di usufrutto su azioni, il software applicativo "non tutelato" prodotto internamente, gli oneri accessori su finanziamenti, i costi per il trasferimento e riposizionamento di cespiti costituiti da linee di produzione o interi stabilimenti nell'ambito della definizione di un nuovo layout della produzione, ma non quelli relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali occupati.

Sono compresi nella voce "immobilizzazioni immateriali" anche i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi, non separabili dai beni stessi, che sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Le imposte sul reddito

L'Oic 25, che si occupa del trattamento contabile delle imposte sul reddito e dell'Irap, tratta anche della fiscalità differita che si origina, in particolare, in presenza di differenze temporanee.

Le differenze temporanee tra il valore civilistico e fiscale di un'attività o di una passività, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, possono sorgere a seguito di operazioni che hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno effetto sul conto economico. Le prime riguardano ricavi e costi che rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quelli

civilistici, mentre le seconde sono relative, per esempio, alle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti.

La fiscalità differita non è iscritta sulla rilevazione iniziale dell'avviamento e sulla rilevazione iniziale di attività o passività in un'operazione che non influenza direttamente il risultato di esercizio e neppure il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria: la sola ipotesi di generale interesse sono le autovetture aziendali non esclusivamente strumentali, come esemplificato nel principio contabile.

Le imposte differite sono iscritte sempre nel bilancio, a eccezione dell'ipotesi delle riserve in sospensione di imposta originate a seguito di leggi di rivalutazione quando vi sono scarse probabilità di distribuirle ai soci, tenendo conto dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili.

Per le imposte anticipate, invece, l'iscrizione deve superare il test di "recuperabilità", ovvero deve sussistere la ragionevole certezza del loro recupero, tenendo conto anche degli effetti di eventuali pianificazioni fiscali: questo riguarda, in particolare, le imposte anticipate generate da perdite fiscali.

Il calcolo della fiscalità differita è effettuato applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio. Se la normativa fiscale non lo prevede, si utilizzano le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio: in presenza di differenti aliquote fiscali, da applicarsi in base al livello di reddito imponibile, in assenza di riferimenti relativi agli esercizi futuri si utilizza l'aliquota media riferita all'ultimo esercizio.

Alcune provvedimenti normativi possono consentire la rivalutazione del valore contabile di attività iscritte nello stato patrimoniale con l'iscrizione, in contropartita, di una riserva di patrimonio netto.

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano fiscalmente riconosciuti si determina una differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività e il suo valore fiscale: devono essere iscritte le imposte differite, Ires e Irap, a diretta riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura

corrispondente al realizzo del maggior valore dell'attività, che può avvenire mediante ammortamento, cessione o riduzione per perdita di valore.

Le imposte differite non devono essere contabilizzate se i maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione hanno rilevanza fiscale. Tuttavia, successivamente, le imposte anticipate e differite sono iscritte in presenza di differenze temporanee, situazione che può accadere quando gli ammortamenti sui maggiori valori sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita. In questo caso, negli esercizi precedenti a quello in cui i maggiori ammortamenti sono fiscalmente deducibili, è iscritta in bilancio la fiscalità differita attiva se esiste la ragionevole certezza del recupero.

Infine, il principio contabile si occupa anche delle operazioni straordinarie. Il regime fiscale di queste operazioni, per esempio fusioni e scissioni, è generalmente quello della neutralità fiscale. Tuttavia, la normativa fiscale consente il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette.

La decisione di avvalersi del riallineamento può essere presa nell'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria oppure in un esercizio successivo.

Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'attivo è presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione, la società calcola l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività. L'imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D 12.

Invece, se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'attivo è presa con riferimento a un esercizio successivo a quello dell'operazione, la società:

- elimina il fondo imposte differite, iscritto in precedenza, in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 22 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile;
- contemporaneamente, iscrive un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 22, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (voce D 12 del passivo).

Le slide



1 LE SPESE RILEVANTI

- Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito non possono rilevare le spese medie Istat
- Secondo il Garante della privacy possono rilevare le spese effettive sostenute dal contribuente, le spese per elementi certi e il fitto figurativo

2 LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

L'invito a fornire dati e notizie ai fini del redditometro non può determinare:

- (1) l'applicazione di sanzioni nei confronti del contribuente
- (2) la preclusione probatoria a produrre nelle fasi successive gli atti e i documenti

3 LE IMPLICAZIONI DEL REDDITOMETRO

Il redditometro comporta:

- La personalizzazione delle spese per incrementi patrimoniali
- Il reddito conseguito va confrontato con la effettiva capacità di spesa del contribuente
- Spese correnti possono essere finanziate con redditi precedenti, liberalità, redditi esenti
- Le spese dei familiari a carico possono essere state eseguite con disponibilità degli stessi

Accertamento. Ricostruzione del reddito in base a spese in Anagrafe, per elementi certi e fitto figurativo

Redditometro al restyling

Dario Deotto



Dalla Privacy i paletti per l'avvio dei controlli

Il provvedimento del garante della Privacy del 21 novembre 2013 sul redditometro ha prescritto all'agenzia delle Entrate di tenere conto esclusivamente delle spese certe, delle spese per elementi certi e del fitto figurativo nella determinazione sintetica del reddito del contribuente. Di fatto così si svuota il contenuto del Dm Economia del 24 dicembre 2012.

In sostanza, il Garante esclude che le Entrate possano applicare i valori Istat (e le indicazioni appaiono vincolanti per il Fisco). In questo modo, l'azione dell'amministrazione deve sostanzialmente risultare fondata sul contenuto dell'accertamento sintetico cosiddetto "puro", basato sulle spese effettive del contribuente e sugli incrementi patrimoniali, ai quali valori si potrà sommare, in taluni casi, il valore del fitto figurativo, il quale assume rilevanza quando il contribuente detiene un'abitazione che non è di sua proprietà, non è in locazione o non è data in uso gratuito da un familiare (slide 1).

Spese certe e valori Istat

Il garante della Privacy ammette che l'amministrazione possa considerare anche le «spese per elementi certi», le quali, tuttavia, non si rinvengono dal decreto del redditometro. Secondo la circolare 24/E/2013, si tratta delle spese relative alla disponibilità di abitazioni e di mezzi di trasporto, beni per i quali si presumono sostenute una serie di spese per il manteni-

mento. Tutte queste spese sono comunque comprese nella tabella A, allegata al decreto del redditometro. Ma nella determinazione delle «spese per elementi certi» non assumono rilevanza soltanto le spese effettivamente sostenute dal contribuente, ma anche i valori delle spese medie Istat.

Nella circolare 24/E vengono attribuite agli immobili le spese per acqua e condominio e per manutenzione ordinaria, quelle per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, nonché quelle per le comunicazioni. Si tratta di spese per le quali entrano in gioco i valori Istat. Su questo punto la circolare ha cercato di "aggirare" la previsione del decreto del redditometro (articolo 1, comma 5), la quale stabilisce che «in presenza di spese indicate nella tabella A», l'Agenzia può considerare il valore più elevato tra quello effettivamente sostenuto dal contribuente e il valore figurativo.

Questo vorrebbe dire che i valori Istat si possono prendere in considerazione - fatto salvo quello che ora dice il Garante - solo quando risulta all'Agenzia che il contribuente ha effettivamente sostenuto quel tipo di spesa e il valore figurativo risulta più alto rispetto all'ammontare della stessa spesa sostenuta dal contribuente. Invece, la circolare 24/E/2013 in tantissimi casi ha considerato la prevalenza della spesa media Istat, affermando che non è a conoscenza della spesa effettivamente sostenuta dal contribuente (quindi, considerando quest'ultima pari a zero). Tutto ciò però non risulta conforme al decreto. Ad ogni modo, il garante della Privacy ha prescritto all'Agenzia di non adottare i valori Istat, a cui ora non viene fatto riferimento nell'informativa sul trattamento dei dati personali (già pubblicata sul sito delle Entrate) che accompagnerà le dichiarazioni dei redditi 2014. Quindi, questo dovrebbe valere anche per le spese per elementi certi, quando per le stesse valgono i valori Istat. In sostanza, in tutte quelle voci della tabella allegata al decreto del redditometro che richiamano i valori figurativi (valori Istat o altri, come quelli derivanti dagli studi socio economici) l'Agenzia potrà applicare soltanto il dato della

spesa effettiva, se conosciuto dalla stessa. Al dato della spesa effettiva (compresa quella per incrementi patrimoniali), le Entrate potranno sommare solo il fitto figurativo (nei casi in cui trova applicazione).

Il Garante non menziona nelle sue conclusioni la quota di risparmio dell'anno, come rilevante ai fini del redditometro. Sarebbe, quindi, che anche questa non possa essere presa in considerazione. E ciò pare corretto, visto che attribuire rilevanza anche alla quota di risparmio significherebbe stravolgere la ratio del sintetico (compresa la motivazione per la quale è stato istituito lo scostamento, ieri di un quarto, oggi di un quinto, previsto proprio per il fatto che il sintetico si basa su un principio "inverso", cioè che «se si è speso vuol dire che prima si è guadagnato»).

L'invito a fornire informazioni

Il Garante ha preso posizione anche sull'invito a fornire dati e notizie previsto per il redditometro. La norma stabilisce che l'ufficio ha l'obbligo di convocare il contribuente per fornire dati e notizie utili ai fini dell'accertamento. Solo successivamente, l'ufficio ha l'obbligo di attivare il contraddittorio da accertamento con adesione. Nel caso, infine, non si giunga nell'adesione a un "accordo", l'ufficio emetterà l'atto di accertamento vero e proprio. In sostanza, la norma individua tre fasi:

- la partecipazione del contribuente (a fornire dati e notizie utili ai fini dell'accertamento);
- il contraddittorio vero e proprio;
- l'emanazione dell'atto di accertamento, nel caso nelle fasi precedenti non si giunga a un'archiviazione o a un accordo.

La circolare 24/E/2013 ha considerato il primo invito a fornire tra quelli rientranti nell'articolo 32 del Dpr 600/1973. Da qui la possibile applicazione di sanzioni - su cui il garante della Privacy pone dei dubbi - se il contribuente non si presenta o presenta dati e notizie incompleti (penalità da 258 a 2.065 euro), così come potrebbe

prospettarsi - secondo alcune teorie - la preclusione a produrre i documenti e gli atti nelle fasi successive. L'articolo 32, comma 4, del Dpr 600/1973 prevede, infatti, che i dati non adottati dal contribuente nonché gli atti, i documenti non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti degli uffici non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente nelle successive fasi amministrative e contenziosa.

L'invito a fornire dati e notizie ai fini del redditometro deve tuttavia essere contestualizzato nella specificità del procedimento di accertamento. Da qui le "raccomandazioni" del Garante all'Agenzia a chiarire che si tratta di invito mandato ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, cioè della norma sul redditometro, e non dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 (slide 2).

La norma del redditometro pone degli obblighi solo all'ufficio: quest'ultimo ha l'onere di invitare il contribuente a fornire dati e notizie e poi di chiamarlo al contraddittorio da accertamento con adesione. Se l'ufficio non adempie a questi distinti obblighi ne deriva, senza ombra di dubbio, la nullità del successivo atto di accertamento. Dalla parte del contribuente, invece, non si rinviene alcun obbligo. Se il contribuente non si presenta, sia nella prima fase che nella seconda, la "sanzione" indiretta sarà quella che l'accertamento si baserà sui dati in possesso dell'amministrazione, senza che questi ultimi abbiano potuto avere una rimodulazione per effetto del contributo del contribuente.

In effetti, non avrebbe alcun senso punire il contribuente con sanzioni o con la preclusione a portare successivamente altri dati e notizie, se non si presenta all'invito. Questo perché poi viene prevista, come obbligatoria, una ulteriore fase: quella del contraddittorio da accertamento con adesione, che altrimenti, non avrebbe alcun senso.

Le difese del contribuente

Quanto alla difesa dall'atto di accertamento vero e proprio (nel ca-

so in cui nelle fasi preventive non si giunga a una archiviazione o a un accordo), il fatto che l'Agenzia non possa utilizzare i valori Istat non modifica la natura dell'accertamento e, in particolare, il fatto che lo stesso deve essere adeguato alla specifica situazione del contribuente. Devono essere personalizzate, per esempio, le spese per incrementi patrimoniali; deve essere individuato l'effettivo reddito disponibile del contribuente (il reddito dichiarato, per molte categorie reddituali - ad esempio, il reddito d'impresa - non esprime la effettiva capacità di spesa del contribuente) da confrontare con le spese sostenute dallo stesso; deve essere considerato che in tanti casi le spese, soprattutto quelle effettuate nei primi mesi dell'anno, sono state sostenute con il reddito disponibile dell'anno precedente; deve essere tenuto conto, ulteriormente, che alcune spese sostenute dai familiari a carico - che vengono attribuite al contribuente - possono essere state effettivamente sostenute da quest'ultimi (slide 3). Tutti questi elementi portano a ritenere che l'accertamento fondato sul redditometro non si fonda su una presunzione legale, che inverte l'onere probatorio e lo attribuisce al contribuente. La presunzione legale si fonda, infatti, su un fatto noto stabilito dalla legge per individuare un fatto ignorato (in questo caso il reddito complessivo presunto del contribuente), mentre nel redditometro, dovendosi procedere alla personalizzazione prima specificata, non si può dire che l'accertamento si basa su un fatto noto stabilito dalla legge.

Si è sicuramente in presenza di presunzione legale quando la norma prevede l'obbligo di fornire la prova contraria in capo al contribuente. E questo, secondo alcuni, sembrerebbe fare anche la norma del nuovo redditometro (così come il decreto di attuazione del 24 dicembre 2012). Però la norma del redditometro richiede la prova contraria relativamente al fatto che il contribuente ha sostenuto delle spese con redditi esenti, con redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o con altri accadi-

Le slide



4 SOCIETÀ DI COMODO: LE FINALITÀ

Società di comodo e motivazioni della disciplina

La disciplina delle società di comodo vuole contrastare sotto il profilo fiscale l'abuso della persona giuridica

5 SOCIETÀ DI COMODO: LA NORMA

Va individuata la corretta natura della disciplina delle società non operative:

- Si tratta di una presunzione legale di non operatività
- Non si tratta di una norma antielusiva

6 SOCIETÀ DI COMODO: LA PROVA

In cosa consiste la prova contraria

La società deve dimostrare che svolge un'effettiva attività economica e, quindi, che non ceta alcun abuso della persona giuridica

menti che non possono formare il reddito imponibile del soggetto (per esempio, una donazione).

La norma non richiede, quindi, di fornire la prova contraria rispetto al fatto presunto, che nel redditometro è il reddito complessivo, ma circa il sostenimento della spesa, che è uno degli elementi su cui poggia la ricostruzione sintetica del reddito (in sostanza, le spese verso cui si danno le giustificazioni richieste vengono escluse dalla determinazione presuntiva del reddito). Quindi, si deve ritenere che l'accertamento basato sul redditometro non sia da ascrivere agli accertamenti fondati su presunzioni legali ma su presunzioni semplici.

Accertamenti e retroattività

La circolare 24/E/2013 precisa che la norma del Dl 78/2010 non può trovare applicazione retroattiva, per gli anni 2008 e precedenti, considerata la previsione dello stesso Dl 78, il quale prevede l'applicazione del nuovo strumento per gli anni 2009 e successivi. Ma la stessa norma si contraddice, parlando prima di adeguamento e di aggiornamento del metodo presuntivo, termini che stridono fortemente con un'applicazione dello strumento soltanto per il futuro. L'Agenzia ha affermato poi che il nuovo e il vecchio strumento poggiano su presupposti diversi e, quindi, non sono confrontabili. Anche questa affermazione non risulta corretta, visto che il vecchio redditometro voleva rappresentare la capacità di mantenimento dei beni che rilevavano per lo strumento - quindi una capacità di spesa - che è la base anche del nuovo redditometro.

Deve quindi essere riconosciuto che il nuovo strumento rappresenta un'evoluzione di quello precedente e, quindi, può trovare applicazione anche retroattivamente, se più favorevole per il contribuente. In questo senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (Ct Venezia n. 124/30/13; Ctp Rimini n. 41/2/13; Ctp Reggio Emilia n. 74/02/13; Ctp Pistoia n. 100/2/13; Ctp Torino n. 3 dell'8 gennaio 2013; Ctp Reggio Emilia n. 272/01/2012).

«Finte» società: la strategia

Per contrastare un accertamento fondato sulla disciplina delle società di comodo occorre considerare la ratio della stessa disciplina, la quale si fonda su premesse di carattere civilistico. La normativa fi-

scale delle società di comodo deve infatti essere verificata preliminarmente avendo riguardo alle disposizioni relative al contratto di società (articolo 2247 del Codice civile) e alla comunione a scopo di godimento (articolo 2248 del Codice civile).

In base all'articolo 2247, «con il contratto di società due o più soggetti conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili», mentre al successivo articolo 2248 viene stabilito che «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III» (ossia dalle norme relative alla comunione, articoli 1100-1116 del Codice civile).

In pratica, il requisito dell'attività economica stabilisce la differenza tra il contratto societario e la comunione.

Nella società i beni comuni hanno funzione servente rispetto all'attività economica, mentre nella comunione si ha un'inversione del rapporto beni-attività, nel senso che è l'attività che svolge un ruolo servente rispetto allo scopo dei titolari dei beni, che è la loro conservazione al fine di consentire un migliore godimento individuale, sia diretto, come nel caso di destinazione di un immobile comune ad abitazione personale, che indiretto, come nel caso di concessione in locazione dello stesso immobile a terzi.

La disposizione dell'articolo 2248 assolve, all'interno del sistema, la funzione di delimitare l'ambito di applicazione del contratto societario: risulta chiara la scelta del legislatore del 1942 di impedire l'uso dello strumento societario per il semplice godimento dei beni. Deve quindi essere esclusa l'ammissibilità di una società di solo godimento; se dei soggetti concludono un contratto che definiscono come società, in base al quale conferiscono beni, ma non si obbligano a esercitare un'attività d'impresa, allora il contratto, nonostante il nome datogli dalle parti, ossia «contratto di società», deve essere considerato alla stregua di una comunione volontaria.

Al rapporto si applicheranno, quindi, le norme del terzo libro e non, come le parti avrebbero voluto, le norme del quinto libro del Codice civile sulla società.

La linea di discriminare tra il contratto societario e la comunione a scopo di godimento risulta, tuttavia, di difficile individuazione: il sistema risulta facilmente eludibile, visto che è sufficiente dichiarare nell'oggetto sociale, lo svolgimento di un'attività economica.

Quindi, già dagli anni Cinquanta del secolo scorso si è incominciato a parlare di «società etichetta» (la definizione è del Ferrara), di «società di comodo» o, comunque, di quel fenomeno denominato di abuso della persona giuridica. Il rimedio a questa forma di abuso è costituito dal superamento dello schermo societario. A tal fine, una possibile soluzione potrebbe essere il ricorso all'istituto della simulazione ex articoli 1414 e seguenti del Codice civile. Nel caso dell'abuso della personalità giuridica, il fenomeno può presentarsi con due diversi contenuti:

- 1 la società viene costituita al fine di imputarle successivamente negozi ed effetti che, in realtà, i soci intendono compiere direttamente;
- 2 la società viene fondata solo per intestarle beni che nella realtà i soci acquistano e godono in regime di comunione.

Nel primo caso i soci vogliono realmente la costituzione della società, ma intendono servirsene per compiere attività negoziale che viene attribuita formalmente alla società, mentre dovrebbe essere a loro imputata. Nella seconda ipotesi, l'intento dei soci è quello di rappresentare all'esterno mediante la costituzione della società una realtà diversa da quella voluta: la società, infatti, apparirà avere un capitale formato da beni da loro conferiti, laddove, invece, è costituito da beni che i soci posseggono in comunione e in comunione ne godono. Sulla possibile applicazione della simulazione applicata alle società si riporta la sentenza 8939/1987 della Cassazione, secondo la quale l'atto costitutivo di una società che poi non abbia esercitato l'attività imprenditoriale e si sia limitata all'acquisto e alla gestione (mediante affitto) di un fondo rustico, deve ritenersi simulato.

Ma altre sentenze, molto più numerose, hanno affermato l'irrilevanza della simulazione in materia di società di capitali, tra le quali si citano, per tutte, la 6515/1994 e la 3666/1997 della stessa Cassazione.

Alternativamente alla simulazione, in dottrina (Galgano) è stato rilevato che il contratto di una società di comodo potrebbe comunque essere attaccato dai creditori dei singoli soci, ricorrendone i presupposti, con l'azione revocatoria ex articolo 2901 del Codice civile.

Secondo altri (Inzitari), invece, la repressione dell'abuso della persona giuridica meglio potrebbe essere raggiunto attraverso l'applicazione di altre categorie quali la frode alla legge (articolo 1344 del Codice civile), nella misura in cui il contrasto tra lo scopo di attività

imprenditoriale enunciato nel contratto societario e l'attività di mero godimento effettivamente poi svolta dai soci della società, diviene strumento per l'elusione di norme imperative.

Dunque, in linea teorica, l'ordinamento offre delle possibili soluzioni per contrastare il fenomeno delle società di comodo. Tuttavia si tratta di soluzioni che hanno trovato raramente applicazione.

Dimostrare l'operatività

Gli interventi "repressivi" di contrasto del fenomeno sono stati affidati, quindi, al legislatore tributario (con l'articolo 30 della legge 724/1994), considerando che molte volte lo strumento societario è stato utilizzato per motivazioni fiscali. Tutto ciò risulta confermato dalla circolare 5/E/2007, dove si afferma chiaramente che «la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento... allo scopo di contrastare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società» (slide 4).

Lo stesso principio è stato ribadito con la circolare 7/E/2013 (paragrafo 6), nella quale è stato ulteriormente affermato che la disciplina di comodo intende colpire quelle società «costituite senza finalità elusive, ma prive di obiettivi concreti e immediati, cioè quelle società che - per diverse ragioni - non svolgono alcuna effettiva attività imprenditoriale». Dalla circolare 7/E/2013 risulta anche importante il chiarimento in base al quale si afferma che conseguire perdite per tre periodi d'imposta consecutivi (Dl 138/2011) costituisce «una nuova presunzione di non operatività». Si specifica, ulteriormente, nel documento che le società che hanno dichiarato perdite nel triennio «sono considerate di comodo e, di conseguenza, sono assoggettate alla disciplina delle società non operative».

Si tratta di un chiarimento importante, visto che nelle circolari 3/E/2013 e 23/E/2012 era stato specificato che le società di comodo si dividono tra non operative e società in perdita. Bastava però leggere le norme per accorgersi della erroneità di questa tesi: sia l'articolo 30 della legge 724/1994 (legge istitutiva delle società di comodo) - per chi non supera il test di operatività - che il Dl 138/2011 - per i soggetti che dichiarano perdite - prevedono come conseguenza la "non operatività" del soggetto.

Il fatto che anche l'Agenzia riconosca che la disciplina delle società non operative rappresenti una presunzione di non operatività (e non una disposizione antielusiva) - sia per chi non supera il test che per chi consegue perdite - è molto rilevante. In questo modo, la società potrà dare prova (al giudice tributario, ma anche prima all'amministrazione finanziaria con l'interpello disapplicativo) che è da considerarsi a tutti gli effetti operativa in quanto svolge un'effettiva attività economica propria di un rapporto societario, a prescindere dal fatto che non ha conseguito i ricavi minimi previsti dal "test" (slide 5).

La disciplina delle società di comodo contiene due presunzioni legali relative che operano in modo sequenziale e cioè in successione progressiva (a catena):

- 1 una prima presunzione, in base alla quale le società si considerano non operative se non superano il "test di operatività" (articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994) oppure se conseguono perdite fiscali nel triennio precedente (Dl n. 138/2011);
- 2 una seconda presunzione, a cui si accede soltanto al verificarsi della prima, in base alla quale si presume che il reddito del periodo d'imposta e il valore della produzione netta Irap non possano essere inferiori all'importo minimo forfettariamente e normativamente determinato (commi 3 e 3-bis dell'articolo 30 della Legge 724).

L'eventuale non operatività delle società ha conseguenze anche sull'eccedenza di credito Iva e, in particolare, ne vieta il rimborso, la compensazione e, a determinate condizioni, il riporto a scampo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.

Se, quindi, il contribuente non ha ottenuto attraverso il filtro amministrativo (facoltativo) dell'interpello preventivo, la disapplicazione della disciplina, egli potrà dimostrare al giudice tributario che svolge un'effettiva attività economica oppure i motivi per i quali tale attività non si è potuta svolgere. La società risulta chiamata a dimostrare, in sostanza, che non ceta alcun abuso della persona giuridica, motivo per il quale è stata istituita la disciplina tributaria delle società di comodo, come ha avuto modo di affermare anche la stessa Agenzia delle Entrate (slide 6).


Soltanto nella circostanza in cui la società non fosse in grado di produrre la prova contraria, le penalizzazioni previste dalla disciplina (reddito minimo, preclusioni Iva, eccetera) possono dunque operare.

**IN
EDICOLA**

Il Sole **24 ORE**

GUIDA
NORMATIVA
Il Sole **24 ORE**

Novità 2014 Fiscali



**CASA E IMMOBILI ■ DETRAZIONI IRPEF
REDDITO D'IMPRESA ■ CREDITI D'IMPOSTA
RICCOMETRO ■ MEDIAZIONE TRIBUTARIA
LEASING ■ WEB TAX ■ IRAP ■ IVA ■ EQUITALIA**

Gennaio | 2014

**AGGIORNAMENTO
ON LINE
DOCUMENTAZIONE E APPROFONDIMENTI**

Per professionisti e imprese ecco la guida pratica alle novità fiscali 2014

Gli esperti de Il Sole 24 ORE illustrano le misure introdotte dalla Legge di Stabilità e da altri provvedimenti, con un vasto corredo di esempi, schemi, quadri di sintesi e risposte a quesiti: dalla tassazione immobiliare alle detrazioni Irpef, dai crediti d'imposta al riccometro, e ancora rottamazione dei ruoli, Irap, Iva, leasing, web tax e le novità sul reddito d'impresa.

**IN EDICOLA CON
IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ***



GRUPPO **24 ORE**

*Offerta valida in Italia
dal 11/01/14 al 28/02/14

Le slide



1 ANAGRAFE DEI CONTI

Soggetti interessati: operatori finanziari

Adempimenti: Obbligo di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari

Contenuto informativo: Le movimentazioni dei rapporti finanziari; gli importi e il numero delle operazioni fuori conto

Scopo della norma: Alimentare i controlli fiscali; creare liste selettive

Decorrenza: dal 1° febbraio 2014

2 INFORMAZIONI E DATI DA COMUNICARE

Identificativi del rapporto

- Soggetto persona fisica o non fisica titolare
- Procuratori e delegati; eventuali cointestatari

Saldi del rapporto

- Saldo iniziale al 1° gennaio
- Saldo finale al 31 dicembre dell'anno cui è riferita la comunicazione

Rapporti accesi in corso d'anno

Saldo iniziale alla data di apertura

Rapporti chiusi in corso d'anno

Saldo contabilizzato antecedente la chiusura

Importi totali

Movimentazioni distinte tra dare e avere

3 UTILIZZO DEI DATI

- Esecuzione di indagini finanziarie

- Attività connesse alla riscossione

- Ricerca e acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale

- Accertamenti di carattere patrimoniale per finalità di prevenzione e applicazione di misure di prevenzione

- Formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione

Indagini finanziarie. Dal 1° febbraio il Fisco potrà disporre dei dati di sintesi relativi ai movimenti bancari

Conti correnti senza segreti

Benedetto Santacroce



La SuperAnagrafe servirà da input per le verifiche

Dati identificativi di ogni conto e rapporto di natura finanziaria, saldo annuale iniziale e finale, numero totale annuo di accessi alle cassette di sicurezza, ammontare e numero totale annuo di operazioni extra-conto effettuate e delle operazioni di acquisto o vendita di oro e metalli preziosi: dal 1° febbraio il patrimonio informativo a disposizione del Fisco per la realizzazione dei controlli fiscali basati su indagini finanziarie potrà contare anche su tali informazioni sinora ottenibili solamente a seguito di richieste ai contribuenti o agli intermediari finanziari. Entro venerdì 31 gennaio, dopo la proroga disposta con il comunicato stampa dello scorso 7 novembre, gli operatori finanziari dovranno infatti completare il primo invio telematico delle informazioni sui rapporti e le operazioni finanziarie relative al 2011. Saranno quindi a disposizione del Fisco i saldi iniziali e finali per ciascun anno dei singoli rapporti nonché i dati relativi, per ogni rapporto, agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere su base annua.

Finora, invece, l'amministrazione disponeva solo dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti assoggettati a controllo con gli operatori. L'elevato numero di dati di cui disporranno gli uffici delle Entrate probabilmente finirà per incidere anche sulle modalità con cui le indagini finanziarie potranno essere attivate, rendendo di fatto superfluo ricorrere alla richiesta di informazioni sui conti intrattenuti ad oggi trasmesse al

contribuente ovvero alle banche. L'amministrazione finanziaria potrà quindi agire in maniera più diretta, e non mediata, disponendo delle informazioni che risiedono nell'Anagrafe dei conti. L'ampliamento del numero di dati disponibili in breve tempo dovrà inevitabilmente trovare un bilanciamento nel rafforzamento delle tutele a garanzia del contribuente anche in ragione della possibilità di generare sulla base dei dati ottenuti, a cura dell'amministrazione finanziaria, delle liste selettive di soggetti a potenziale rischio di evasione fiscale. L'utilizzo delle informazioni contenute nell'Anagrafe deve continuare comunque ad essere subordinato a specifiche tutele per i contribuenti. Le posizioni che presentano profili di rischio possono difatti essere analizzate e selezionate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) solo per l'elaborazione di modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Non è al contrario ammesso l'utilizzo dei dati per l'individuazione dei contribuenti da assoggettare ad accertamento fiscale.

Le informazioni da comunicare

Il provvedimento del direttore delle Entrate del 25 marzo 2013, adottato in attuazione dell'articolo 11 del decreto salva-Italia, ha imposto agli intermediari finanziari di trasmettere annualmente, per via telematica, all'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria i dati dei rapporti e delle operazioni finanziarie dei clienti. In particolare, vanno comunicate le informazioni relative alla tipologia di rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento, e cioè:

- i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;

- i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre,

dell'anno a cui è riferita la comunicazione;

- per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;

- i dati sugli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Le informazioni contenute nella comunicazione integrativa sono quelle relative ai saldi del rapporto finanziario e ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del totale del dare e avere. Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario invece continueranno ad essere acquisite e trattate secondo le attuali procedure seguite per l'esecuzione delle indagini finanziarie.

L'accesso all'Anagrafe dei conti non è comunque libero e arbitrario, ma risulta in ogni caso vincolato al rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 11, del Dpr 605/1973. L'accesso è quindi subordinato all'attivazione di un accertamento e all'ottenimento, nella maggior parte dei casi di un'apposita autorizzazione. L'utilizzabilità dei dati, delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, è limitata infatti alle richieste e alle risposte in via telematica in materia di indagini finanziarie (articolo 32 del Dpr 600/1973 e articolo 51 del Dpr 633/1972) e alle attività connesse alla riscossione mediante ruolo.

Più nel dettaglio, l'articolo 7, comma 11, del Dpr 605/1973 individua le modalità di utilizzo dei dati che risiedono nell'Anagrafe dei conti come comunicati dagli intermediari finanziari. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni possono infatti essere utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica delle indagini finanziarie. Le informazioni comunicate sono inoltre utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo. Inoltre, possono avere accesso alle informazioni dell'Anagrafe dei conti la polizia giudiziaria, l'ufficio italiano cambi, la Direzione investigativa antimafia e la polizia valutaria, cioè i sog-

getti individuati dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del decreto 269/2000 del ministro del Tesoro. L'accesso è in questo caso funzionale all'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste per il procuratore nazionale antimafia dall'articolo 371-bis del Codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Le liste selettive per i controlli

Le informazioni finanziarie comunicate all'Anagrafe dei conti risultano di per sé idonee a individuare situazioni anomale su cui indagare ulteriormente. L'agenzia delle Entrate infatti, avvalendosi delle informazioni acquisite e attraverso elaborazioni informatiche di massa, è in grado di individuare specifici indici di controllo. I risultati di tali elaborazioni genereranno indicatori di anomalia finanziaria i quali comunque, di per sé, non costituiscono indizi di evasione fiscale, ma rappresentano solamente degli elementi di rischio da valutare. Tra le anomalie riscontrabili vi potrebbero essere quelle che selezionano contribuenti che hanno posto in essere operazioni non coerenti rispetto al proprio profilo economico-finanziario, oppure contribuenti che hanno in uno o più anni manifestato dei saldi anomali. In ogni caso, l'anomalia finanziaria non dovrebbe essere sufficiente all'attivazione di una selezione di soggetti da sottoporre a controllo. L'Agenzia dovrà al contrario effettuare ulteriori incroci tali da suffragare, sul piano più eminentemente fiscale, l'anomalia riscontrata. Un altro incrocio necessario, nel caso di riscontro di un'eccessiva movimentazione sul conto corrente, potrebbe essere quello di analizzare la coerenza di tali movimentazioni con le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente. Le anomalie e

gli incroci patrimoniali e dichiarativi consentiranno, finalmente, al Fisco di creare le liste di controllo e di attivare specifiche attività istruttorie di accertamento. In particolare, le strutture centrali potrebbero direttamente attivare sul contribuente dei controlli standardizzati (redditometro); ovvero gli uffici periferici potrebbero, sulla base delle informazioni ricevute, attivare delle ulteriori analisi, ovvero dei controlli interni ovvero inviare ai contribuenti dei questionari ovvero aprire presso il contribuente una vera e propria verifica fiscale.

Solo con l'apertura della fase di controllo nei confronti dei contribuenti l'amministrazione finanziaria è legittimata ad attivare eventualmente delle indagini finanziarie mirate.

La possibilità per il Fisco di elaborare liste selettive dei contribuenti sulla base dei dati acquisiti dal sistema finanziario non può tuttavia essere assolutamente considerata, sul piano istruttorio, una forma di deroga al segreto bancario. Non operano quindi in via automatica le presunzioni con inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente caratteristiche dell'attività di accertamento delle indagini finanziarie (articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972). L'individuazione di un'anomalia non può inoltre di per sé essere la base di un'indagine finanziaria che consenta al Fisco di accedere, ad esempio, ai singoli movimenti del conto.

Questi due principi vanno debitamente presi in considerazione nel momento in cui si vuole valutare in modo obiettivo l'efficacia delle liste finanziarie di selezione. Si tratta di uno strumento istruttorio con indubbia efficacia sul piano della deterrenza, laddove gli intermediari finanziari vengano utilizzati quale punto di approdo del "nero" commercialmente realizzato. Tuttavia, l'informazione acquisita dagli intermediari non può essere direttamente utilizzata dal Fisco per richiedere ai contribuenti di provare la natura reddituale o meno dell'informazione acquisita. Le liste selettive affievoliscono innanzitutto le garanzie che tutelano il contribuente nella fase di acquisizione delle informazioni detenute dagli intermediari finanziari. Per la crea-

Le slide

4 FORMAZIONE DELLE LISTE SELETTIVE E CONTROLLI

- Elaborazioni dirette dall'archivio dei rapporti finanziari
- Individuazione di anomalie finanziarie
- Incroci con dati patrimoniali e fiscali del contribuente
- Attivazione mirata di controlli e verifiche

5 FASI DELLE INDAGINI FINANZIARIE

- Autorizzazione da richiedere all'Organo sovraordinato
- Richieste a intermediari finanziari con risposte entro 30 giorni, salvo proroga
- Analisi dei dati e delle informazioni ricevute
- Contraddittorio preventivo con il contribuente
- Emissione avviso di accertamento

6 POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Autorizzazione preventiva**
 - Non necessaria motivazione analitica
 - Può non essere esibita ma deve essere stata richiesta e ottenuta
- Estensione a conti, anche cointestati, di soggetti terzi**
Sempre ammessa
- Onere della prova**
In capo al contribuente prova che gli elementi da movimentazione bancaria non riferibili a operazioni imponibili

7 MOSSE DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

- Utilizzare conti separati: uno per la sfera professionale e economica e l'altro per la sfera privata
- Non prelevare per cassa dai conti professionali per estinguere debiti personali
- Passaggi tracciabili tra i diversi conti
- Non operare direttamente su conti di terzi ovvero non per operazioni professionali

zione di specifiche liste selettive l'agenzia delle Entrate non è infatti tenuta a rispettare il percorso autorizzativo richiesto per l'attivazione delle indagini finanziarie, quale la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento per l'agenzia delle Entrate. Paradossalmente, tuttavia, proprio l'assenza del percorso autorizzativo nella fase di acquisizione dell'informazione impedisce che l'anomalia riscontrata sia di per sé in grado di invertire l'onere della prova in capo al contribuente. Ad esempio se l'individuazione dell'anomalia si sostanzia in un prelevamento dal conto, resta in capo all'Agenzia o alla Guardia di Finanza provare l'effettivo beneficiario o che le somme sono state utilizzate per acquistare in nero beni o servizi.

Ulteriore profilo è l'assenza di qualsivoglia meccanismo automatico di avvio di indagini finanziarie nei riguardi dei contribuenti ricompresi nelle liste selettive di controllo elaborate sulla base delle informazioni acquisite. Gli indici di anomalia e gli elementi informativi rilevati dall'agenzia delle Entrate sulla base delle liste costituiranno, infatti, solamente una potenziale fonte di innesco di controlli fiscali, ma non necessariamente di un'indagine finanziaria. L'essere ricompresi in una lista selettiva non determina quindi di per sé l'avvio di una verifica sui conti correnti di cui si è titolare o di cui si dispone. Per ricorrere a uno strumento di indagine così invasivo della sfera privata del contribuente, oltre ad esigenze di economicità e proficuità dell'azione ispettiva, devono infatti essere emersi indizi di evasione ed elementi di pericolosità fiscale a carico del soggetto controllato nell'ambito di una verifica già iniziata.

L'autorizzazione agli accessi

Le indagini finanziarie vere e proprie, se vogliono ottenere piena efficacia probatoria non possono utilizzare direttamente e autonomamente i nuovi dati contenuti nell'Anagrafe dei rapporti ma devono continuare a seguire un iter di autorizzazione complesso e pienamente garantista. Questo iter si caratterizza innanzitutto per una procedura a rilevanza interna dell'organo di controllo, contraddistinta da una preventiva richiesta di autorizzazione, dal suo successivo vaglio, sia di legittimità che di merito, e dalla concessione dell'autorizzazione o del suo eventuale diniego da parte dell'autorità competente a decidere. A tale fase segue una procedura a rilevanza esterna, consi-

stente nell'invio, ove ottenuta l'autorizzazione, delle richieste di informazioni finanziarie agli operatori interessati e nella successiva trasmissione delle risposte da parte degli stessi. Questa fase può essere integrata da quella ulteriore consistente nell'accesso diretto presso gli intermediari per l'acquisizione di dati e informazioni in caso di risposta omessa o non conforme.

Gli uffici delle Entrate e la Guardia di Finanza, per ottenere i dati e le informazioni finanziarie, devono comunque ed in ogni caso ottenere una preventiva autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal direttore centrale per l'accertamento o direttore regionale dell'Agenzia o dal comandante regionale. Prima dell'avvio della procedura, gli organi di controllo potrebbero comunque inviare una richiesta diretta al contribuente al fine di ottenere una dichiarazione recante l'indicazione di natura, numero e estremi identificativi dei rapporti intrattenuti dal soggetto ispezionato con gli intermediari. L'istituzione dell'Anagrafe dei conti permetterà agli uffici procedenti di conoscere in via preventiva i conti correnti di cui il contribuente, assoggettato a controllo, è titolare, senza necessità quindi di richiedere le relative informazioni agli intermediari o allo stesso soggetto verificato.

Il ricorso allo strumento accertativo delle indagini finanziarie è ammesso quando risulti utile, opportuno e consigliabile per poter giungere alla esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto di attività ispettiva. Non sono in ogni caso richieste normativamente particolari circostanze per l'avvio di tali accertamenti. Il loro fondamento va infatti ricercato nelle generali esigenze di natura istruttoria connesse al controllo della correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali, oppure all'accertamento delle imposte o maggior imposte dovute o, infine, alla verifica dell'osservanza del complesso di obblighi strumentali stabiliti a carico dei soggetti passivi dei tributi.

Gli organi di controllo devono assegnare agli intermediari finanziari - ai fini del riscontro alle richieste formulate nell'ambito di un'indagine finanziaria - un termine non inferiore a 30 giorni per rispondere. Su istanza dell'operatore, da inoltrare per giustificati motivi al comandante regionale che ha autorizzato l'esecuzione dell'indagine finanziaria, tale termine è prorogabile di ulteriori 20 giorni.

La documentazione e le informazioni ottenute dagli intermediari sono analizzate dall'organo procedente, che potrà utilizzare i dati e le notizie direttamente, riscontrando

ciò se le movimentazioni - attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) - sono o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero se non sono imponibili o non rilevano per la determinazione del reddito e/o della base imponibile Iva, come anche, con riguardo alle persone fisiche, se non risultano compatibili con la loro complessiva capacità contributiva.

L'utilizzo dei dati può aversi anche in via mediata, attraverso l'attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente da parte dell'ufficio procedente. Al riguardo non sussiste alcun obbligo normativo circa l'attivazione obbligatoria del contraddittorio. In sede di confronto con l'ufficio, la discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili può essere validamente giustificata dal contribuente avvalendosi, tra gli altri, di atti e documenti che provengono dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (quali notai e pubblici ufficiali), da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti. L'eventuale contraddittorio deve essere inoltre condotto dall'ufficio procedente tenendo conto della specificità della singola imposta: la giustificazione ai fini Iva di un movimento bancario può infatti non essere automaticamente valida o significativa anche ai fini reddituali. Devono essere poste a confronto le risultanze delle scritture contabili ed i dati complessivi della documentazione finanziaria, dai quali vanno escluse le operazioni cosiddette «neutre», quali giro conti tra cassa e banca, banca e cassa, banca e banca, in modo da ottenere il totale delle effettive disponibilità finanziarie del contribuente controllato. Per le operazioni finanziarie movimentate in conti, vengono sommati tutti i versamenti effettuati nei conti accesi presso banche, uffici postali ed altri operatori finanziari, a cui vengono sottratti i versamenti di somme che corrispondono a meri spostamenti di masse finanziarie che non comportano variazioni di disponibilità e, successivamente, deve essere sommato il totale derivante dal dare della cassa, depurato del saldo iniziale e dei versamenti in esso effettuati di somme provenienti dai conti correnti intestati al soggetto verificato. L'importo finale in tal modo determinato rappresenterà il totale delle entrate effettive, vale a dire il totale delle risorse finanziarie disponibili, che dovrà necessariamente corrispondere al totale delle operazioni da cui derivano i redditi dichiarati e i

relativi componenti positivi. Tali operazioni devono risultare dal processo verbale relativo alle operazioni di controllo. Analogamente, in tale documento devono essere riportate le richieste formulate al contribuente imprenditore, ai fini delle imposte sui redditi, relativamente ai prelevamenti risultanti nei conti esaminati, per consentirgli di indicarne il soggetto beneficiario e superare in tal modo il meccanismo di legge che collega alle operazioni di addebito ricavi presunti.

Le pronunce dei giudici

Per quanto riguarda l'autorizzazione per l'avvio di indagini finanziarie dall'organo procedente all'autorità gerarchica sovraordinata, l'ordinanza 1657/2013 della Cassazione ha affermato che non è necessaria alcuna motivazione analitica dell'autorizzazione e della propeudica istanza prevista ai fini delle indagini bancarie sui conti correnti del contribuente. Neppure la mancata esibizione dell'autorizzazione può determinare l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso sulla base delle movimentazioni rilevate dai conti correnti. L'illegittimità può essere dichiarata solamente quando le movimentazioni sono state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente. Ulteriore motivo di contestazione alle indagini finanziarie espletate dall'amministrazione risiede nella estensione delle stesse a conti correnti intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente oggetto di verifica. Accade di frequente, ad esempio, che la contestazione riguardi versamenti, confluiti nel conto corrente dei familiari, ma ritenuti ascrivibili al contribuente verificato. La prova contraria alle ricostruzioni reddituali, effettuate anche in base alle presunzioni, deve essere fornita dal contribuente per tutti i rapporti finanziari intrattenuti anche se cointestati con terzi, soprattutto se si tratta di familiari. Il vincolo familiare è infatti sufficiente per estendere l'indagine ai conti cointestati sino a ricondurre le movimentazioni rilevate all'attività del contribuente accertato. Le sentenze 2132/2011 e 20449/2011 della Suprema corte hanno, infatti, ribadito la legittimità dell'accertamento fiscale fondato sulle presunzioni connesse alle movimentazioni, in entrata e in uscita, sui conti correnti intestati non solo al soggetto accertato ma anche a persone a questo in

qualche modo legate, quali familiari e terzi. Per vincere la presunzione, il contribuente deve fornire la prova analitica della riferibilità delle movimentazioni bancarie alla sua attività. In assenza di idonea giustificazione, i movimenti sul conto cointestato potrebbero essere qualificati come corrispettivo non dichiarato.

La sentenza 5913/2013 della Cassazione ha esaminato inoltre il caso di una indagine finanziaria attivata dalla Guardia di Finanza, in veste di polizia giudiziaria, in occasione di un procedimento per corruzione. L'agenzia delle Entrate aveva poi notificato un avviso di accertamento al contribuente, basato sul recupero a tassazione dei proventi derivanti dalla corruzione stessa, considerando le movimentazioni di conti correnti intestati sia al contribuente che ai suoi familiari. Tra i motivi di ricorso per Cassazione vi era quello secondo cui l'imputazione non era effettuabile sulla base dei semplici fatti addotti, in quanto gli stessi non assurgerebbero al livello di presunzione. La Corte ha ritenuto altamente probabile che i versamenti affluiti sui conti dei familiari del contribuente risultassero comunque a lui ascrivibili. In ogni caso sarebbe stato onere del contribuente provare che i versamenti affluiti sui conti non sono collegabili a rapporti di natura reddituale.

Fattispecie simile a quella da ultimo esaminata è quella per cui gli uffici finanziari estendono l'indagine bancaria nei confronti di soggetti diversi dal contribuente accertato in quanto ritengono fittizia l'intestazione del conto corrente. A tal proposito, la sentenza 12624/2012 della Cassazione esclude innanzitutto che l'indagine bancaria e l'utilizzazione dei dati rilevati dalle movimentazioni sui conti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente rimane necessariamente subordinata alla previa dimostrazione da parte della Amministrazione finanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci sono di fatto nella esclusiva disponibilità della società medesima. Inoltre la Suprema corte ha precisato come l'articolo 32, n. 7, del Dpr 600/1973 autorizzi l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali.

Le slide

1 LE NOVITÀ DELLA MEDIAZIONE

- L'irregolarità o l'assenza dell'istanza di mediazione è condizione di improcedibilità e non più di inammissibilità
- La fase del reclamo dura 90 giorni solo decorsi i quali si può depositare ricorso in Ctp
- Durante la fase di mediazione le somme pretese sono sospese
- I contributi previdenziali dovuti per gli accordi di mediazione sono senza interessi e sanzioni

2 DECORRENZA DELLE NOVITÀ E QUESTIONI APERTE

- La nuova mediazione si applica agli atti notificati dal 3 marzo 2014
- Rimane aperta la possibile inammissibilità dei ricorsi anche contro Equitalia
- Non definita l'assenza di imparzialità dell'ufficio rispetto alla mediazione
- Per le spese sostenute in caso di accordo il contribuente non ha alcun diritto



3 LE NOVITÀ NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Processo telematico

Con le modifiche al Tusg sempre aperta la possibilità del processo tributario telematico (notifiche via Pec anche per contribuenti)

Contributo unificato

Il contributo unificato sull'appello va calcolato sul valore di ogni singolo atto impugnato in primo grado, anche in caso di unica sentenza

Contenzioso tributario. La legge di stabilità modifica le regole ancora al vaglio della Consulta

Mediazione meno rigida

Antonio Iorio



Mini-sanatoria sui ruoli di Equitalia entro il 28 febbraio

La mediazione tributaria diventa condizione di procedibilità del successivo ricorso e non più di inammissibilità, le somme pretese saranno di diritto sospese per tutto l'iter e gli imponderabili concordati in questa fase diventano validi anche ai fini contributivi.

Sono alcune delle novità contenute nella legge di stabilità 2014 che modificano sensibilmente l'iter procedurale di questo istituto, in parte rispondendo così anche ai dubbi di costituzionalità sollevati sino a oggi dai giudici di merito.

Il reclamo è un istituto nato per deflazionare il contenzioso sulle cause minori, quelle di valore non superiore a 20mila euro, contro gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate. È disciplinato dall'articolo 17-bis del Dlgs 546/92 e prevedeva, a pena di inammissibilità, l'obbligo a carico del contribuente di avviare la procedura attraverso un'istanza allegata al ricorso. Questa istanza avvia una fase, che, nella precedente versione, poteva durare al massimo 90 giorni, durante la quale le parti possono tentare di raggiungere un accordo per evitare la lite. Solo in caso di esito negativo, il contribuente può depositare il ricorso in commissione tributaria.

Per l'omessa presentazione dell'istanza, la norma prevedeva l'inammissibilità del successivo ricorso e pertanto, in altre parole, la perdita definitiva del diritto di difesa del contribuente.

Prima di esaminare, in concre-

to, l'impatto delle modifiche, bisogna tenere presente che cinque commissioni tributarie (con sette ordinanze) hanno messo in dubbio la costituzionalità del reclamo, affidando così al vaglio della Consulta la legittimità di questa norma (la camera di consiglio è fissata, dopo un rinvio di alcuni mesi, per il 26 febbraio 2014).

Tra i principali motivi di incostituzionalità sollevati, c'è la previsione di inammissibilità del ricorso in caso di omessa presentazione. A parere dei giudici rimettenti, con questa previsione si genera «un'irragionevole discriminazione tra il diritto del contribuente a corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria».

Un altro motivo di incostituzionalità è legato all'attesa dei 90 giorni entro i quali gli uffici delle Entrate avrebbero dovuto formulare una proposta di mediazione.

Questo arco di tempo, di fatto, pregiudicava le tutele cautelari previste nelle more della decisione, considerando che gli accertamenti o le cartelle di pagamento diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e pertanto, prima della conclusione della mediazione, il contribuente avrebbe dovuto pagare le somme pretese, non essendo (all'epoca) prevista una sospensione della riscossione.

Come cambia la mediazione

Il nuovo comma 2 dell'articolo 17 bis del Dlgs 546/92 prevede che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito prima che siano trascorsi novanta giorni, l'agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, potrà eccepire l'improcedibilità che, se rilevata dal presidente della commissione, dovrà rinviare la trattazione per consentire la mediazione.

Pare dunque che un possibile errore in tal senso da parte del contribuente, non pregiudicherà più il suo diritto di difesa, potendolo «sanare» nel nuovo termine concesso dal giudice.

È stata data anche certezza ai termini di costituzione in giudizio per il contribuente.

Nella precedente versione infatti, il ricorso doveva essere depositato entro 30 giorni decorrenti dal termine dei 90 giorni in caso di silenzio da parte dell'ufficio ovvero dalla notifica della risposta all'istanza di mediazione.

Ora, invece, il contribuente dovrà depositare il ricorso entro 30 giorni decorrenti dal termine dei 90, a prescindere dunque da possibili proposte o rigetti da parte dell'agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 9-bis introduce poi una tutela per il ricorrente nelle more della procedura. Le somme oggetto di reclamo, infatti, non potranno più essere riscosse se non trascorsi i 90 giorni per la costituzione in giudizio. Si tratta così di una sospensione per legge degli effetti esecutivi del provvedimento, evitando ogni possibile conseguenza in capo al contribuente durante questo arco temporale.

La legge di stabilità 2014 ha anche precisato, modificando l'articolo 17-bis del Dlgs 546/92, che l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali, senza aggravio di sanzioni e interessi.

Va detto che gli uffici, in sede di accordi di mediazione, già prevedevano il calcolo dei contributi sul nuovo imponibile determinato, liquidandoli unitamente alle maggiori imposte dovute, al netto di interessi e sanzioni.

Spesso, però, gli istituti previdenziali, informati solo dell'accertamento originario, emettono provvedimenti per la riscossione di somme calcolate sui maggiori redditi iniziali, senza considerare le riduzioni intervenute in sede di reclamo/mediazione.

È auspicabile, in ogni caso, che per le nuove mediazioni ci sia una comunicazione diretta tra l'Agenzia e gli enti previdenziali, finalizzata a rendere nota l'avvenuta mediazione, semplificando così gli adempimenti a carico del contribuente.

Tutte le novità saranno in vigore per gli atti notificati a partire dal sessantesimo giorno della legge di stabilità 2014 e quindi dal 3 marzo 2014.

I problemi aperti

Se da un lato si possono valutare positivamente le modifiche introdotte all'istituto della mediazione, restano tuttavia ulteriori questioni per le quali la Consulta potrebbe assumere importanti decisioni.

Molti giudici di merito, infatti, hanno giustamente rilevato l'assenza di imparzialità di chi assume la decisione: di fatto, si tratta della stessa direzione provinciale che ha emesso l'atto impositivo, a nulla rilevando che si tratti di due uffici differenti (area legale piuttosto che area controllo). Del resto, la totale assenza di imparzialità è stata evidenziata anche dalla Corte dei conti.

Non si può trascurare, poi, che rimane ancora senza soluzione l'impugnazione delle cartelle di pagamento anche per vizi propri, con chiamata in causa dell'agente della riscossione.

La norma sul reclamo prevede la sospensione di 90 giorni per la costituzione in giudizio solo per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate. Una cartella di pagamento può essere impugnata sia per vizi propri (quindi contro l'agente della riscossione) e sia per vizi di merito (quindi contro l'agenzia delle Entrate).

Ne consegue che il ricorso sull'atto impugnato anche per vizi propri, va notificato a entrambi gli uffici. Ordinariamente, il deposito presso le commissioni tributarie deve avvenire a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla parte.

Tuttavia, per le Entrate è la norma a sospendere questa scadenza di 90 giorni (in precedenza sino all'esito della mediazione), mentre per l'agente della riscossione non è previsto nulla di simile. Il deposito del ricorso oltre i 30 giorni dalla notifica all'ufficio (Equitalia), dunque, risulta di fatto tardivo.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 9/2012, ha ritenuto che la presentazione del reclamo consentendo di costituirsi in giudizio «in ritardo» anche nei confronti dell'agente della riscossione, tuttavia alcuni difensori (privati) di Equitalia (ma

non in tutte le province) ne rilevano l'inammissibilità.

Una soluzione adottata era che il deposito del ricorso avvenisse nei termini ordinari, senza dunque attendere il decorrere dei 90 giorni. La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 125/03/13 aveva affermato che l'inammissibilità operava solo limitatamente alla mancata presentazione dell'istanza di reclamo e non anche al decorrere dei 90 giorni.

Con la previsione (contenuta nella legge di stabilità) della improcedibilità in luogo dell'inammissibilità, ora si potrebbe risolvere indirettamente la questione se il contribuente dovesse costituirsi «prima»: il rinvio disposto dal giudice, infatti, riguarderebbe anche l'impugnazione contro Equitalia.

Appare singolare, però, che per evitare problemi il contribuente debba farsi rilevare l'improcedibilità.

Sarebbe stata opportuna, invece, un'espressa previsione che i termini di costituzione rilevassero anche nei confronti di terzi chiamati in causa (nella specie Equitalia).

Resta poi il problema delle spese sostenute in questa fase dal contribuente, non recuperabili, proprio per l'assenza di un organo superiore che possa stabilire il ristoro di questi oneri.

Il processo tributario

Nella legge di stabilità 2014 sono previste altre modifiche che fanno ben sperare in una totale digitalizzazione del processo tributario.

Oggi, soltanto le comunicazioni inviate dalle segreterie delle commissioni tributarie alle parti in causa avvengono via Pec. Il contribuente o il suo difensore devono invece provvedere ai depositi cartacei, con aggravio di oneri e tempi.

La legge di stabilità, modificando il Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002), sembra introdurre la possibilità di costituzione anche nel processo tributario con modalità telematiche.

Viene infatti inserito nell'articolo 269 il comma 1-bis, in base al quale «il diritto di copia non è dovuto dalle parti che si sono costi-

Le slide

4 LA NUOVA RATEAZIONE DELLE CARTELLE

- Piano ordinario massimo di 72 rate e piano straordinario di 120 rate
- Il piano straordinario (120 rate) è solo per il contribuente che si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla crisi
- Le maxi rate possono essere richieste anche su piani già in corso
- Si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive

5 I REQUISITI PER LE 120 RATE

- Il debitore:**
- (1) si deve trovare in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla crisi
 - (2) non deve poter assolvere al pagamento del credito secondo un piano ordinario a 72 rate
- La rata concedibile con un piano ordinario deve superare:**
- (1) per le persone fisiche, il 20% del reddito mensile del nucleo familiare rilevabile dall'Isee
 - (2) per le imprese, il 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1

6 LA SANATORIA DEI RUOLI

- Rientrano nella sanatoria gli importi iscritti a ruolo fino al 31 ottobre 2013 sia in cartelle di pagamento sia in avvisi di accertamento
- Il pagamento va eseguito in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014
- Sono dovute le imposte pretese, le sanzioni, gli aggravi, le spese di procedura eventualmente sostenute
- Sono esclusi gli interessi sia per ritardata iscrizione sia di mora

7 LE PERPLESSITÀ

- L'impossibilità di rateizzare la somma oggetto di sanatoria
- Da prime anticipazioni di Equitalia sembrano esclusi i ruoli di Inps e Inail
- Le sorti delle somme pagate relative a provvedimenti impugnati e in attesa di giudizio (bisogna stabilire se saranno restituite o no)

tuite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo».

Modificando poi l'articolo 263, è previsto che questa disposizione si applichi anche al processo tributario telematico.

Ne dovrebbe conseguire la possibilità di costituzione in giudizio con modalità telematiche: su questo punto, è auspicabile che arrivino chiarimenti.

La legge di stabilità è poi intervenuta sul contributo unificato, confermando nella sostanza un chiarimento ripetutamente espresso dal Mef: nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto anche in appello.

Ne deriva che per l'appello di un'unica sentenza riferita a più atti, il contributo va calcolato su ciascuno di essi, di fatto raddoppiando il dovuto.

Si pensi, ad esempio, a due accertamenti le cui imposte sono pari, per ciascuno, a 500mila euro. L'eventuale unica sentenza sfavorevole per effetto dell'unificazione dei due procedimenti, comporta un valore di lite pari a un milione di euro: se il contributo si versa sulla sentenza, è pari a 1.500 euro, se si versa su ciascun atto, bisogna corrispondere 3mila euro (ossia 1.500 euro per ciascun atto).

La rateizzazione con Equitalia

Con la conversione in legge del «decreto del fare» (Dl 69/2013) è stata prevista la possibilità di rateizzare i debiti con Equitalia fino a 120 rate.

L'articolo 52 del Dl 69/2013 ha introdotto il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 19 del Dpr 602/73, disponendo che «la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma».

Il decreto del 6 novembre 2013

ha fornito poi le linee guida per l'attuazione di questi piani di rientro.

Il debitore può richiedere alternativamente un piano di rateazione ordinario, fino a un massimo di 72 rate, ovvero un piano di rateazione straordinario, ossia fino a 120 rate.

Per il piano ordinario, se il debitore non supera i 50mila euro, è sufficiente presentare un'istanza all'agente della riscossione, indicando il numero di rate che si vorrebbe ottenere.

Per debiti superiori a questa soglia è necessario presentare il modello Isee.

Per i piani straordinari (dilazione a 120 rate), il debitore deve trovarsi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Bisogna quindi presentare un'istanza motivata in cui attestare la propria difficile situazione economica. La norma concede la «maxi» dilazione solo se si verificano contemporaneamente due condizioni:

- l'impossibilità per il contribuente di pagare secondo un piano di rateazione ordinario (72 rate);
- la solvibilità in relazione al numero massimo di rate concedibili con le nuove disposizioni.

L'agente della riscossione verifica che, per le persone fisiche e le ditte individuali, l'importo della rata concedibile con un piano ordinario risulti superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, rilevabile dal modello Isee.

Per le imprese, invece, Equitalia risponderà che la «rata ordinaria» sia superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente) compreso tra 0,50 e 1.

Solo in presenza di questi requisiti sarà possibile ottenere le 120 rate, perché è dimostrato che una rata ordinaria sarebbe insostenibile per il contribuente.

Il beneficio può essere concordato sia ai nuovi piani di dilazione, sia a quelli già in corso, su richiesta del debitore.

I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati al 6 novembre 2013, quindi con le vecchie regole, possono essere così aumentati fino a 120 rate. Ovviamente, devono sussistere le condizioni previste dal decreto per la proroga straordinaria, ossia la comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e

la verifica che il debitore non possa eseguire il pagamento secondo un piano ordinario.

Le stesse norme hanno elevato a otto (anche non consecutive) il numero di rate oltre le quali si decade dal beneficio della rateazione concessa.

Nel provvedimento emesso il 6 novembre 2013 non è indicato nulla sulla decadenza rispetto a rateizzazioni già in corso. Tuttavia, con una nota di Equitalia del 1° luglio 2013, era stato evidenziato che le nuove regole si sarebbero dovute ritenere già operative per le «vecchie» rateazioni.

Da ciò dovrebbe conseguire che anche per i vecchi piani, si incorre nella decadenza dal beneficio solo al superamento dei nuovi limiti.

La disposizione riguarda solo i contribuenti il cui debito è già stato trasferito a Equitalia e non anche gli omessi versamenti che possono essere «sanati» con il pagamento dei cosiddetti avvisi bonari. Questi ultimi possono essere rateizzati in un massimo di sei rate trimestrali per debiti fino a 5mila euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori. Non è necessaria alcuna istanza: basta versare la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della pretesa.

Le somme non pagate contenute in questo atto sono poi iscritte a ruolo. Da quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica della cartella di pagamento.

Va evidenziato che sull'avviso bonario le sanzioni sono calcolate nella misura del 10% dell'importo omesso, mentre sulle cartelle di pagamento sono pari al 30 per cento.

Nonostante la pesante incidenza di queste percentuali, molti contribuenti preferiscono attendere la successiva iscrizione a ruolo pur di poter accedere a una rateizzazione più leggera.

La possibilità di ottenere una dilazione a 120 rate rappresenta un buon aiuto per i contribuenti in difficoltà che hanno debiti col fisco. Lascia però perplessi la scelta di non prevedere una dilazione lunga anche nella fase degli avvisi bonari.

Onorando il debito già con il pagamento dell'avviso bonario il contribuente usufruisce di sanzioni ridotte e non paga l'aggio della riscossione a Equitalia. Se si fosse prevista una maxi-dilazione anche per gli avvisi bonari, il contribuente avrebbe risparmiato almeno il 40-50 per cento, rispetto a quanto bisogna versare in seguito alla cartella.

Infine, fosse stata prevista una

dilazione più lunga degli importi contenuti negli avvisi bonari, avrebbero beneficiato della maxi-rateazione, nella maggior parte dei casi, solo i contribuenti che avendo dichiarato tutto al fisco, non hanno poi versato il dovuto.

Ora, invece, prevedendo la maxi-rateazione sulla cartella, ne beneficavano tutti i debitori del fisco, anche chi evade le imposte e poi viene individuato.

La rottamazione dei ruoli

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di sanare, benché in tempi molto ristretti, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi. Per i carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il proprio debito, senza il pagamento di interessi (né da ritardata iscrizione a ruolo né di mora) versando, entro il 28 febbraio 2014, l'ammontare originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo ancora dovuto in caso di pagamento rateale già in corso, oltre all'aggio della riscossione dell'8 per cento.

Il beneficio della sanatoria è dunque basato esclusivamente sul risparmio legato agli interessi. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli calcolati direttamente dall'ufficio, secondo il tasso fissato per legge, a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali le somme sono iscritte. Quelli di mora, invece, sono applicati dall'agente della riscossione quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo. Se il pagamento del dovuto non avviene, trascorsi sessanta giorni dopo la notifica della cartella, sulla somma iscritta a ruolo sono dovuti, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. La misura di questi ultimi interessi, a oggi pari al 5,23%, non è prefissata dal legislatore ma è stabilita annualmente dal Mef, in base alla media dei tassi bancari attivi.

Rientrano nella definizione anche i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e, dunque, relativi a Irpef, Ires, Irap e Iva a decorrere dal periodo di imposta 2007.

La sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi previsti dalla legge di stabilità presenta vari dubbi che richiedono rapidi chiarimenti,

altrimenti si rischia di rendere ulteriormente non appetibile la definizione.

La prima questione riguarda l'estensione o meno della sanatoria anche ai debiti previdenziali e assistenziali. La norma fa riferimento ai ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Da alcune anticipazioni di Equitalia, i ruoli di Inps e Inail sarebbero esclusi, in quanto non rientrano nel concetto di «uffici statali».

Pertanto possono beneficiare solo i ruoli riferiti a debiti tributari. Data la scadenza del 28 febbraio, è necessaria un'interpretazione ufficiale. Peraltro l'esclusione di contributi previdenziali e contravvenzioni renderebbe ulteriormente priva di appeal una definizione a cui, molto probabilmente, aderiranno pochi soggetti.

Un'altra questione da chiarire riguarda gli atti oggetto di impugnazione (compresi gli accertamenti esecutivi non esistenti al tempo della rottamazione prevista dalla legge 289/2002).

Se sarà possibile definire anche le somme relative ad atti impugnati nella misura di un terzo (iscrizione provvisoria) ovvero dell'intero importo (in caso di iscrizione straordinaria o di cartella) senza il pagamento degli interessi, si dovrebbe (espressamente) prevedere anche la possibilità di restituzione delle stesse somme in caso di esito della controversia favorevole al contribuente.

Per espressa previsione normativa, invece, l'agevolazione non si applica alle posizioni debitorie con la Corte dei conti: continuano, in sostanza, a essere dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna emesse dai giudici contabili.

L'agente della riscossione non deve inviare al debitore alcuna comunicazione per informarlo della possibilità di avvalersi del bonus. Sarà quest'ultimo, quindi, a dover valutare la possibilità di sanatoria.

Il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) dovrà essere corrisposto interamente entro il 28 febbraio 2014. In sostanza, a fronte del pagamento in un'unica soluzione, il debitore potrà ottenere l'abbattimento solo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di quelli moratori. Rimangono in ogni caso dovuti il totale delle imposte, le sanzioni, oltre all'aggio della riscossione e le spese per eventuali procedure cautelari o esecutive già attivate.

**TELEFISCO2014**

23° convegno de L'esperto risponde

30 GENNAIO 2014

communicationem.it


la settimana di **TELEFISCO**

Telefisco dedica un'intera settimana ai Commercialisti, riservando offerte vantaggiose e omaggi esclusivi ai partecipanti!

Il Sole **24 ORE** | **BUSINESS CLASS** 
COMMERCIALISTI

In un unico strumento, l'accesso privilegiato a tutta l'informazione e ai contenuti digitali del Gruppo 24 ORE in materia fiscale, dal Sole 24 ORE alle Riviste Frizzera. In più l'esclusivo Quotidiano del Fisco.

**iPad mini
IN REGALO**



Business Class Quotidiano Digitale

La copia digitale del Sole 24 ORE
L'accesso illimitato al sito, il giornale di domani e l'archivio storico del quotidiano
La rassegna stampa internazionale
Il punto sulle borse.

NUOVO



Il Quotidiano del Fisco

Lo strumento indispensabile per avere ogni giorno il quadro aggiornato di tutte le principali novità e tutte le soluzioni operative.

Attiva l'accesso gratuito su
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com



Sistema Frizzera24 Riviste24 Fisco e GPF+

L'intero patrimonio delle riviste del Sistema Frizzera in versione digitale.

STUDIO24 
VIALIBERA 

Studio24 Commercialisti è il software gestionale che integra tutte le attività dei commercialisti in un'unica soluzione
ViaLibera è il software modulare integrato per la gestione della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci.

24ORE
FORMAZIONE
Professionisti

L'aggiornamento fiscale con gli esperti del Sole 24 ORE.

Da febbraio a maggio 2014.

Per maggiori informazioni:
www.ilsole24ore.com/telefisco

GRUPPO24ORE